

REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 30 novembre 2009****sui prodotti cosmetici****(rifusione)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni della suddetta direttiva è opportuno, in questo caso specifico, per ragioni di chiarezza, procedere alla sua rifusione in un testo unico.
- (2) Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato, dato che prevede norme chiare e dettagliate, che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri. Il regolamento garantisce inoltre che le prescrizioni giuridiche siano attuate contemporaneamente in tutta la Comunità.
- (3) Il presente regolamento intende semplificare le procedure e snellire la terminologia, riducendo gli oneri amministrativi e le ambiguità. Inoltre rafforza taluni elementi del quadro normativo sui cosmetici, quali il controllo all'interno del mercato, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.
- (4) Il presente regolamento armonizza in modo esauriente le regole all'interno della Comunità al fine di creare un mercato interno dei prodotti cosmetici garantendo un livello elevato di tutela della salute umana.

(5) Le preoccupazioni di ordine ambientale cui possono dar origine le sostanze impiegate nei prodotti cosmetici sono considerate tramite l'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche ⁽⁴⁾, che consente di valutare la sicurezza ambientale a livello intersettoriale.

(6) Il presente regolamento riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione dei medicinali, dei dispositivi medici e dei biocidi. La distinzione risulta soprattutto dalla definizione particolareggiata dei prodotti cosmetici, la quale fa riferimento sia alle aree di applicazione dei prodotti stessi, sia ai fini perseguiti con il loro impiego.

(7) Per stabilire se un prodotto debba essere considerato prodotto cosmetico è opportuno basarsi sulla valutazione caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristiche del prodotto in questione. I prodotti cosmetici possono comprendere creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toilette ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, tinture per capelli, prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli), prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni), prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per l'igiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per l'igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe.

(8) La Commissione dovrebbe definire le categorie di prodotti cosmetici che sono rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

(9) I prodotti cosmetici dovrebbero essere sicuri nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso. In particolare, i rischi per la salute umana non dovrebbero essere giustificati attraverso un'analisi rischi-benefici.

⁽¹⁾ GU C 27 del 3.2.2009, pag. 34.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 novembre 2009.

⁽³⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

⁽⁴⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

- (10) La presentazione di un prodotto cosmetico e, in particolare, la forma, l'odore, il colore, l'aspetto, l'imballaggio, l'etichettatura, il volume o le dimensioni dello stesso non dovrebbero mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei consumatori creando confusione con i prodotti alimentari, a norma della direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori ⁽¹⁾.
- (11) Per stabilire responsabilità chiare, ogni prodotto cosmetico dovrebbe essere collegato ad un responsabile all'interno della Comunità.
- (12) Garantire la rintracciabilità di un prodotto cosmetico in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità agevola alle autorità di vigilanza del mercato il compito di rintracciare gli operatori economici.
- (13) È necessario determinare a quali condizioni un distributore debba essere considerato la persona responsabile.
- (14) Tutti i grossisti, siano essi persone fisiche o giuridiche, e i dettaglianti che vendono direttamente al consumatore sono coperti dal riferimento al distributore. È quindi opportuno adattare gli obblighi del distributore al rispettivo ruolo e alla parte di attività di ognuno di tali operatori.
- (15) Il settore europeo dei cosmetici è una delle attività industriali vittime della contraffazione, con rischi sempre maggiori per la salute umana. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all'applicazione della legislazione comunitaria orizzontale e delle misure riguardanti i prodotti contraffatti nel settore dei prodotti cosmetici, come ad esempio il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti ⁽²⁾, e la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ⁽³⁾. I controlli all'interno del mercato rappresentano uno strumento efficiente per l'identificazione dei prodotti che non sono conformi ai requisiti del presente regolamento.
- (16) Per garantirne la sicurezza, i prodotti cosmetici che vengono commercializzati dovrebbero essere fabbricati nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.
- (17) Ai fini di un'efficace sorveglianza del mercato, la documentazione informativa sul prodotto dovrebbe essere tenuta ad immediata disposizione dell'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la documentazione presso un indirizzo unico all'interno della Comunità.
- (18) Per essere comparabili e di qualità elevata, i risultati degli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti al fine di valutare la sicurezza dei prodotti cosmetici dovrebbero essere conformi alla legislazione comunitaria pertinente.
- (19) È opportuno precisare le informazioni che devono essere a disposizione delle autorità competenti. Tali informazioni dovrebbero includere tutti gli elementi necessari relativi all'identità, alla qualità, alla sicurezza per la salute umana e agli effetti attribuiti al prodotto cosmetico. In particolare tali informazioni sul prodotto dovrebbero includere una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, dalla quale risulti che è stata effettuata una valutazione della sicurezza del prodotto.
- (20) Per garantire l'applicazione ed il controllo uniformi delle restrizioni applicabili a determinate sostanze, il campionamento e l'analisi d effettuati in modo riproducibile e standardizzato.
- (21) Ai sensi del presente regolamento il termine «miscela» dovrebbe avere lo stesso significato del termine «preparato» precedentemente utilizzato nella legislazione comunitaria.
- (22) Per ragioni di efficace sorveglianza del mercato, è opportuno che venga stabilito l'obbligo di notifica all'autorità competente di determinate informazioni riguardanti il prodotto cosmetico immesso sul mercato.
- (23) Per consentire un intervento medico rapido ed adeguato nei casi di alterazione della salute, le informazioni necessarie sulla formulazione del prodotto dovrebbero essere presentate ai centri antiveneno e agli organismi analoghi istituiti dagli Stati membri.
- (24) Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, le informazioni notificate alle autorità competenti, ai centri antiveneno e agli organismi analoghi dovrebbero essere presentate centralmente per l'intera Comunità facendo ricorso ad un'interfaccia elettronica.
- (25) Al fine di garantire un'agevole transizione alla nuova interfaccia elettronica, è opportuno consentire agli operatori economici di notificare le informazioni richieste a norma del presente regolamento anteriormente alla sua data di applicazione.
- (26) Il principio generale di responsabilità del fabbricante o importatore per la sicurezza del prodotto dovrebbe essere sostenuto da restrizioni applicabili a determinate sostanze degli allegati II e III. Inoltre le sostanze destinate ad essere impiegate come coloranti, conservanti e filtri UV dovrebbero essere elencate negli allegati IV, V e VI rispettivamente, affinché possano essere autorizzate per tali impieghi.

⁽¹⁾ GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

- (27) Per evitare ambiguità dovrebbe essere chiarito che l'elenco dei coloranti autorizzati di cui all'allegato IV comprende unicamente sostanze che agiscono attraverso l'assorbimento o la riflessione e non sostanze che agiscono attraverso la fotoluminescenza, l'interferenza o la reazione chimica.
- (28) Per affrontare le tematiche sollevate riguardanti la sicurezza l'allegato IV, che si limita attualmente alle sostanze coloranti per la pelle, dovrebbe comprendere anche le sostanze coloranti per capelli, dopo che il Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), istituito dalla decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente ⁽¹⁾ avrà ultimato la valutazione dei rischi relativa a tali sostanze. A tal fine la Commissione dovrebbe avere la possibilità di includere le sostanze coloranti per capelli nel campo d'applicazione del suddetto allegato attraverso la procedura di comitatologia.
- (29) L'uso di nanomateriali in prodotti cosmetici può aumentare con l'ulteriore sviluppo della tecnologia. Al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la libera circolazione delle merci e la certezza giuridica per i produttori, è necessario elaborare una definizione uniforme di nanomateriali a livello internazionale. La Comunità dovrebbe adoperarsi per pervenire a un accordo sulla definizione nelle pertinenti sedi internazionali. Qualora fosse raggiunto un siffatto accordo, la definizione di nanomateriali nel presente regolamento dovrebbe essere adattata di conseguenza.
- (30) Attualmente vi sono informazioni inadeguate sui rischi associati ai nanomateriali. Per poterne valutare meglio la sicurezza, il CSSC dovrebbe fornire linee guida, in cooperazione con gli organi competenti, sulle metodologie per i test che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei nanomateriali.
- (31) La Commissione dovrebbe rivedere regolarmente le disposizioni sui nanomateriali alla luce dei progressi scientifici.
- (32) Considerate le proprietà pericolose delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽²⁾, il loro utilizzo nei prodotti cosmetici dovrebbe essere vietato. Tuttavia, poiché una proprietà pericolosa di una determinata sostanza non comporta necessariamente sempre rischi, dovrebbe sussistere la possibilità di autorizzare l'impiego di sostanze classificate come CMR 2 qualora, in considerazione dell'esposizione e della concentrazione, esse siano state ritenute sicure per l'impiego nei prodotti cosmetici dal CSSC e siano regolate dalla Commissione negli allegati del presente regolamento. Per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR 1A o 1B, dovrebbe sussistere la possibilità, nei casi eccezionali in cui tali sostanze siano conformi ai requisiti relativi alla sicurezza alimentare, anche a causa della loro naturale presenza nei prodotti alimentari e in cui non esistano sostanze alternative adeguate, di impiegarle nei prodotti cosmetici a condizione che tale impiego sia stato ritenuto sicuro dal CSSC. Qualora tali condizioni siano soddisfatte, la Commissione dovrebbe modificare i pertinenti allegati del presente regolamento entro 15 mesi dalla classificazione delle sostanze come CMR 1A o 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali sostanze dovrebbero essere sottoposte a continue revisioni da parte del CSSC.
- (33) Una valutazione della sicurezza delle sostanze, in particolare di quelle classificate come sostanze CMR 1A o 1B, dovrebbe tenere conto dell'esposizione complessiva a tali sostanze provenienti da tutte le fonti. Al contempo è essenziale che quanti partecipano alle valutazioni della sicurezza adottino un approccio armonizzato all'elaborazione e all'utilizzo delle stime relative all'esposizione complessiva. Di conseguenza, è opportuno che la Commissione, in stretta cooperazione con il CSSC, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e altre parti interessate, proceda con urgenza a una revisione e metta a punto linee guida riguardanti la produzione e l'utilizzo delle stime relative all'esposizione complessiva a tali sostanze.
- (34) La valutazione da parte del CSSC concernente l'impiego di sostanze classificate come CMR 1A e 1B nei prodotti cosmetici dovrebbe tener conto anche dell'esposizione a tali sostanze dei gruppi di popolazione vulnerabili, come bambini di età inferiore a tre anni, persone anziane, donne incinte e che allattano nonché persone con un sistema immunitario compromesso.
- (35) Il CSSC dovrebbe esprimere pareri, ove opportuno, sulla sicurezza dell'impiego di nanomateriali nei prodotti cosmetici. I pareri dovrebbero basarsi sulle informazioni complete messe a disposizione dalla persona responsabile.
- (36) Le azioni della Commissione e degli Stati membri relative alla protezione della salute umana dovrebbero essere basate sul principio di precauzione.
- (37) Per garantire la sicurezza dei prodotti, le sostanze vietate dovrebbero essere ammesse solo sotto forma di tracce se tecnicamente inevitabili anche osservando procedimenti corretti di fabbricazione e a condizione che il prodotto in questione sia sicuro.
- (38) Il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato stabilisce che la Comunità e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nell'attuazione delle politiche comunitarie, segnatamente nel settore del mercato interno.

⁽¹⁾ GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

- (39) La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ⁽¹⁾ ha stabilito regole comuni per l'utilizzo degli animali a fini sperimentali nella Comunità e ha fissato le condizioni alle quali tali esperimenti devono essere condotti nel territorio degli Stati membri. In particolare, l'articolo 7 di tale direttiva prescrive che gli esperimenti su animali siano sostituiti da metodi alternativi, laddove essi esistano e siano scientificamente validi.
- (40) È possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e dei loro ingredienti attraverso metodi alternativi non necessariamente applicabili a tutti gli usi dei componenti chimici. Occorre dunque promuovere l'utilizzo di tali metodi nell'industria cosmetica nel suo insieme e assicurarne l'adozione a livello comunitario se essi offrono ai consumatori un grado di protezione equivalente.
- (41) È oggi possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici finiti sulla base delle conoscenze in materia di sicurezza degli ingredienti che essi contengono. Disposizioni che vietano la realizzazione di sperimentazione animale per i prodotti cosmetici finiti dovrebbero pertanto essere stabilite. L'applicazione, segnatamente da parte delle piccole e medie imprese, sia di metodi di sperimentazione sia di procedure di valutazione dei dati pertinenti disponibili, compreso l'uso del metodo del nesso esistente e del metodo del peso dell'evidenza, che consentono di evitare il ricorso alla sperimentazione animale per la valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici finiti, potrebbe essere agevolata da linee guida della Commissione.
- (42) La sicurezza degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici potrà essere garantita progressivamente applicando metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali, convalidati a livello comunitario, oppure approvati in quanto scientificamente validi dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) e tenendo nel debito conto lo sviluppo della convalida in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Dopo aver consultato il CSSC circa la possibilità di applicare i metodi alternativi convalidati al settore dei prodotti cosmetici, la Commissione dovrebbe pubblicare immediatamente i metodi convalidati o approvati ritenuti applicabili a detti ingredienti. Per raggiungere il livello di tutela degli animali più elevato possibile occorre fissare un termine entro il quale introdurre un divieto definitivo.
- (43) La Commissione ha fissato un calendario delle scadenze sino all'11 marzo 2009 in relazione al divieto di commercializzare prodotti cosmetici la cui formulazione finale, i cui ingredienti o combinazioni di ingredienti siano stati testati su animali, ed in relazione al divieto di tutti i test attualmente effettuati usando animali. Per quanto riguarda tuttavia gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica è opportuno che il termine finale per il divieto della commercializzazione di prodotti cosmetici per i quali tali test sono effettuati sia l'11 marzo 2013. Sulla base di relazioni annuali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adattare il calendario entro i termini massimi di cui sopra.
- (44) Un migliore coordinamento delle risorse a livello comunitario contribuirà all'approfondimento delle conoscenze scientifiche indispensabili allo sviluppo di metodi alternativi. È fondamentale al riguardo che la Comunità prosegua ed aumenti i suoi sforzi e prenda le misure necessarie, segnatamente attraverso i programmi quadro di ricerca, per promuovere la ricerca e la messa a punto di nuovi metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali.
- (45) Il riconoscimento, da parte dei paesi terzi, dei metodi alternativi elaborati nella Comunità dovrebbe essere incoraggiato. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per facilitare l'accettazione di questi metodi da parte dell'OCSE. La Commissione dovrebbe inoltre cercare di ottenere, nel quadro degli accordi di cooperazione della Comunità europea, il riconoscimento dei risultati dei test di sicurezza effettuati nella Comunità attraverso metodi alternativi, al fine di garantire che le esportazioni dei prodotti cosmetici per i quali sono stati utilizzati siffatti metodi non siano ostacolate e per prevenire o evitare che i paesi terzi esigano la ripetizione di test ricorrendo alla sperimentazione animale.
- (46) È necessario pervenire a una situazione di trasparenza riguardo agli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici. Tale trasparenza dovrebbe essere ottenuta indicando sull'imballaggio gli ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici. Ove non sia possibile per ragioni pratiche indicare gli ingredienti sull'imballaggio, le relative indicazioni dovrebbero essere allegate, di modo che il consumatore disponga di tali informazioni.
- (47) La Commissione dovrebbe compilare un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti al fine di garantire un'etichettatura uniforme e di agevolare l'identificazione degli ingredienti cosmetici. Tale glossario non dovrebbe essere inteso a costituire un elenco limitativo di sostanze impiegate nei prodotti cosmetici.
- (48) Allo scopo di informare i consumatori, è opportuno che i prodotti cosmetici rechino un'indicazione precisa e facilmente comprensibile sulla loro durata di utilizzo. Poiché i consumatori dovrebbero essere informati in merito alla data fino alla quale il prodotto cosmetico continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e resterà sicuro, è importante conoscere la durata di conservazione minima, vale a dire la data entro la quale è meglio utilizzare il prodotto. Se la conservazione minima è superiore a trenta mesi, il consumatore dovrebbe essere informato sul periodo di tempo in cui il prodotto cosmetico, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tuttavia, tale requisito non dovrebbe applicarsi se il concetto di durata dopo l'apertura non è rilevante, vale a dire per i prodotti monouso, i prodotti che non rischiano di deteriorarsi o i prodotti che non si aprono.

(1) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

- (49) Il CSSC ha stabilito che un certo numero di sostanze può provocare reazioni allergiche, per cui è necessario limitarne l'uso e/o assoggettarle a talune condizioni. Al fine di garantire che i consumatori siano adeguatamente informati, la presenza di tali sostanze dovrebbe essere indicata nell'elenco degli ingredienti ed è opportuno richiamare l'attenzione dei consumatori sulla presenza di tali ingredienti. Tale informazione dovrebbe migliorare la diagnosi delle allergie da contatto per i consumatori e dovrebbe consentire loro di evitare l'utilizzo di prodotti cosmetici che non tollerano. Per le sostanze che possono provocare reazioni allergiche ad una parte consistente della popolazione è opportuno considerare altre misure restrittive, come un divieto o una limitazione della concentrazione.
- (50) Nel valutare la sicurezza di un prodotto cosmetico dovrebbe essere possibile tenere conto dei risultati delle valutazioni del rischio effettuate in altri ambiti pertinenti. L'utilizzo di tali dati dovrebbe essere debitamente sostanziato e giustificato.
- (51) I consumatori dovrebbero essere protetti da dichiarazioni ingannevoli in merito all'efficacia e ad altre caratteristiche dei prodotti cosmetici. Si applica, in particolare, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ⁽¹⁾. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe inoltre definire criteri comuni relativi a dichiarazioni specifiche per i prodotti cosmetici.
- (52) Dovrebbe essere possibile dichiarare, per determinati prodotti cosmetici, che non sono stati ottenuti attraverso sperimentazioni su animali. La Commissione ha elaborato, di concerto con gli Stati membri, una serie di linee guida al fine di assicurare l'applicazione di criteri comuni all'uso delle dichiarazioni sulla sperimentazione animale e la loro interpretazione univoca, in particolare per evitare che esse traggano in inganno il consumatore. Nell'elaborare tali linee guida, la Commissione ha tenuto conto anche dell'opinione delle numerose piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza dei fabbricanti che non ricorrono alla sperimentazione animale, delle pertinenti organizzazioni non governative nonché della necessità per i consumatori di poter operare una distinzione pratica tra i prodotti in base al criterio della sperimentazione animale.
- (53) Oltre alle informazioni contenute nell'etichetta, ai consumatori dovrebbe essere data la possibilità di chiedere determinate informazioni riguardanti il prodotto al responsabile, al fine di effettuare scelte documentate.
- (54) Per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento è necessaria un'efficace vigilanza sul mercato. A tal fine gli effetti indesiderabili gravi dovrebbero essere notificati e le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di chiedere al responsabile un elenco dei prodotti cosmetici contenenti sostanze in merito alle quali sussistono seri dubbi in termini di sicurezza.
- (55) Il presente regolamento non pregiudica la possibilità degli Stati membri di disciplinare, conformemente al diritto comunitario, la notifica da parte dei professionisti del settore sanitario di gravi effetti indesiderati alle competenti autorità degli Stati membri.
- (56) Il presente regolamento non pregiudica la possibilità degli Stati membri di disciplinare, conformemente al diritto comunitario, l'insediamento di operatori economici nel settore dei prodotti cosmetici.
- (57) Nei casi di mancato rispetto del presente regolamento può essere necessaria una procedura chiara ed efficace per il ritiro ed il richiamo dei prodotti. Tale procedura dovrebbe basarsi, ove possibile, sulle regole comunitarie esistenti per i prodotti non sicuri.
- (58) Per quanto riguarda i prodotti cosmetici che, pur essendo conformi alle prescrizioni del presente regolamento, potrebbero rivelarsi pericolosi per la salute umana, occorre prevedere una procedura di salvaguardia.
- (59) La Commissione dovrebbe fornire indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione uniformi del concetto di rischi gravi, per facilitare l'applicazione coerente del presente regolamento.
- (60) Per uniformarsi ai principi delle buone prassi amministrative, le decisioni delle autorità competenti adottate nel quadro della sorveglianza del mercato dovrebbero essere debitamente motivate.
- (61) Per garantire un controllo efficace all'interno del mercato è necessario un elevato livello di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti. Questo riguarda soprattutto l'assistenza reciproca nella verifica di documentazione informativa relativa ad un prodotto che si trova in un altro Stato membro.
- (62) La Commissione dovrebbe essere assistita dal CSSC, un organismo indipendente di valutazione del rischio.
- (63) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (64) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico gli allegati del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (65) Ove, per imperativi motivi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione di talune misure relative a CMR, nanomateriali e rischi potenziali per la salute umana.
- (66) Gli Stati membri dovrebbero definire le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (67) Gli operatori economici, gli Stati membri e la Commissione devono poter disporre del tempo sufficiente ad adeguarsi ai cambiamenti introdotti dal presente regolamento. Per tale motivo è opportuno prevedere un periodo transitorio sufficiente per tale adeguamento. Tuttavia, al fine di garantire un'agevole transizione, è opportuno consentire agli operatori economici di immettere sul mercato prodotti cosmetici conformi al presente regolamento prima della scadenza del periodo transitorio.
- (68) Al fine di rafforzare la sicurezza dei prodotti cosmetici e la sorveglianza del mercato, i prodotti cosmetici immessi sul mercato dopo la data di applicazione del presente regolamento dovrebbero adempiere agli obblighi riguardanti la valutazione della sicurezza, la documentazione informativa e la notifica, anche se obblighi analoghi sono già stati adempiuti ai sensi della direttiva 76/768/CEE.
- (69) La direttiva 76/768/CE dovrebbe essere abrogata. Tuttavia, al fine di garantire un trattamento medico adeguato in caso di difficoltà e di assicurare la sorveglianza del mercato, le autorità competenti dovrebbero conservare per un determinato periodo di tempo le informazioni pervenute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 7 bis, paragrafo 4 della direttiva 76/768/CEE concernente i prodotti cosmetici, e le informazioni conservate dalla persona responsabile dovrebbero restare disponibili per lo stesso periodo di tempo.
- (70) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IX, parte B.
- (71) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la realizzazione del mercato interno e un livello elevato di protezione della salute umana mediante la conformità dei prodotti cosmetici ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione e obiettivo

Il presente regolamento stabilisce norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) «prodotto cosmetico»: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei;
 - b) «sostanza»: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
 - c) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
 - d) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
 - e) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;
 - f) «utilizzatore finale»: un consumatore o un professionista che utilizza il prodotto cosmetico;
 - g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
 - h) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;

- i) «importatore»: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo;
- j) «norma armonizzata»: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽¹⁾, sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
- k) «nanomateriale»: ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm;
- l) «conservanti»: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente ad inibire lo sviluppo di microorganismi nel prodotto cosmetico;
- m) «coloranti»: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a colorare il prodotto cosmetico, il corpo intero o talune sue parti, attraverso l'assorbimento o la riflessione della luce visibile; sono inoltre considerati coloranti i precursori dei coloranti di ossidazione per capelli;
- n) «filtri UV»: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a proteggere la pelle da determinate radiazioni UV attraverso l'assorbimento, la riflessione o la diffusione delle radiazioni UV;
- o) «effetto indesiderabile»: una reazione avversa per la salute umana derivante dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico;
- p) «effetto indesiderabile grave»: un effetto indesiderabile che induce incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso;
- q) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico nella catena della fornitura;
- r) «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto cosmetico che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;
- s) «formulazione quadro»: una formulazione che elenca la categoria o la funzione di ingredienti e la loro concentrazione massima nel prodotto cosmetico o fornisce le pertinenti informazioni quantitative e qualitative ogniquale volta un prodotto cosmetico non sia coperto da tale formulazione o lo sia solo parzialmente. La Commissione fornisce indicazioni per predisporre la formulazione quadro e le adegua regolarmente al progresso tecnico-scientifico.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano non è considerata prodotto cosmetico.

3. La Commissione, considerando le varie definizioni di nanomateriali pubblicate da organismi diversi ed i costanti sviluppi tecnico-scientifici nel settore delle nanotecnologie, adegua e adatta il paragrafo 1, lettera k), ai progressi tecnico-scientifici ed alle definizioni successivamente concordate a livello internazionale. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

CAPO II

SICUREZZA, RESPONSABILITÀ, LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 3

Sicurezza

I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue:

- a) presentazione, compresa la conformità alla direttiva 87/357/CEE,
- b) etichettatura,
- c) istruzioni per l'uso e l'eliminazione,
- d) qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile definita dall'articolo 4.

La presenza di avvertenze non dispensa le persone definite agli articoli 2 e 4 dal rispetto degli altri obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 4

Persona responsabile

1. Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile» all'interno della Comunità.

2. Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, la persona responsabile ne garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal presente regolamento.

3. Per i prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità e successivamente non esportati e reimportati nella Comunità, il fabbricante stabilito all'interno della Comunità è la persona responsabile.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

Il fabbricante può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.

4. Se il fabbricante di un prodotto cosmetico fabbricato all'interno della Comunità e successivamente non esportato e reimportato nella Comunità è stabilito all'esterno della Comunità, esso designa tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.

5. Per i prodotti cosmetici importati il rispettivo importatore è la persona responsabile del prodotto cosmetico specifico che immette sul mercato.

L'importatore può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.

6. Il distributore è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili.

La traduzione delle informazioni relative a un prodotto cosmetico già immesso sul mercato non è considerata modifica di tale prodotto di natura tale da poter compromettere la conformità con i requisiti applicabili del presente regolamento.

Articolo 5

Obblighi delle persone responsabili

1. Le persone responsabili garantiscono il rispetto degli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5, nonché degli articoli 20, 21, 23 e 24.

2. Le persone responsabili che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto cosmetico che esse hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso.

Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, le persone responsabili ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto e dello Stato membro nel quale la documentazione informativa è immediatamente disponibile, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive adottate.

3. Le persone responsabili cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti cosmetici che esse hanno reso disponibili sul mercato. In particolare, le persone responsabili, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione

necessarie per dimostrare la conformità di aspetti specifici del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

Articolo 6

Obblighi dei distributori

1. Nel contesto delle loro attività, i distributori, quando rendono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

2. Prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato, i distributori verificano che:

- l'etichetta contenga le informazioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), e) e g) e dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4;

- siano rispettati i requisiti linguistici di cui all'articolo 19, paragrafo 5;

- non sia decorso il termine di durata minima specificato, ove applicabile, all'articolo 19, paragrafo 1.

3. Qualora i distributori ritengano o abbiano motivo di ritenere che:

- un prodotto cosmetico non è conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, non rendono disponibile il prodotto sul mercato finché non è reso conforme ai requisiti applicabili;

- un prodotto cosmetico che hanno reso disponibile sul mercato non è conforme al presente regolamento, verificano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso.

Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, i distributori ne informano immediatamente la persona responsabile e le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive prese.

4. I distributori garantiscono che, fintantoché un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti del presente regolamento.

5. I distributori cooperano con le autorità competenti, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno reso disponibili sul mercato. In particolare, i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti elencati al paragrafo 2, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

*Articolo 7***Identificazione nella catena di fornitura**

Su richiesta di un'autorità competente:

- le persone responsabili identificano i distributori ai quali forniscono il prodotto cosmetico;
- il distributore identifica il distributore o la persona responsabile che ha fornito il prodotto cosmetico e i distributori ai quali detto prodotto è stato fornito.

Il presente obbligo si applica per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a disposizione del distributore.

*Articolo 8***Buone pratiche di fabbricazione**

1. Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
2. Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.

*Articolo 9***Libera circolazione**

Gli Stati membri non rifiutano, vietano o limitano, per motivi inerenti alle esigenze contenute nel presente regolamento, rifiutare, la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

CAPO III**VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA SUL PRODOTTO, NOTIFICA***Articolo 10***Valutazione della sicurezza**

1. Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico all'articolo 3, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell'immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell'allegato I.

La persona responsabile garantisce che:

- a) l'uso verosimile cui è destinato il prodotto cosmetico e l'esposizione sistemica anticipata ai singoli ingredienti in una formulazione finale siano presi in considerazione nella valutazione della sicurezza;

- b) nella valutazione della sicurezza sia utilizzato un approccio adeguato basato sulla forza probante per rivedere i dati provenienti da tutte le fonti esistenti;
- c) la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici sia aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili successivamente all'immissione sul mercato del prodotto.

Il primo comma si applica altresì ai prodotti cosmetici che sono stati notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.

La Commissione, in stretta cooperazione con tutte le parti interessate, adotta linee guida adeguate che consentano alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, di ottemperare ai requisiti figuranti all'allegato I. Tali linee guida sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

2. La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte B, è eseguita da persone in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro.

3. Gli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti nell'ambito della valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 1, realizzati dopo il 30 giugno 1988 per valutare la sicurezza di un prodotto cosmetico, rispettano la legislazione comunitaria sui principi di buona prassi di laboratorio, nella versione applicabile al periodo di realizzazione dello studio, o altre norme internazionali riconosciute equivalenti dalla Commissione o dall'ECHA.

*Articolo 11***Documentazione informativa sul prodotto**

1. Quando un prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile tiene una documentazione informativa su di esso. La documentazione informativa sul prodotto è conservata per un periodo di dieci anni dopo la data in cui l'ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato.
2. La documentazione informativa contiene le seguenti informazioni ed i seguenti dati da aggiornare ove necessario:
 - a) una descrizione del prodotto cosmetico che consenta di collegare chiaramente la documentazione informativa sul prodotto al prodotto cosmetico stesso;
 - b) la relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
 - c) una descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichiarazione relativa all'osservanza delle buone pratiche di fabbricazione di cui all'articolo 8;

- d) qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi, le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico;
- e) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi terzi.

3. La persona responsabile tiene la documentazione informativa sul prodotto ad immediata disposizione delle autorità competenti dello Stato membro in cui tale documentazione viene tenuta, in formato elettronico o di altro tipo presso il proprio indirizzo indicato sull'etichetta.

Le informazioni contenute nella documentazione informativa sul prodotto sono disponibili in una lingua facilmente comprensibile per le autorità competenti dello Stato membro.

4. I requisiti previsti ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano altresì ai prodotti cosmetici che sono stati notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.

Articolo 12

Campionamento e analisi

1. Il campionamento e l'analisi dei prodotti cosmetici vanno effettuati in modo affidabile e riproducibile.
2. In assenza di una legislazione comunitaria applicabile, qualora il metodo usato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono l'affidabilità e la riproducibilità.

Articolo 13

Notifica

1. Prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, la persona responsabile trasmette alla Commissione le seguenti informazioni in formato elettronico:
- a) la categoria del prodotto cosmetico e il nome o i nomi che consentono la sua identificazione specifica;
- b) il nome e l'indirizzo della persona responsabile presso la quale viene tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto;
- c) il paese di origine in caso di importazione;
- d) lo Stato membro in cui deve essere immesso sul mercato il prodotto cosmetico;
- e) le informazioni che consentano di contattare una persona fisica in caso di necessità;

- f) la presenza di sostanze sotto forma di nanomateriali e:
- i) la loro identificazione compresa la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI del presente regolamento;
- ii) le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili;
- g) il nome e il numero Chemical Abstracts Service (CAS) o il numero CE di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- h) la formulazione quadro che consenta di effettuare un trattamento medico pronto ed adeguato in caso di alterazione della salute.

Il primo comma si applica altresì ai prodotti cosmetici notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.

2. Quando il prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile notifica alla Commissione l'etichetta originale e, qualora ragionevolmente comprensibile, una fotografia del relativo contenitore.

3. A decorrere dal 11 gennaio 2013, un distributore che rende disponibile in uno Stato membro un prodotto cosmetico già immesso sul mercato di un altro Stato membro e traduce, di propria iniziativa, un qualsiasi elemento dell'etichetta del prodotto in questione al fine di rispettare il diritto nazionale, trasmette alla Commissione le seguenti informazioni in formato elettronico:

- a) la categoria del prodotto cosmetico, il suo nome nello Stato membro di spedizione e il suo nome nello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, al fine di consentire la sua identificazione specifica;
- b) lo Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione;
- c) il suo nome e il indirizzo;
- d) il nome e l'indirizzo della persona responsabile presso la quale è tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto.

4. Se un prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato prima del 11 gennaio 2013 ma non è più immesso sul mercato a decorrere da tale data, e un distributore introduce detto prodotto in uno Stato membro dopo la data in questione, tale distributore comunica le seguenti informazioni alla persona responsabile:

- a) la categoria del prodotto cosmetico, il suo nome nello Stato membro in cui è stato spedito e il suo nome nello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, al fine di consentire la sua identificazione specifica;
- b) lo Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione;

c) il suo nome e il indirizzo.

Sulla base di tale comunicazione la persona responsabile trasmette alla Commissione in formato elettronico le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora le notifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 76/768/CEE non siano state eseguite nello Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione.

5. La Commissione mette immediatamente a disposizione in formato elettronico le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e ai paragrafi 2 e 3 a tutte le autorità competenti.

Tali informazioni possono essere utilizzate esclusivamente dalle autorità competenti a fini di sorveglianza del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e delle informazioni per i consumatori nell'ambito degli articoli 25, 26 e 27.

6. La Commissione mette immediatamente a disposizione in formato elettronico le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ai centri antiveleno o organismi analoghi, qualora tali centri o organismi siano stati istituiti dagli Stati membri.

Le suddette informazioni possono essere utilizzate esclusivamente da tali organismi a fini di trattamento medico.

7. Qualora le informazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 subiscano modifiche, la persona responsabile o il distributore forniscono quanto prima il relativo aggiornamento.

8. La Commissione, tenendo conto del progresso tecnico-scientifico e delle specifiche esigenze di sorveglianza del mercato, può modificare i paragrafi da 1 a 7 aggiungendovi altri requisiti.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

CAPO IV

RESTRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE SOSTANZE

Articolo 14

Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati

1. Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:

a) sostanze vietate:

— sostanze vietate di cui all'allegato II;

b) sostanze soggette a restrizioni:

— sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III;

c) coloranti:

i) coloranti diversi da quelli elencati nell'allegato IV e coloranti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato, ad eccezione dei prodotti per la colorazione dei capelli di cui al paragrafo 2;

ii) fatte salve la lettera b), la lettera d), punto i) e la lettera e), punto i), sostanze elencate nell'allegato IV ma non destinate ad essere impiegate come coloranti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

d) conservanti:

i) conservanti diversi da quelli elencati nell'allegato V e conservanti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;

ii) fatte salve la lettera b), la lettera c), punto i) e la lettera e), punto i), sostanze elencate nell'allegato V ma non destinate ad essere impiegate come conservanti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

e) filtri UV:

i) Filtri UV diversi da quelli elencati nell'Allegato VI e filtri UV ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;

ii) fatte salve la lettera b), la lettera c), punto i), e la lettera d), punto i), sostanze elencate nell'allegato VI ma non destinate ad essere impiegate come filtri UV, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

2. In seguito ad una decisione della Commissione relativa all'estensione dell'ambito d'applicazione dell'allegato IV ai prodotti per la colorazione dei capelli, tali prodotti non possono contenere coloranti destinati a colorare i capelli diversi da quelli elencati nell'allegato IV e coloranti destinati a colorare i capelli che sono elencati in tale allegato ma non vengono impiegati in modo conforme alle condizioni ivi indicate.

La decisione della Commissione di cui al primo comma, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Articolo 15

Sostanze classificate come sostanze CMR

1. L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 2, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato. Tuttavia, una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del CSSC e dichiarata sicura per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento.

2. L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR 1A o 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato.

Tuttavia le suddette sostanze possono essere eccezionalmente impiegate nei prodotti cosmetici se, successivamente alla loro classificazione come sostanze CMR 1A o 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, vengono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) sono conformi alle prescrizioni relative alla sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾;
- b) non sono disponibili sostanze alternative adeguate, come documentato nell'analisi delle alternative;
- c) l'applicazione è fatta per un uso particolare della categoria di prodotti con un'esposizione conosciuta; nonché
- d) sono state valutate e ritenute sicure dal CSSC per l'impiego nei prodotti cosmetici, in particolare in vista dell'esposizione a detti prodotti e tenendo in considerazione l'esposizione complessiva derivante da altre fonti, tenendo particolarmente conto dei gruppi di popolazione vulnerabili.

Per evitare l'uso improprio del prodotto cosmetico va prevista un'etichettatura specifica a norma dell'articolo 3 del presente regolamento, tenendo conto degli eventuali rischi connessi alla presenza di sostanze pericolose e delle vie di esposizione.

Per attuare il presente paragrafo la Commissione modifica gli allegati del presente regolamento nel rispetto della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento entro quindici mesi dall'inserimento delle sostanze in questione nell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 32, paragrafo 4 del presente regolamento.

La Commissione incarica il CSSC di eseguire una nuova valutazione delle sostanze in questione non appena emergono preoccupazioni riguardo alla sicurezza e comunque al più tardi cinque anni dopo l'inclusione delle sostanze negli allegati da III a VI del presente regolamento e successivamente almeno ogni cinque anni.

3. Entro il 11 gennaio 2012, la Commissione garantisce che siano elaborate linee guida adeguate al fine di consentire un approccio armonizzato allo sviluppo e all'utilizzo delle stime di esposizione complessiva in sede di valutazione della sicurezza dell'impiego delle sostanze CMR. Tali linee guida sono elaborate in

consultazione con il CSSC, l'ECHA, l'EFSA e altre parti interessate facendo ricorso, se del caso, alle migliori prassi pertinenti.

4. Una volta disponibili criteri concordati a livello comunitario o internazionale per l'identificazione delle sostanze alteranti il sistema endocrino, o al più tardi il 11 gennaio 2015, la Commissione riesamina quest'ultimo per quanto riguarda le sostanze alteranti il sistema endocrino.

Articolo 16

Nanomateriali

1. Per ogni prodotto cosmetico contenente nanomateriali è assicurato un livello elevato di protezione della salute umana.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai nanomateriali utilizzati come coloranti, filtri UV o conservanti disciplinati all'articolo 14, a meno che non sia espressamente specificato.

3. Oltre alla notifica di cui all'articolo 13, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in formato elettronico sei mesi prima dell'immissione sul mercato, tranne quando detti prodotti sono già stati immessi sul mercato dalla medesima persona responsabile prima del 11 gennaio 2013.

In quest'ultimo caso, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali immessi sul mercato sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in formato elettronico tra il 11 gennaio 2013 e il 11 luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all'articolo 13.

Il primo e il secondo comma non si applicano ai prodotti cosmetici contenenti nanomateriali in conformità ai requisiti di cui all'allegato III.

Le informazioni notificate alla Commissione includono quanto meno i punti seguenti:

- a) l'identificazione del nanomateriale compresi la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI;
- b) la descrizione del nanomateriale comprese la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche;
- c) una stima della quantità di nanomateriale contenuto nei prodotti cosmetici che si prevede di immettere sul mercato per anno;
- d) il profilo tossicologico del nanomateriale;
- e) i dati sulla sicurezza del nanomateriale relativi alla categoria del prodotto cosmetico in cui detto nanomateriale è usato;
- f) le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

La persona responsabile può designare tramite mandato scritto un'altra persona fisica o giuridica per la notifica dei nanomateriali e ne informa la Commissione.

La Commissione fornisce un numero di riferimento per la presentazione del profilo tossicologico, che può sostituire l'informazione da notificare ai sensi della lettera d).

4. Nel caso in cui nutra preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un nanomateriale, la Commissione chiede immediatamente al CSSC di esprimere un parere concernente la sicurezza di tali nanomateriali per l'uso nelle pertinenti categorie di prodotti cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. La Commissione rende pubbliche tali informazioni. Il CSSC formula il suo parere entro sei mesi dalla richiesta della Commissione. Qualora il CSSC riscontri che mancano dati necessari, la Commissione chiede alla persona responsabile di fornire tali dati entro un termine ragionevole esplicitamente indicato, non prorogabile. Il CSSC formula il suo parere finale entro sei mesi dalla presentazione dei dati aggiuntivi. Il parere del CSSC è messo a disposizione del pubblico.

5. Qualora nutra qualsiasi preoccupazione riguardo alla sicurezza, la Commissione può invocare in qualsiasi momento la procedura di cui al paragrafo 4, ad esempio in seguito a nuove informazioni fornite da terzi.

6. Tenendo conto del parere del CSSC e qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana, inclusi i casi in cui i dati sono insufficienti, la Commissione può modificare gli allegati II e III.

7. La Commissione, tenendo conto del progresso tecnico-scientifico, può modificare il paragrafo 3 aggiungendovi altri requisiti.

8. Le misure di cui ai paragrafi 6 e 7, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

9. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 4.

10. Le seguenti informazioni sono rese disponibili dalla Commissione:

- a) Entro il 11 gennaio 2014, la Commissione mette a disposizione un catalogo di tutti i nanomateriali utilizzati nei prodotti cosmetici immessi sul mercato, compresi quelli utilizzati come coloranti, filtri UV e conservanti in una sezione separata, indicando le categorie dei prodotti cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. In seguito detto catalogo è regolarmente aggiornato e messo a disposizione del pubblico.
- b) La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di verifica annuale, recante informazioni sull'evoluzione dell'utilizzazione di nanomateriali nei prodotti cosmetici nella Comunità, compresi quelli usati come

coloranti, filtri UV e conservanti in una sezione separata. La prima relazione è presentata entro il 11 luglio 2014. L'aggiornamento della relazione riepiloga, in particolare, i nuovi nanomateriali nelle nuove categorie di prodotti cosmetici, il numero di notifiche, i progressi compiuti nella messa a punto di metodi di valutazione specifici per i nanomateriali e di guide alla valutazione della sicurezza, nonché informazioni sui programmi di cooperazione internazionale.

11. La Commissione riesamina periodicamente alla luce dei progressi scientifici le disposizioni del presente regolamento relative ai nanomateriali e, se del caso, propone modifiche appropriate di tali disposizioni.

La prima revisione è effettuata entro il 11 luglio 2018.

Articolo 17

Tracce di sostanze vietate

La presenza involontaria di una quantità ridotta di una sostanza vietata, derivante da impurezze degli ingredienti naturali o sintetici, dal procedimento di fabbricazione, dall'immagazzinamento, dalla migrazione dall'imballaggio e che è tecnicamente inevitabile nonostante l'osservanza di buone pratiche di fabbricazione, è consentita a condizione che tale presenza sia in conformità dell'articolo 3.

CAPO V

SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Articolo 18

Sperimentazione animale

1. Fatti salvi gli obblighi generali derivanti dall'articolo 3, è vietato quanto segue:

- a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
- b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
- c) la realizzazione, all'interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento;

d) la realizzazione, all'interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, dopo la data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ⁽¹⁾, o nell'allegato VIII del presente regolamento.

2. La Commissione, previa consultazione del CSSC e del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) e tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE, ha stabilito calendari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), comprese le scadenze per la graduale soppressione dei vari esperimenti. I calendari sono stati messi a disposizione del pubblico il 1° ottobre 2004 e sono stati trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il periodo di attuazione è stato limitato all'11 marzo 2009 in relazione al paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Per quanto riguarda gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi, il periodo di attuazione è limitato all'11 marzo 2013 in relazione al paragrafo 1, lettere a) e b).

La Commissione studia le possibili difficoltà tecniche per quanto riguarda il rispetto del divieto in relazione agli esperimenti concernenti, in particolare, la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi. Le informazioni sui risultati provvisori e finali di tali studi figurano nelle relazioni annuali di cui all'articolo 35.

Sulla base di tali relazioni annuali, i calendari stabiliti a norma del primo comma hanno potuto essere adeguati fino all'11 marzo 2009 in relazione al primo comma e possono essere adeguati fino all'11 marzo 2013 in relazione al secondo comma e previa consultazione degli organismi di cui al primo comma.

La Commissione studia i progressi e il rispetto delle scadenze nonché eventuali difficoltà tecniche che ostacolano il rispetto del divieto. Le informazioni sui risultati provvisori e definitivi dagli studi della Commissione figurano nella relazione annuale di cui all'articolo 35. Qualora tali studi concludano, al più tardi entro due anni prima della scadenza del limite massimo indicato al secondo comma, che, per motivi tecnici, uno o più esperimenti di cui al suddetto comma non saranno messi a punto e convalidati prima della scadenza del periodo di cui al secondo comma, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio e presenta una proposta legislativa conformemente all'articolo 251 del trattato.

In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di accordare una deroga al paragrafo 1. La richiesta contiene una valutazione della

situazione e indica le misure necessarie. Su tale base la Commissione, previa consultazione del CSSC, può autorizzare con una decisione motivata la deroga. Tale autorizzazione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati.

Una deroga può essere accordata soltanto se:

- a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;
- b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

La decisione di autorizzazione, le relative condizioni e il risultato finale raggiunto formano parte integrante della relazione annuale presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 35.

Le misure di cui al sesto comma, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

3. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 20:

- a) «prodotto cosmetico finito» indica il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato e messo a disposizione dell'utilizzatore finale, ovvero il suo prototipo;
- b) «prototipo» indica il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

CAPO VI

INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

Articolo 19

Etichettatura

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l'imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo. Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto è messo in evidenza. Per i prodotti cosmetici importati è specificato il paese di origine;

⁽¹⁾ GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.

b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;

c) la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, resterà conforme all'articolo 3 («data di durata minima»).

La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull'imballaggio sono precedute dal simbolo indicato al punto 3 dell'allegato VII oppure dalla dicitura: «Usare preferibilmente entro».

La data di durata minima è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l'apertura non è rilevante, tramite il simbolo indicato al punto 2 dell'allegato VII, seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni);

d) le precauzioni particolari per l'impiego, almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale;

e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione può figurare solamente sull'imballaggio;

f) la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;

g) l'elenco degli ingredienti. Tali informazioni possono figurare unicamente sull'imballaggio. L'elenco viene preceduto dal termine «ingredients».

Ai fini del presente articolo «an ingredient» indica una qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto cosmetico durante il procedimento di fabbricazione. Tuttavia, non sono considerate ingredienti:

- i) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate,
- ii) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito.

I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono indicati con il termine «parfum» o «aroma». Inoltre, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna «Altre» dell'allegato III figura nell'elenco degli ingredienti oltre ai termini parfum e aroma.

Nell'elenco gli ingredienti sono indicati in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione nel prodotto cosmetico. Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all'1 % possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all'1 %.

Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.

I coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti cosmetici. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, possono essere menzionati tutti i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-». Se del caso, è utilizzata la nomenclatura CI (Colour Index).

2. Qualora sia impossibile dal punto di vista pratico indicare sull'etichetta le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e g), vale quanto segue:

- le informazioni sono indicate su un foglio, su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico;
- a meno che sia inattuabile, un riferimento alle suddette informazioni figura, in forma abbreviata oppure con il simbolo di cui all'allegato VII, punto 1, da indicare sul recipiente o sull'imballaggio per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d) e sull'imballaggio per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).

3. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, sia praticamente impossibile far figurare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g) su un'etichetta, una fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette informazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.

4. Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.

5. La lingua nella quale vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), e ai paragrafi 2, 3 e 4, è determinata dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell'utilizzatore finale.

6. Nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), va indicata la denominazione comune degli ingredienti contenuta nel glossario di cui all'articolo 33. Qualora non sia disponibile una denominazione comune per un determinato ingrediente, va impiegato un termine contenuto in una nomenclatura generalmente riconosciuta.

Articolo 20

Dichiarazioni relative al prodotto

1. In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, stabilisce un piano d'azione riguardante le dichiarazioni utilizzate e fissa le priorità per determinare criteri comuni che giustificano l'utilizzo di una dichiarazione.

Dopo aver consultato il CSSC o altre autorità pertinenti, la Commissione adotta un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2005/29/CE.

Entro il 11 luglio 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente l'uso delle dichiarazioni sulla base dei criteri comuni adottati ai sensi del secondo comma. Se la relazione conclude che le dichiarazioni utilizzate relativamente ai prodotti cosmetici non sono conformi ai criteri comuni, la Commissione adotta misure adeguate per assicurare la conformità in cooperazione con gli Stati membri.

3. La persona responsabile può indicare sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto cosmetico che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto cosmetico finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.

Articolo 21

Accesso del pubblico alle informazioni

Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, la persona responsabile garantisce che le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e aromatici, il nome e il numero di codice del composto e l'identità del fornitore, nonché le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall'uso del prodotto cosmetico siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo.

Le informazioni quantitative relative alla composizione del prodotto cosmetico che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

CAPO VII

SORVEGLIANZA DEL MERCATO

Articolo 22

Controllo all'interno del mercato

Gli Stati membri vigilano sul rispetto del presente regolamento attraverso controlli all'interno del mercato dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato. Essi eseguono i dovuti controlli su scala adeguata dei prodotti cosmetici e degli operatori economici, tramite la documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati.

Gli Stati membri vigilano altresì sul rispetto dei principi delle buone pratiche di fabbricazione.

Gli Stati membri conferiscono alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire a tali autorità di espletare i loro compiti in modo adeguato.

Gli Stati membri riesaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali riesami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i loro risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione e sono messi a disposizione del pubblico mediante comunicazione elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.

Articolo 23

Informazioni sugli effetti indesiderabili gravi

1. In caso di effetti indesiderabili gravi, la persona responsabile e i distributori notificano quanto prima alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stati riscontrati effetti indesiderabili gravi:

- a) tutti gli effetti indesiderabili gravi a lei noti o che si possono ragionevolmente presumere a lei noti;

- b) il nome del prodotto cosmetico in questione, che ne permetta l'identificazione specifica;
- c) le eventuali misure correttive da lei adottate.

2. Qualora la persona responsabile notifichi effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri.

3. Qualora i distributori notifichino effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla persona responsabile.

4. Qualora utilizzatori finali o professionisti del settore sanitario notifichino effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni sul prodotto cosmetico in questione alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla persona responsabile.

5. Le autorità competenti possono fare uso delle informazioni di cui al presente articolo nell'ambito della sorveglianza all'interno del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e delle informazioni per i consumatori nel quadro degli articoli 25, 26 e 27.

Articolo 24

Informazioni sulle sostanze

Qualora sorgano seri dubbi in merito alla sicurezza di qualsiasi sostanza contenuta nei prodotti cosmetici, le autorità competenti degli Stati membri nei quali sono stati messi a disposizione sul mercato i prodotti contenenti tali sostanze possono chiedere alla persona responsabile, con una domanda motivata, di produrre un elenco di tutti i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze per i quali la persona è responsabile. Nell'elenco viene indicata la concentrazione di tali sostanze nei prodotti cosmetici.

Le autorità competenti possono fare uso delle informazioni di cui al presente articolo nell'ambito della sorveglianza all'interno del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e delle informazioni per i consumatori nel quadro degli articoli 25, 26 e 27.

CAPO VIII

NON CONFORMITÀ, CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Articolo 25

Non conformità da parte della persona responsabile

1. Fatto salvo il paragrafo 4, le autorità competenti chiedono alla persona responsabile di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il

prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a renderlo oggetto di richiamo entro un limite di tempo espressamente indicato, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme ad anche uno solo dei seguenti elementi:

- a) buona pratica di fabbricazione di cui all'articolo 8;
- b) valutazione della sicurezza di cui all'articolo 10;
- c) prescrizioni relative alla documentazione informativa sul prodotto di cui all'articolo 11;
- d) disposizioni su campionamento e analisi di cui all'articolo 12,
- e) prescrizioni relative alla notifica di cui agli articoli 13 e 16;
- f) restrizioni applicabili a determinate sostanze, di cui agli articoli 14, 15 e 17;
- g) prescrizioni relative alla sperimentazione animale di cui all'articolo 18;
- h) prescrizioni relative all'etichettatura di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 5 e 6;
- i) prescrizioni relative alle dichiarazioni sul prodotto di cui all'articolo 20;
- j) accesso del pubblico alle informazioni di cui all'articolo 21;
- k) informazioni sugli effetti indesiderabili gravi di cui all'articolo 23;
- l) obblighi di informazione sulle sostanze di cui all'articolo 24.

2. Se del caso, un'autorità competente notifica all'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona responsabile è stabilita i provvedimenti che hanno chiesto di adottare alla persona responsabile.

3. La persona responsabile deve garantire che i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano adottati per tutti i prodotti in questione che sono stati messi a disposizione sul mercato in tutta la Comunità.

4. In caso di rischi gravi per la salute umana, qualora le autorità competenti ritengano che la non conformità non si limiti al territorio dello Stato membro nel quale il prodotto cosmetico è stato messo a disposizione sul mercato, esse informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare alla persona responsabile.

5. Le autorità competenti adottano tutti i provvedimenti adeguati volti a vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato del prodotto cosmetico o a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo nei casi seguenti:

- a) quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana; oppure

- b) qualora la persona responsabile non adotti tutte le misure necessarie entro i limiti di tempo di cui al paragrafo 1.

Nei casi di rischi gravi per la salute umana, le autorità competenti informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri senza indugio delle misure adottate.

6. In assenza di rischi gravi per la salute umana, qualora la persona responsabile non adotti tutti i provvedimenti adeguati, le autorità competenti informano tempestivamente le autorità competenti dello Stato membro nel quale la persona responsabile è stabilita circa i provvedimenti adottati.

7. Ai fini dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾.

Si applicano inoltre l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE e l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti ⁽²⁾.

Articolo 26

Non conformità da parte dei distributori

Le autorità competenti chiedono ai distributori di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo entro un limite di tempo ragionevole, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme agli obblighi di cui all'articolo 6.

Articolo 27

Clausola di salvaguardia

1. Nel caso di prodotti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, ove un'autorità competente constati, o abbia validi motivi per temere, che uno o più prodotti cosmetici resi disponibili sul mercato presentano o potrebbero presentare rischi gravi per la salute umana, essa adotta tutte le misure temporanee adeguate al fine di garantire che il prodotto o i prodotti in questione siano ritirati, richiamati o ne venga comunque limitata la disponibilità.

2. L'autorità competente comunica immediatamente alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri le misure adottate ed eventuali informazioni che le motivano.

Ai fini del primo comma viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE.

Si applica l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE.

3. La Commissione deve stabilire quanto prima se le misure temporanee di cui al paragrafo 1 siano giustificate o meno. A tal fine la Commissione deve consultare le parti interessate, gli Stati membri e il CSSC, qualora possibile.

4. Se le misure temporanee sono giustificate, si applica l'articolo 31, paragrafo 1.

5. Se le misure temporanee non sono giustificate, la Commissione ne informa gli Stati membri e le autorità competenti interessate abrogano le misure temporanee in questione.

Articolo 28

Buone prassi amministrative

1. Le decisioni adottate a norma degli articoli 25 e 27 devono indicare i motivi esatti sui quali sono basate. Tali decisioni sono notificate senza indugio dalle autorità competenti alla persona responsabile informandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale in vigore nello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali mezzi di ricorso.

2. Ad eccezione di quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana, la persona responsabile ha la possibilità di presentare il proprio parere prima che venga adottata qualsiasi decisione.

3. Se del caso, le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano al distributore per qualsiasi decisione adottata conformemente agli articoli 26 e 27.

CAPO IX

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 29

Cooperazione tra le autorità competenti

1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione per garantire l'adeguata applicazione e la debita esecuzione del presente regolamento e si trasmettono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione uniforme del presente regolamento.

2. La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità competenti al fine di coordinare l'applicazione uniforme del presente regolamento.

3. La cooperazione può avvenire nel quadro di iniziative elaborate a livello internazionale.

⁽¹⁾ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

*Articolo 30***Cooperazione per la verifica della documentazione informativa sul prodotto**

Le autorità competenti degli Stati membri nei quali i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato possono chiedere alle autorità competenti degli Stati membri nei quali la documentazione informativa sul prodotto è tenuta ad immediata disposizione di verificare se tale documentazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e se le informazioni ivi contenute forniscano le prove della sicurezza del prodotto cosmetico.

Le autorità competenti richiedenti devono motivare la loro richiesta.

In seguito a tale richiesta le autorità competenti eseguono quanto prima e alla luce del grado di urgenza la verifica ed informano l'autorità competente richiedente in merito ai risultati.

CAPO X**MISURE DI ATTUAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 31***Modifica degli allegati**

1. Qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici e tali rischi debbano essere affrontati a livello comunitario, la Commissione, dopo aver consultato il CSSC, modifica gli allegati da II a VI di conseguenza.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 32, paragrafo 4.

2. Dopo aver consultato il CSSC la Commissione può modificare gli allegati da III a VI e VIII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

3. Dopo aver consultato il CSSC la Commissione può modificare l'allegato I qualora ciò sia necessario a garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici immessi sul mercato.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

*Articolo 32***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti cosmetici.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

*Articolo 33***Glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti**

La Commissione compila e tiene aggiornato un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti. A tale scopo, la Commissione tiene conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI). Il glossario non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego è autorizzato nei prodotti cosmetici.

La denominazione comune degli ingredienti va impiegata nell'etichettatura dei prodotti cosmetici immessi sul mercato al più tardi dodici mesi dopo la pubblicazione del glossario nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Articolo 34***Autorità competenti, centri antiveleno e organismi analoghi**

1. Gli Stati membri designano le loro autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi delle autorità di cui al paragrafo 1 e dei centri veleni o simili organismi di cui all'articolo 13, paragrafo 6. Le modifiche di tali informazioni vanno altresì comunicate alla Commissione, se del caso.

3. La Commissione compila e tiene aggiornato un elenco delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 e lo rende accessibile al pubblico.

*Articolo 35***Relazione annuale sulla sperimentazione animale**

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione:

1) sui progressi realizzati in materia di messa a punto, convalida e legalizzazione di metodi alternativi. La relazione contiene dati precisi sul numero e il tipo di sperimentazioni relative a prodotti cosmetici effettuate sugli animali. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali dati, in aggiunta alla raccolta di dati statistici imposta loro dalla direttiva 86/609/CEE. La Commissione assicura in particolare la messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi di sperimentazione che non utilizzano animali vivi;

- 2) sui progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall'OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di favorire il riconoscimento, da parte dei paesi terzi, dei risultati di test di sicurezza effettuati nella Comunità con metodi alternativi, segnatamente nel quadro degli accordi di cooperazione fra la Comunità e tali paesi;
- 3) sul modo in cui le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese sono state prese in considerazione.

Articolo 36

Obiezione formale contro le norme armonizzate

1. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma armonizzata non soddisfi interamente i requisiti stabiliti dalle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE con le relative motivazioni. Il comitato esprime senza indugio il suo parere.
2. A seguito del parere espresso dal comitato la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento alla norma armonizzata in questione.
3. La Commissione ne informa gli Stati membri e l'organismo europeo di normalizzazione in questione. Se necessario, la Commissione chiede la revisione delle norme armonizzate in questione.

Articolo 37

Sanzioni

Gli Stati membri definiscono le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 11 luglio 2013 e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

Articolo 38

Abrogazione

La direttiva 76/768/CEE è abrogata a partire dal 11 luglio 2013, ad eccezione dell'articolo 4 ter che è abrogato dal 1° dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IX, parte B.

Tuttavia, le autorità competenti continuano a tenere a disposizione le informazioni ricevute a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 76/768/CEE e le persone responsabili continuano a tenere ad immediata disposizione le informazioni raccolte a norma dell'articolo 7 bis di tale direttiva fino al 11 luglio 2020.

Articolo 39

Disposizioni transitorie

In deroga alla direttiva 76/768/CEE, i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 11 luglio 2013.

A decorrere dal 11 gennaio 2012, in deroga alla direttiva 76/768/CEE, le notifiche eseguite a norma dell'articolo 13 del presente regolamento sono considerate conformi all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 7 bis, paragrafo 4 di tale direttiva.

Articolo 40

Entrata in vigore e data di applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].
2. Esso si applica a decorrere dal 11 luglio 2013, ad eccezione:
 - dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, che si applica a decorrere dal 1° dicembre 2010, e degli articoli 14, 31 e 32 se necessari all'applicazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2; nonché
 - dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, che si applica a decorrere dal 11 gennaio 2013.

ALLEGATO I

RELAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO COSMETICO

La relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici contiene, almeno, gli elementi seguenti:

PARTE A – Informazioni sulla sicurezza del prodotto cosmetico**1. Composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti cosmetici**

La composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico, inclusa l'identità chimica delle sostanze (incl. denominazione chimica, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, ove possibile) e la loro funzione prevista. Per i composti odoranti e aromatici, nome e numero di codice del composto nonché identità del fornitore.

2. Caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico

Le caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze o delle miscele, nonché del prodotto cosmetico.

La stabilità del prodotto cosmetico in condizioni di stoccaggio ragionevolmente prevedibili.

3. Qualità microbiologica

Le specifiche microbiologiche della sostanza o miscela e del prodotto cosmetico. Va prestata particolare attenzione ai prodotti cosmetici da impiegare nella zona perioculare, sulle membrane mucose in generale, sulla cute lesa, su bambini di età inferiore a tre anni, su persone anziane e persone che evidenziano deficit del sistema immunitario.

Risultati del challenge test per la verifica della capacità di conservazione.

4. Impurezze, tracce, informazioni sul materiale d'imballaggio

La purezza delle sostanze e delle miscele.

Qualora siano presenti tracce di sostanze vietate, prova della loro inevitabilità tecnica.

Le caratteristiche pertinenti del materiale da imballaggio, in particolare purezza e stabilità.

5. Uso normale e ragionevolmente prevedibile

L'uso normale e ragionevolmente prevedibile del prodotto. In tale ambito vanno fornite motivazioni tenendo presenti in particolare le avvertenze ed altre spiegazioni sull'etichettatura del prodotto.

6. Esposizione al prodotto cosmetico

Dati sull'esposizione al prodotto cosmetico, che tengano conto dei risultati di cui alla sezione 5 riguardanti

(1) la sede di applicazione;

(2) l'estensione della superficie di applicazione;

(3) la quantità di prodotto applicata;

(4) la durata e la frequenza d'uso;

(5) le vie di esposizione normali e ragionevolmente prevedibili;

(6) la popolazione target (o esposta). Va tenuto conto anche dell'esposizione potenziale di una determinata popolazione.

Nel calcolo dell'esposizione va tenuto conto anche degli effetti tossicologici da considerare (ad es. potrebbe essere necessario calcolare l'esposizione per unità di superficie cutanea o per unità di peso corporeo). Sarebbe opportuno tenere conto anche dell'eventuale esposizione secondaria attraverso vie diverse da quelle conseguenti all'applicazione diretta (ad es. inalazione involontaria di spray, ingestione involontaria di prodotti da applicare sulle labbra, ecc.).

Va tenuto conto in particolare anche degli eventuali effetti sull'esposizione dovuti alle dimensioni delle particelle.

7. Esposizione alle sostanze

Dati sull'esposizione alle sostanze contenute nel prodotto cosmetico per le soglie tossicologiche pertinenti, tenendo conto delle informazioni di cui alla sezione 6.

8. Profilo tossicologico delle sostanze

Fatto salvo l'articolo 18, il profilo tossicologico della sostanza contenuta nel prodotto cosmetico per tutte le soglie tossicologiche pertinenti. Va dedicata particolare attenzione alla valutazione della tossicità locale (irritazione cutanea ed oculare), alla sensibilizzazione cutanea e, nel caso dell'assorbimento di radiazioni UV, va esaminata anche la tossicità fotoindotta.

Tutte le vie di assorbimento tossicologiche significative vanno considerate, così come gli effetti sistemici, e va calcolato il margine di sicurezza in base al livello al quale non si osservano effetti nocivi (NOAEL - no-observed-adverse-effect level). L'assenza di tali informazioni va debitamente motivata.

Va tenuto conto in particolare anche degli eventuali effetti sul profilo tossicologico dovuti a

- dimensioni delle particelle, compresi i nanomateriali;
- impurezze delle sostanze e delle materie prime utilizzate; e
- interazione tra sostanze.

L'eventuale applicazione del metodo «read-across» va debitamente documentata e motivata.

Le fonti d'informazione vanno identificate chiaramente.

9. Effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi

Tutti i dati disponibili sugli effetti indesiderabili e sugli effetti indesiderabili gravi connessi al prodotto cosmetico o, se del caso, ad altri prodotti cosmetici. Essa comprende dati statistici.

10. Informazioni sul prodotto cosmetico

Altre informazioni pertinenti, ad esempio studi disponibili, effettuati su volontari, o i risultati debitamente confermati e comprovati delle valutazioni dei rischi effettuate in altri ambiti pertinenti.

PARTE B – Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici

1. Conclusioni della valutazione

Dichiarazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico in relazione all'articolo 3.

2. Avvertenze ed istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta

Dichiarazione relativa alla necessità di indicare sull'etichetta tutte le avvertenze e le istruzioni per l'uso particolari, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera d).

3. Motivazione

Spiegazione della motivazione scientifica alla base delle conclusioni della valutazione di cui alla sezione 1 e della dichiarazione di cui alla sezione 2. La spiegazione deve fondarsi sulle descrizioni di cui alla parte A. Ove opportuno vanno valutati e discussi margini di sicurezza.

Va effettuata, fra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna.

Vanno valutate le eventuali interazioni tra le sostanze contenute nel prodotto cosmetico.

Vanno inoltre fornite le motivazioni della considerazione o non considerazione dei vari profili tossicologici.

Infine è necessario tenere conto degli impatti della stabilità sulla sicurezza del prodotto cosmetico.

4. Informazioni sul valutatore e approvazione della parte B

Nome e indirizzo del valutatore della sicurezza.

Prova delle qualifiche del valutatore della sicurezza.

Data e firma del valutatore della sicurezza.

Preambolo agli allegati da II a VI

- (1) Ai fini degli allegati da II a VI:
- a) «prodotto da sciacquare» significa un prodotto cosmetico destinato a essere rimosso dopo l'applicazione sulla cute, le zone pilifere o le membrane mucose;
 - b) «prodotto da non sciacquare» significa un prodotto cosmetico destinato a restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le membrane mucose;
 - c) «prodotto per capelli/barba e baffi» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle zone pilifere della testa o del viso, eccettuate le ciglia;
 - d) «prodotto per la pelle» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione cutanea;
 - e) «prodotto per le labbra» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle labbra;
 - f) «prodotto per il viso» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulla cute del viso;
 - g) «prodotto per le unghie» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle unghie;
 - h) «prodotto per il cavo orale» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sui denti o sulle membrane mucose della cavità orale;
 - i) «prodotto da applicare sulle membrane mucose» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle membrane mucose
 - della cavità orale,
 - intorno agli occhi,
 - o degli organi genitali esterni;
 - j) «prodotto per gli occhi» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione in zona perioculare;
 - k) «uso professionale» significa l'applicazione e l'impiego di prodotti cosmetici da parte di persone durante lo svolgimento della loro attività professionale.
- (2) Per agevolare l'identificazione delle sostanze vengono impiegati i seguenti descrittori:
- gli «international non-proprietary names» (INN) per i prodotti farmaceutici, OMS, Ginevra, agosto 1975;
 - i numeri CAS (Chemical Abstract Service numbers);
 - il numero CE, che corrisponde ai numeri dell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances – EINECS), o della lista europea delle sostanze chimiche notificate (European List of Notified Chemical Substances – ELINCS), oppure al numero di registrazione assegnato conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;
 - lo XAN, che indica il nome approvato da un paese specifico (X), ad esempio USAN che corrisponde al nome approvato dagli Stati Uniti;
 - il nome contenuto nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti di cui all'articolo 33 del presente regolamento.
- 3) Le sostanze elencate negli allegati da III a VI non comprendono i nanomateriali, salvo dove espressamente indicato.
-

ALLEGATO II

ELENCO DELLE SOSTANZE VIETATE NEI PRODOTTI COSMETICI

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
1	Acetilammino-2 cloro-5 benzossazolo	35783-57-4	
2-	acetossietil trimetilammonio) idrossido (acetilcolina) e suoi sali	51-84-3	200-128-9
3	Deanoli aceglumas (INN)	3342-61-8	222-085-5
4	Spironolactonum (INN)	52-01-7	200-133-6
5	Acido [4-(4-idrossi-3-iodofenossi)-3,5-diiodofenil]acetico (tiratricol (INN)) e suoi Sali	51-24-1	200-086-1
6	Methotrexatum(INN)	59-05-2	200-413-8
7	Acidum aminocaproicum (INN) e suoi Sali	60-32-2	200-469-3
8	Cinchophenum (INN), suoi sali, derivati e sali dei suoi derivati	132-60-5	205-067-1
9	Acidum thyropropicum (INN) e suoi sali	51-26-3	
10	Acido tricloracetico	76-03-9	200-927-2
11	<i>Aconitum napellus</i> L. (foglie, radici e preparati)	84603-50-9	283-252-6
12	Aconitina (alcaloide principale dell' <i>Aconitum napellus</i> L.) e suoi sali	302-27-2	206-121-7
13	<i>Adonis vernalis</i> L.e suoi preparati	84649-73-0	283-458-6
14	Epinephrinum(INN)	51-43-4	200-098-7
15	Alcaloidi dei <i>Rauwolfia serpentina</i> e loro Sali	90106-13-1	290-234-1
16	Alcoli acetilenici, loro esteri, loro eteri ossidi e loro Sali		
17	Isoprenalinum (INN)	7683-59-2	231-687-7
18	Allile, isotiocianato d'	57-06-7	200-309-2
19	Alloclamidum (INN) e suoi sali	5486-77-1	
20	Nalorphinum (INN), suoi sali e suoi eteri	62-67-9	200-546-1
21	Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso centrale: tutte le sostanze contenute nel primo elenco di medicinali, riportato nella risoluzione A.P. (69) 2 del Consiglio d'Europa, rilasciate dietro prescrizione medica	300-62-9	206-096-2
22	Amminobenzene, suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati (Anilina)	62-53-3	200-539-3
23	Betoxycainum (INN) e suoi sali	3818-62-0	
24	Zoxazolaminum(INN)	61-80-3	200-519-4
25	Procainamidum (INN), suoi sali e suoi derivati	51-06-9	200-078-8
26	Amminodifenile, di-(Benzidina)	92-87-5	202-199-1
27	Tuaminoheptanum (INN), suoi isomeri e suoi sali	123-82-0	204-655-5
28	Octodrinum (INN) e suoi sali	543-82-8	208-851-1
29	Ammino-2 bis-(metossi-4 fenil) 1-2 etanolo e suoi sali	530-34-7	
30	1-3-dimetilpentalamina (Ammino-2 metil-4 esano) e suoi sali	105-41-9	203-296-1
31	Ammino-4 salicilico, acido e suoi sali	65-49-6	200-613-5
32	Amminotoluene, suoi isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati	26915-12-8	248-105-2

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
33	Amminoxileni, loro isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati	1300-73-8	215-091-4
34	Imperatorine (metil-3' buteno-2' xilossi) 9 osso-7 furo (3,2 g) cromo	482-44-0	207-581-1
35	<i>Ammi majus</i> L. e suoi preparati	90320-46-0	291-072-4
36	Amilene cloruro (dicloro-2,3 metil-2 butano)	507-45-9	
37	Androgena (sostanze ad attività)		
38	Antracene (olio di)	120-12-7	204-371-1
39	Antibiotici ---		
40	Antimonio e suoi composti	7440-36-0	231-146-5
41	<i>Apocynum cannabinum</i> L. e suoi preparati	84603-51-0	283-253-1
42	5, 6, 6a, 7-Tetraidro-6-metil-4 H-dibenzo [di, g] chinolina-10, 11-diol. (Apomorfina) e suoi sali	58-00-4	200-360-0
43	Arsenico e suoi composti	7440-38-2	231-148-6
44	<i>Atropa belladonna</i> L. e suoi preparati	8007-93-0	232-365-9
45	Atropina, suoi sali e suoi derivati	51-55-8	200-104-8
46	Bario (sali di), esclusi il solfato di bario, il solfuro di bario alle condizioni previste nell'allegato III, le lacche, i pigmenti e i sali dei coloranti indicati nell'elenco dell'allegato IV		
47	Benzene	71-43-2	200-753-7
48	Benzimidazolone	615-16-7	210-412-4
49	Benzo-azepina e dibenzoazepina, suoi sali e derivati	12794-10-4	
50	2-(dimetilamino) metil-2-butanol-benzoato e suoi sali (Amilocaina)	644-26-8	211-411-1
51	Benzoil-trimetil-Ossipiperidina (Eucaina) e suoi sali	500-34-5	
52	Isocarboxazidum (INN)	59-63-2	200-438-4
53	Bendroflumethiazidum (INN) e suoi derivati	73-48-3	200-800-1
54	Berillio e suoi composti	7440-41-7	231-150-7
55	Bromo elementare	7726-95-6	231-778-1
56	Bretylii tosilas (INN)	61-75-6	200-516-8
57	Carbromalum (INN)	77-65-6	201-046-6
58	Bromisovalum (INN)	496-67-3	207-825-7
59	Brompheniraminum (INN) e suoi sali	86-22-6	201-657-8
60	Benzilonii brominum (INN)	1050-48-2	213-885-5
61	Tetrylammonii bromidum(INN)	71-91-0	200-769-4
62	Brucina	357-57-3	206-614-7
63	Tetracainum (INN) e suoi sali	94-24-6	202-316-6
64	Mofebutazonum (INN)	2210-63-1	218-641-1
65	Tolbutamidum(INN)	64-77-7	200-594-3
66	Carbutamidum(INN)	339-43-5	206-424-4
67	Phenylbutazom(INN)	50-33-9	200-029-0
68	Cadmio e suoi composti	7440-43-9	231-152-8
69	Cantaris vesicatoria	92457-17-5	296-298-7
70	Cantaridina	56-25-7	200-263-3

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
71	Phenprobamatum(INN)	673-31-4	211-606-1
72	Carbazolo (derivati nitrati del)		
73	Carbonio (solfo di)	75-15-0	200-843-6
74	Catalasi	9001-05-2	232-577-1
75	Cefelina e suoi Sali	483-17-0	207-591-6
76	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L. (essenza)	8006-99-3	
77	Cloralio idrato	302-17-0	206-117-5
78	Cloro elementare	7782-50-5	231-959-5
79	Chlorpropramidum(INN)	94-20-2	202-314-5
80	Spostato o soppresso		
81	Cloridrato-citrato di 2-4-diammino-azobenzene (Crizoidina, cloridrato e citrato)	5909-04-6	
82	Chlorzoxazonum(INN)	95-25-0	202-403-9
83	Clorodimetilammino metil pirimidina (Crimidina)	535-89-7	208-622-6
84	Chlorprothixenum (INN) e suoi sali	113-59-7	204-032-8
85	Clofenanidum(INN)	671-95-4	211-588-5
86	Bis-(cloroetil) metilammino-N ossido e suoi sali (Mustina N-ossido)	126-85-2	
87	Chlormethinum (INN) e suoi sali	51-75-2	200-120-5
88	Cyclophosphamidum (INN) e suoi sali	50-18-0	200-015-4
89	Mannomustinum (INN) e suoi sali	576-68-1	209-404-3
90	Butanilicainum (INN) e suoi sali	3785-21-5	
91	Chlormezanone (INN)	80-77-3	201-307-4
92	Triparanolum(INN)	78-41-1	201-115-0
93	[(Cloro-4 fenil)-2 fenil-2] acetil-2 diossio-1,3 indane] (Clorofacinone)	3691-35-8	223-003-0
94	Chlorphenoxaminum(INN)	77-38-3	
95	Phenaglycodolum (INN)	79-93-6	201-235-3
96	Cloruro di etile	75-00-3	200-830-5
97	Sali di cromo, acido cromatico e suoi sali	7440-47-3	231-157-5
98	<i>Claviceps purpurea</i> Tul., suoi alcaloidi e preparati	84775-56-4	283-885-8
99	<i>Conium maculatum</i> L. (frutti, polvere, preparati)	85116-75-2	285-527-6
100	Glycyclamidum(INN)	664-95-9	211-557-6
101	Cobalto (benzene solfonato di)	23384-69-2	
102	Colchicina, suoi sali e suoi derivati	64-86-8	200-598-5
103	Colchicoside e suoi derivati	477-29-2	207-513-0
104	<i>Colchicum autumnale</i> L. e suoi preparati	84696-03-7	283-623-2
105	Convallatossina	508-75-8	208-086-3
106	<i>Anamirta Cocculus</i> L. (frutti)		
107	<i>Croton tiglium</i> L. (olio)	8001-28-3	
108	N-(crotonilammino-4 benzene solfonil) N'-butilurea	52964-42-8	

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
109	Curaro e curarine	8063-06-7; 22260-42-0	232-511-1; 244-880-6
110	Curarizzanti di sintesi		
111	Cianidrico (acido) e suoi sali	74-90-8	200-821-6
112	Feclemina (INN); 2-(alfa-cicloesilbenzil)-N,N,N',N'-tetraetil-1,3-propandiammina	3590-16-7	
113	Cyclomenolum(INN) e suoi sali	5591-47-9	227-002-6
114	Natrii hexacyclonas(INN)	7009-49-6	
115	Hexapropymatum(INN)	358-52-1	206-618-9
116	Spostato o soppresso		
117	O,O'-diacetil N-allil normorfina	2748-74-5	
118	Pipazetatum (INN) e suoi sali	2167-85-3	218-508-8
119	(α , β -1 dibromofeniletile)-5 metil-5 idantoina	511-75-1	208-133-8
120	bis-(trimetilammonio)-1,5 pentano (sali di) per es.: Pentamethonii bromidum (INN)	541-20-8	208-771-7
121	Azamethonii bromidum (INN)	306-53-6	206-186-1
122	Cyclarbamatum (INN)	5779-54-4	227-302-7
123	Clofenotatum (INN) DDT (ISO)	50-29-3	200-024-3
124	bis-(triethylammonio)-1,6 esano (sali di) (per es.: Hexamethonii bromidum) (INN)	55-97-0	200-249-7
125	Dicloroetano (Cloruri di etilene) per es.: 1,2-dicloroetano	107-06-2	203-458-1
126	Dicloroetilene (Cloruri di acetilene) per es.: cloruro di vinilidene (1,1-dicloroetilene)	75-35-4	200-864-0
127	Lysergidum (INN) (LSD) e suoi sali	50-37-3	200-033-2
128	2-dietilamminoetil 3-drossi-4-fenilbenzoato e suoi sali	3572-52-9	222-686-2
129	Cinchocainum (INN) e suoi sali	85-79-0	201-632-1
130	Dietilammino-3 propil cinnamato	538-66-9	
131	O,O-Dietil-O-(4-nitro-fenil)-monotiofosfato (Parathion – ISO)	56-38-2	200-271-7
132	N, N'-bis (2-dietilamminoetil) ossamido bis (2-clorobenzile) (sali di) per es.: Ambenonii chloridum (INN)	115-79-7	204-107-5
133	Methyprylonum (INN) * e suoi sali	125-64-4	204-745-4
134	Digitalina e tutti gli eterosidi della digitale	752-61-4	212-036-6
135	(Diidrossi-2, 6 metil-4aza-4 esil)-7 teofillina (Xantinolo)	2530-97-4	
136	Dioxethedrinum (INN) e suoi sali	497-75-6	207-849-8
137	Piprocuararii iodidum (INN)	3562-55-8	222-627-0
138	Propyphenazonum (INN)	479-92-5	207-539-2
139	Tetrabenazinum (INN) e suoi sali	58-46-8	200-383-6
140	Captodiamum (INN)	486-17-9	207-629-1
141	Mefechlorazinum (INN) e suoi sali	1243-33-0	
142	Dimetilammina	124-40-3	204-697-4
143	(Dimetilammino)-1 [(dimetilammino)-metil]-2 butanol-2 benzoato e suoi sali	963-07-5	213-512-6
144	Methapyrilenum(INN) e suoi sali	91-80-5	202-099-8

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
145	Metamfepramonum(INN) e suoi sali	15351-09-4	239-384-1
146	Amitriptylinum (INN) e suoi sali	50-48-6	200-041-6
147	Metforminum (INN) e suoi sali	657-24-9	211-517-8
148	Isosorbidi dinitras (INN)	87-33-2	201-740-9
149	Dinitrile malonico	109-77-3	203-703-2
150	Dinitrile succinico	110-61-2	203-783-9
151	Dinitrofenoli isomeri	51-28-5 / 329-71-5 / 573-56-8 / 25550-58-7	200-087-7 / 206-348-1 / 209-357-9 / 247-096-2
152	Inproquonum (INN)	436-40-8	
153	Dimevamidum (INN) e suoi sali	60-46-8	200-479-8
154	Diphenylpyralinum (INN) e suoi sali	147-20-6	205-686-7
155	Sulfinpyrazonum (INN)	57-96-5	200-357-4
156	N-(4-Ammino-4-oso-3,3-difenil butil)-N,N-diisopropil-N-metil-ammonio (sali di) (per es.: isopropanidi iodidum (INN))	71-81-8	200-766-8
157	Benactyzinum(INN)	302-40-9	206-123-8
158	Benzatropinum (INN) e suoi sali	86-13-5	
159	Cyclizinum (INN) e suoi sali	82-92-8	201-445-5
160	Difenil-5,5 tetraidrogliossalino-4 (Doxenitoinum (INN))	3254-93-1	221-851-6
161	Probenecidum (INN)	57-66-9	200-344-3
162	Disulfiramum (INN); tiram (INN)	97-77-8/ 137-26-8	202-607-8/ 205-286-2
163	Emetina, suoi sali e suoi derivati	483-18-1	207-592-1
164	Efedrina e suoi sali	299-42-3	206-080-5
165	Oxanamidum (INN) e suoi derivati	126-93-2	
166	Eserina o fisostigmina e suoi sali	57-47-6	200-332-8
167	Esteri dell'acido p-amminobenzoico (con gruppo ammino libero), salvo quello citato nell'allegato VI		
168	Esteri della colina e della metilcolina e loro sali (INN)	67-48-1	200-655-4
169	Caramiphenum (INN) e suoi sali	77-22-5	201-013-6
170	Estere dietilfosforico del para nitrofenolo (Paraoxon - ISO)	311-45-5	206-221-0
171	Metethoheptazinum (INN) e suoi sali	509-84-2	
172	Oxypheneridinum (INN) e suoi sali	546-32-7	
173	Ethoheptazinum(INN) e suoi sali	77-15-6	201-007-3
174	Metheptazinum(INN) e suoi sali	469-78-3	
175	Methylphenidatum (INN) e suoi sali	113-45-1	204-028-6
176	Doxylaminum (INN) e suoi sali	469-21-6	207-414-2
177	Tolboxanum (INN)	2430-46-8	
178	4-Benzilossifenolo e 4-etossifenolo	103-16-2/ 622-62-8	203-083-3/ 210-748-1
179	Parethoxycainum (INN) e suoi sali	94-23-5	205-246-4
180	Fenozolonum (INN)	15302-16-6	239-339-6
181	Glutethimidum (INN) e suoi sali	77-21-4	201-012-0

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
182	Etilene (ossido di)	75-21-8	200-849-9
183	Bemegridum (INN) e suoi sali	64-65-3	200-588-0
184	Valnoctamidum (INN)	4171-13-5	224-033-7
185	Haloperidolum (INN)	52-86-8	200-155-6
186	Paramethazonum (INN)	53-33-8	200-169-2
187	Fluanisonum (INN)	1480-19-9	216-038-8
188	Trifluperidolum (INN)	749-13-3	
189	Fluoresonum (INN)	2924-67-6	220-889-0
190	Fluorouracilum (INN)	51-21-8	200-085-6
191	Fluoridrico (acido), suoi sali, suoi composti complessi e gli idrofluoruri, salvo quelli nominati nell'allegato III	7664-39-3	231-634-8
192	Furfuriltrimetilammonio (sali di) (per es.: Furtrethonii iodidum (INN))	541-64-0	208-789-5
193	Galantaminum (INN)	357-70-0	
194	Gestagena (sostanze ad attività)---		
195	Esaclo-1,2,3,4,5,6 cicloesano (BHC ISO))	58-89-9	200-401-2
196	Esaclo-1,2,3,4,10,10 epossi-6,7 ottaidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo, endodimetilene-1,4; 8,5 naftalene (Endrina)	72-20-8	200-775-7
197	Esacloetano	67-72-1	200-666-4
198	Esaclo-1,2,3,4,10,10 esaidro-1,4,4a,5,8,8a, endo-endo-dimetilene-1,4,5,8 naftalene (Isodrina)	465-73-6	207-366-2
199	Idrastina, idrastinina e loro sali	118-08-1/ 6592-85-4	204-233-0/ 229-533-9
200	Idrazidi e loro sali, per es.: Isoniazidum (INN)	54-85-3	200-214-6
201	Idrazina, suoi derivati e loro sali	302-01-2	206-114-9
202	Octamoxinum (INN) e suoi sali	4684-87-1	
203	Warfarinum (INN) e suoi sali	81-81-2	201-377-6
204	Bis-idrossi-4 cumarinil-2 acetato di etile e sali dell'acido	548-00-5	208-940-5
205	Methocarbamolium (INN)	532-03-6	208-524-3
206	Propatylnitratum (INN)	2921-92-8	220-866-5
207	Bis (idrossi-4 osso-2-2H-1-benzopirano 3 il)-1,1 metiltio-3 propano		
208	Fenadiazolum (INN)	1008-65-7	
209	Nitroxolinum (INN) e suoi sali	4008-48-4	223-662-4
210	Iosciamina, suoi sali e suoi derivati	101-31-5	202-933-0
211	<i>Hyoscyamus niger</i> L., (foglie, semi, polveri e preparati)	84603-65-6	283-265-7
212	Pemolinum (INN) e suoi sali	2152-34-3	218-438-8
213	Iodio elementare	7553-56-2	231-442-4
214	bis-(trimetilammonio)-1, 10 decano sali per es.: Decamethonii bromidum (INN)	541-22-0	208-772-2
215	Ipeca Urugoga ipecacuanha Baill. e specie vicine (radici e loro preparati)	8012-96-2	232-385-8
216	N-(isopropil-2 pentene-4 oil) urea (Apronalide)	528-92-7	208-443-3
217	Santonina	481-06-1	207-560-7
218	<i>Lobelia inflata</i> L. e preparati	84696-23-1	283-642-6

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
219	Lobelinum (INN) e suoi sali	90-69-7	202-012-3
220	Acido barbiturico, suoi derivati e loro sali		
221	Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli inclusi nell'allegato V	7439-97-6	231-106-7
222	Mescalina e suoi sali	54-04-6	200-190-7
223	Poliacetaldeide (Metaldeide)	9002-91-9	
224	(Metossi-2 allil-4 fenossi)-2 N,N dietilacetammide e suoi sali	305-13-5	
225	Coumetarolum (INN)	4366-18-1	224-455-1
226	Dextromethorphanum (INN) e suoi sali	125-71-3	204-752-2
227	Metilammino-2 eptano e suoi sali	540-43-2	
228	Isometheptenum (INN) e suoi sali	503-01-5	207-959-6
229	Mecamylaminum (INN)	60-40-2	200-476-1
230	Guaifenesinum (INN)	93-14-1	202-222-5
231	Dicoumarolum (INN)	66-76-2	200-632-9
232	Phenmetrazinum(INN) suoi derivati e suoi Sali	134-49-6	205-143-4
233	Thiamazolum(INN)	60-56-0	200-482-4
234	(Metil -2 metossi-2' fenil-4') diidropirano-3, 4 cumarina (ciclocumarolo)	518-20-7	208-248-3
235	Carisoprodolum (INN)	78-44-4	201-118-7
236	Meprobamatum (INN)	57-53-4	200-337-5
237	Tefazolinum (INN) e suoi sali	1082-56-0	
238	Arecolina	63-75-2	200-565-5
239	Poldini Metilsulfas (INN)	545-80-2	208-894-6
240	Hydroxyzinum (INN)	68-88-2	200-693-1
241	2-Naftolo	135-19-3	205-182-7
242	1- e 2-Naftililaminae suoi sali	134-32-7/ 91-59-8	205-138-7/ 202-080-4
243	3-(1 Naftil)-4-idrossicumarina	39923-41-6	
244	Naphazolinum (INN) e suoi sali	835-31-4	212-641-5
245	Neostigmina e suoi sali per es.: Neostigmini bromidum (INN)	114-80-7	204-054-8
246	Nicotina e suoi Sali	54-11-5	200-193-3
247	Nitriti di amile	110-46-3	203-770-8
248	Nitriti metallici, salvo nitrito di sodio	14797-65-0	
249	Nitrobenzene	98-95-3	202-716-0
250	Nitrocresoli e loro sali alcalini	12167-20-3	
251	Nitrofurantoinum(INN)	67-20-9	200-646-5
252	Furazolidonum (INN)	67-45-8	200-653-3
253	Nitroglicerina	55-63-0	200-240-8
254	Acenocoumarolum (INN)	152-72-7	205-807-3
255	Nitroferriicianuri alcalini (Nitroprussati)	14402-89-2/ 13755-38-9	238-373-9 / -
256	Nitrostilbeni, omologhi e loro derivati		
257	Noradrenalina e suoi sali	51-41-2	200-096-6

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
258	Noscapinum (INN) e suoi sali	128-62-1	204-899-2
259	Guanethidinum (INN) e suoi sali	55-65-2	200-241-3
260	Estrogena		
261	Oleandrina	465-16-7	207-361-5
262	Chlortalidonum (INN)	77-36-1	201-022-5
263	Pelletierina e suoi sali	2858-66-4 / 4396-01-4	220-673-6 / 224-523-0
264	Pentacloroetano	76-01-7	200-925-1
265	Pentaerithryli tetranitras (INN)	78-11-5	201-084-3
266	Petrichloralum (INN)	78-12-6	
267	Octamylaminum (INN) e suoi sali	502-59-0	207-947-0
268	Acido picrico	88-89-1	201-865-9
269	Phenacemidum (INN)	63-98-9	200-570-2
270	Difenclozaxinum(INN)	5617-26-5	
271	2-Fenil indan 1,3-dione (fenindione (INN))	83-12-5	201-454-4
272	Ethylphenacemidum (feneturide (INN))	90-49-3	201-998-2
273	Phenprocoumonum (INN)	435-97-2	207-108-9
274	Fenylamidolum (INN)	553-69-5	209-044-7
275	Triamterenum (INN) e suoi sali	396-01-0	206-904-3
276	Pirofostato di tetraetile (TEP - ISO)	107-49-3	203-495-3
277	Tricresilfosfato	1330-78-5	215-548-8
278	Psilocybinum (INN)	520-52-5	208-294-4
279	Fosforo e fosfuri metallici	7723-14-0	231-768-7
280	Thalidomidum(INN) e suoi sali	50-35-1	200-031-1
281	<i>Physostigma Venenosum Balf.</i>	89958-15-6	289-638-0
282	Picrotossina	124-87-8	204-716-6
283	Pilocarpina e suoi sali	92-13-7	202-128-4
284	α -piperidil (-2) benzil acetato forma L. treolevogyro (Levofacetoperano (INN)) e suoi sali	24558-01-8	
285	Pipradrolum (INN) e suoi sali	467-60-7	207-394-5
286	Azacylonolum (INN) e suoi sali	115-46-8	204-092-5
287	Bietamiverinum (INN)	479-81-2	207-538-7
288	Butopiprinum (INN) e suoi sali	55837-15-5	259-848-7
289	Piombo e suoi composti	7439-92-1	231-100-4
290	Conina	458-88-8	207-282-6
291	<i>Prunus laurocerasus L.</i> (acqua distillata di lauroceraso)	89997-54-6	289-689-9
292	Metiraponum (INN)	54-36-4	200-206-2
293	Sostanze radioattive, quali definite dalla direttiva 96/29/Euratom ⁽¹⁾ che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti		
294	<i>Juniperus sabina L.</i> (foglie, oli essenziali e preparati)	90046-04-1	289-971-1

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
295	Scopolamina, suoi sali e suoi derivati	51-34-3	200-090-3
296	Sali di oro		
297	Selenio e suoi composti, ad eccezione del disolfuro di selenio, alle condizioni previste nell'allegato III, numero 49	7782-49-2	231-957-4
298	<i>Solanum nigrum</i> L. e suoi preparati	84929-77-1	284-555-6
299	Sparteina (INN) e suoi sali	90-39-1	201-988-8
300	Glucocorticoidi (corticosteroidi)		
301	<i>Datura stramonium</i> L. e suoi preparati	84696-08-2	283-627-4
302	Strofantine, loro genine (Strofantidina) e rispettivi derivati	11005-63-3	234-239-9
303	<i>Strofanto</i> (specie) e loro preparati		
304	Stricnina e suoi sali	57-24-9	200-319-7
305	<i>Strychnos</i> (specie) e loro preparati		
306	Stupefacenti: ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961		
307	Sulfonammidi (para-ammino benzen-sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno legati a un atomo di azoto) e loro sali		
308	Sultiamum (INN)	61-56-3	200-511-0
309	Neodimio e suoi sali	7440-00-8	231-109-3
310	Thiotepum (INN)	52-24-4	200-135-7
311	<i>Pilocarpus jaborandi</i> Holmes e suoi preparati	84696-42-4	283-649-4
312	Tellurio e suoi composti	13494-80-9	236-813-4
313	Xylometazolinum (INN) e suoi sali	526-36-3	208-390-6
314	Tetracloroetilene	127-18-4	204-825-9
315	Tetracloruro di carbonio	56-23-5	200-262-8
316	Tetrafosfato di esaetile	757-58-4	212-057-0
317	Tallio e suoi composti	7440-28-0	231-138-1
318	Glicosidi estratti dalla <i>Thevetia nerifolia</i> Juss	90147-54-9	290-446-4
319	Ethionamidum (INN)	536-33-4	208-628-9
320	Phenothiazinum (INN) e suoi composti	92-84-2	202-196-5
321	Tiourea e suoi derivati, salvo quello nominato nell'allegato III	62-56-6	200-543-5
322	Mephesisinum (INN) e suoi esteri	59-47-2	200-427-4
323	Vaccini, tossine o sieri definiti come medicinali immunologici in conformità dell'articolo 1, par. 4 della direttiva 2001/83/CE		
324	Tranlycyprominum (INN) e suoi sali	155-09-9	205-841-9
325	Tricloronitrometano	76-06-2	200-930-9
326	Tribromoetanolo (alcol tribromoetilico)	75-80-9	200-903-1
327	Trichlormethinum (INN) e suoi sali	817-09-4	212-442-3
328	Tretaminum (INN)	51-18-3	200-083-5
329	Gallamini triethiodidum (INN)	65-29-2	200-605-1
330	<i>Urginea scilla</i> Steinh. e suoi preparati	84650-62-4	283-520-2
331	Veratrina e suoi sali	8051-02-3	613-062-00-4
332	<i>Schoenocaulon officinale</i> Lind, suoi semi e suoi preparati	84604-18-2	283-296-6

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
333	<i>Veratrum</i> spp. e preparati	90131-91-2	290-407-1
334	Cloruro di vinile monomero	75-01-4	200-831-0
335	Ergocalciferolum (INN) + Cholecalciferolo (vitamine D ₂ e D ₃)	50-14-6 / 67-97-0	200-014-9 / 200-673-2
336	Sali degli acidi O-alchiliditiocarbonici (xantati)		
337	Yohimbina e suoi sali	146-48-5	205-672-0
338	Dimethili sulfoxidum (INN)	67-68-5	200-664-3
339	Diphenhydraminum (INN) e suoi sali	58-73-1	200-396-7
340	4-terzbutilfenolo	98-54-4	202-679-0
341	4-terzbutilpirocatecolo	98-29-3	202-653-9
342	Dihydrotachysterolum (INN)	67-96-9	200-672-7
343	Diossano (1,4 dietilene diossido)	123-91-1	204-661-8
344	Morfolina e suoi sali	110-91-8	203-815-1
345	<i>Piretro album</i> L. e suoi preparati		
346	N-[(4-metossifenil)metil]-N',N'-dimetil-N-2-piridinil-1,2-etandiammina maleato (Maleato di pirianisamina)	59-33-6	200-422-7
347	Tripeleennaminum (INN)	91-81-6	202-100-1
348	Tetraclorosalicilanilidi	7426-07-5	
349	Diclorosalicilanilidi	1147-98-4	
350	Tetrabromosalicilanilidi ---		
351	Dibromosalicilanilidi ---		
352	Bithionolum (INN)	97-18-7	202-565-0
353	Monosolfuri tiouramici	97-74-5	202-605-7
354	Spostato o soppresso		
355	Dimetileformamide (N,N-dimetileformamide)	68-12-2	200-679-5
356	Acetone benzilidene	122-57-6	204-555-1
357	Benzoati di coniferile (alcol coniferile), salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate		
358	Furocumarine (per esempio Trioxysalenum (INN), metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali impiegate Nei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti, le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg	3902-71-4 / 298-81-7 / 484-20-8	223-459-0 / 206-066-9 / 207-604-5
359	Oli di semi di <i>Laurus nobilis</i> L.	84603-73-6	283-272-5
360	Safròlo, salvo tenori normali degli oli naturali utilizzati e a condizione che la concentrazione non sia superiore a 100 ppm nel prodotto finito, 50 ppm nei prodotti per la cura dei denti e della bocca, a condizione che il safròlo non sia presente nei dentifrici per bambini	94-59-7	202-345-4
361	4,4'-bis(iodossi)-2,2'-dimetil-5,5'-bis(1-metiletil)-1,1'-bifenile (Iodotimolo)	552-22-7	209-007-5
362	3'-etil-tetraidro-5',6',7', 8'-tetraidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftalene o 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidro-naftalene (AETT; Versalide)	88-29-9	201-817-7
363	o-Fenilendiammina e suoi sali	95-54-5	202-430-6

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
364	4-Metil-m-fenilendiammina (toluene-2,4-diammina) e suoi sali	95-80-7	202-453-1
365	Acido aristolochico e suoi sali; <i>Aristolochia</i> Spp. e suoi preparati	475-80-9 / 313-67-7 / 15918-62-4	202-499-6 / 206-238-3 / -
366	Cloroformio	67-66-3	200-663-8
367	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD)	1746-01-6	217-122-7
368	6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano)	828-00-2	212-579-9
369	N-ossido di 2-idrossipiridina: sale sodico- (piritone sodico) (?)	3811-73-2	223-296-5
370	N-(triclorometilto) cicloexen-4-dicarbossimide 1,2 (Captano - ISO)	133-06-2	205-087-0
371	2,2'-diidrossi-3,3',5,5',6,6'-esaclorodifenil-metano (Esaclorofene (INN))	70-30-4	200-733-8
372	6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido (Minoxidil (INN)) e suoi sali	38304-91-5	253-874-2
373	3,4',5-Tribromosalicililide (Tribromsalan (INN))	87-10-5	201-723-6
374	Fitolacca (<i>Phytolacca</i> spp.) e suoi preparati	65497-07-6 / 60820-94-2	
375	Tretinoin (INN) (acido retinoico e suoi sali)	302-79-4	206-129-0
376	1-Metossi-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole - CI 76050)e suoi sali	615-05-4	210-406-1
377	1-Metossi-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) e suoi sali	5307-02-8	226-161-9
378	Colorante Cl 12140	3118-97-6	221-490-4
379	Colorante Cl 26105 (Solvent Red 24)	85-83-6	201-635-8
380	Colorante Cl 42555 (Basic Violet 3) Colorante Cl 42555-1 Colorante Cl 42555-2	548-62-9 467-63-0	208-953-6 207-396-6
381	Amil-4-dimetillamminobenzoato (miscela di isomeri) (Padimate A (INN))	14779-78-3	238-849-6
383	2-ammino-4-nitrofenolo	99-57-0	202-767-9
384	2-ammino-5-nitrofenolo	121-88-0	204-503-8
385	11- α -idrossipregn-4-en-3,20-dione e i suoi esteri	80-75-1	201-306-9
386	Colorante Cl 42640 ([4-[[4-(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5-diene-1-ilidene]etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio)	1694-09-3	216-901-9
387	Colorante Cl 13065	587-98-4	209-608-2
388	Colorante Cl 42535 (Basic Violet 1)	8004-87-3	
389	Colorante Cl 61554 (Solvent Blue 35)	17354-14-2	241-379-4
390	Antiandrogeni a struttura steroidea		
391	Zirconio e suoi derivati, ad eccezione delle sostanze che fanno capo al numero d'ordine 50 dell'allegato III, e di lacche, pigmenti o sali di zirconio dei coloranti che figurano nell'allegato IV	7440-67-7	231-176-9
392	Spostato o soppresso		
393	Acetonitrile	75-05-8	200-835-2
394	Tetraidrozolina Tetrizolina (INN)e suoi sali	84-22-0	201-522-3

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
395	idrossi-8-chinolina e il suo solfato, ad eccezione delle utilizzazioni previste al numero 51 dell'allegato III	148-24-3 / 134-31-6	205-711-1 / 205-137-1
396	2,2 ditiobispiridin-1,1-diossido (prodotto di addizione con il solfato triidrato di magnesio)-(pirtione disolfuro + solfato di magnesio)	43143-11-9	256-115-3
397	Colorante CI 12075 (Pigment Orange 5), suoi lacche, pigmenti e sali	3468-63-1	222-429-4
398	Colorante CI 45170 e CI 45170:1 (Basic Violet 10)	81-88-9 / 509-34-2	201-383-9 / 208-096-8
399	Lidocainum (INN)	137-58-6	205-302-8
400	1,2-epossibutano	106-88-7	203-438-2
401	Colorante CI 15585	5160-02-1 / 2092-56-0	225-935-3 / 218-248-5
402	Lattato di stronzio	29870-99-3	249-915-9
403	Nitrato di stronzio	10042-76-9	233-131-9
404	Policarbonato di stronzio		
405	Pramocainum (INN)	140-65-8	205-425-7
406	4-etossi-m-fenilenediammina e i suoi sali	5862-77-1	
407	2,4-diammino-feniletanolo e i suoi sali	14572-93-1	
408	Pirotecatolo (Catecolo)	120-80-9	204-427-5
409	Pirogallolo	87-66-1	201-762-9
410	Nitrosammine, per es.: dimetilnitrosammina; nitrosodipropilammina; 2,2'-nitrosoimmino)bisetanolo	62-75-9 / 621-64-7 / 1116-54-7	200-549-8 / 210-698-0 / 214-237-4
411	Alchil- ed alcanolamine secondarie e loro sali		
412	4-ammino-2-nitrofenolo	119-34-6	204-316-1
413	2-metil-m-fenilendiammina (toluene-2,6-diammina)	823-40-5	212-513-9
414	4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene (muschio ambretta)	83-66-9	201-493-7
415	Spostato o soppresso		
416	Cellule, tessuti o prodotti di origine umana		
417	3,3-bis (4-idrossifenil)ftalide (fenoltaleina (INN))	77-09-8	201-004-7
418	Acido-3-imidazol-4-ilacrilico e il suo estere etilico (acido urocanico)	104-98-3 / 27538-35-8	203-258-4 / 248-515-1
419	I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2, quali definiti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ , e gli ingredienti da essi derivati.		
420	Catrami di carbone grezzi e raffinati	8007-45-2	232-361-7
421	1,1,3,3,5-pentamentil-4,6-dinitroindano (moschene)	116-66-5	204-149-4
422	5-terz-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzene (muschio tibetene)	145-39-1	205-651-6
423	Olio essenziale di radice di enula (<i>Inula helenium</i> L.), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	97676-35-2	
424	Cianuro di benzile se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	140-29-4	205-410-5
425	Ciclaminalcol (3-p-cumenil-2-metilpropionalcol), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	4756-19-8	225-289-2
426	Maleato di dietile, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	141-05-9	205-451-9
427	3,4-Diidrocumarina, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	119-84-6	204-354-9
428	2,4-Diidrossi-3-metil-benzaldeide, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	6248-20-0	228-369-5

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
429	3,7-Dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	40607-48-5	254-999-5
430	4,6-Dimetil-8-terz-butil-cumarina, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	17874-34-9	241-827-9
431	Citraconato di dimetile, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	617-54-9	
432	7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one (Pseudometilionone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	26651-96-7	247-878-3
433	6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudoionone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	141-10-6	205-457-1
434	Difenilammina, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	122-39-4	204-539-4
435	Etilacrilato, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	140-88-5	205-438-8
436	Assoluta di foglia di fico (<i>Ficus carica</i> L.), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	68916-52-9	
437	trans-2-eptenale, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	18829-55-5	242-608-0
438	trans-2-esenale-dietilacetale se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	67746-30-9	266-989-8
439	trans-2-esenale-dimetilacetale, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	18318-83-7	242-204-4
440	Alcol idroabietilico, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	13393-93-6	236-476-3
441	6-Isopropyl-2-decaidronaftalenolo, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	34131-99-2	251-841-7
442	7-Metossicumarina se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	531-59-9	208-513-3
443	4-(4-Metossifenil)-3-butene-2-one (anisilidene acetone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	943-88-4	213-404-9
444	1-(4-Metossifenil)-1-penten-3-one (alfa-metile anisilidene acetone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	104-27-8	203-190-5
445	Metil-trans-2-butenato, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	623-43-8	210-793-7
446	7-Metilcumarina se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	2445-83-2	219-499-3
447	5-Metil-2,3-esandione (acetil isovaleril), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	13706-86-0	237-241-8
448	2-Pentilidencicloesanone se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	25677-40-1	247-178-8
449	3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (pseudo-isometil-ionone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	1117-41-5	214-245-8
450	Essenza di verbena (<i>Lippia citriodora</i> Kunth.), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	8024-12-2	
451	Spostato o soppresso		
452	6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano	37894-46-5	253-704-7
453	Dicloruro di cobalto	7646-79-9	231-589-4
454	Solfato di cobalto	10124-43-3	233-334-2
455	Monossido di nichel	1313-99-1	215-215-7
456	Triossido di dinichel	1314-06-3	215-217-8
457	Diossido di nichel	12035-36-8	234-823-3
458	Disolfuro di trinichel	12035-72-2	234-829-6
459	Tetracarbonilnichel	13463-39-3	236-669-2
460	Solfuro di nichel	16812-54-7	240-841-2
461	Bromato di potassio	7758-01-2	231-829-8
462	Monossido di carbonio	630-08-0	211-128-3
463	Buta-1,3-diene, cfr. anche voci 464-611	106-99-0	203-450-8

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
464	Isobutano, con contenuto $\geq 0,1$ % p/p di butadiene	75-28-5	200-857-2
465	Butano, con contenuto $\geq 0,1$ % p/p di butadiene	106-97-8	203-448-7
466	Gas (petrolio), C ₃₋₄ , con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68131-75-9	268-629-5
467	Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68307-98-2	269-617-2
468	Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68307-99-3	269-618-8
469	Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68308-00-9	269-619-3
470	Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di «hydrotreating», con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68308-01-0	269-620-9
471	Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68308-03-2	269-623-5
472	Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68308-04-3	269-624-0
473	Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68308-05-4	269-625-6
474	Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68308-06-5	269-626-1
475	Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68308-07-6	269-627-7
476	Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68308-08-7	269-628-2
477	Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68308-09-8	269-629-8
478	Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68308-10-1	269-630-3
479	Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68308-11-2	269-631-9
480	Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68308-12-3	269-632-4
481	Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68409-99-4	270-071-2
482	Alcani, C ₁₋₂ , con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68475-57-0	270-651-5
483	Alcani, C ₂₋₃ , con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68475-58-1	270-652-0
484	Alcani, C ₃₋₄ , con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68475-59-2	270-653-6
485	Alcani, C ₄₋₅ , con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68475-60-5	270-654-1
486	Gas combustibili, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68476-26-6	270-667-2
487	Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68476-29-9	270-670-9
488	Idrocarburi, C ₃₋₄ , con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68476-40-4	270-681-9
489	Idrocarburi, C ₄₋₅ , con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68476-42-6	270-682-4
490	Idrocarburi, C ₂₋₄ , arricchiti in C3 con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68476-49-3	270-689-2

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
491	Gas di petrolio, liquefatti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68476-85-7	270-704-2
492	Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68476-86-8	270-705-8
493	Gas (petrolio), C ₃₋₄ , ricchi di isobutano, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-33-8	270-724-1
494	Distillati (petrolio), C ₃₋₆ , ricchi di piperilene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-35-0	270-726-2
495	Gas (petrolio), carica sistema amminico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-65-6	270-746-1
496	Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-66-7	270-747-7
497	Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-67-8	270-748-2
498	Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-68-9	270-749-8
499	Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-69-0	270-750-3
500	Gas (petrolio), C ₂₋₃ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-70-3	270-751-9
501	Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C ₄ privi di acido, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-71-4	270-752-4
502	Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C ₃₋₅ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-72-5	270-754-5
503	Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C ₃ privi di acido, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-73-6	270-755-0
504	Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-74-7	270-756-6
505	Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C ₁₋₅ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-75-8	270-757-1
506	Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C ₂₋₄ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-76-9	270-758-7
507	Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-77-0	270-759-2
508	Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C ₁₋₄ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-79-2	270-760-8
509	Gas (petrolio), C ₆₋₈ riciclo di reforming catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-80-5	270-761-3
510	Gas (petrolio), C ₆₋₈ , da reforming catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-81-6	270-762-9
511	Gas (petrolio), C ₆₋₈ , riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-82-7	270-763-4
512	Gas (petrolio), C ₃₋₅ , carica di alchilazione olefinica-paraffinica, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-83-8	270-765-5
513	Gas (petrolio), corrente di ritorno C ₂ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-84-9	270-766-0
514	Gas (petrolio), ricchi di C ₄ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-85-0	270-767-6
515	Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-86-1	270-768-1
516	Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-87-2	270-769-7
517	Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-90-7	270-772-3

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
518	Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-91-8	270-773-9
519	Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-92-9	270-774-4
520	Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-93-0	270-776-5
521	Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-94-1	270-777-0
522	Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-95-2	270-778-6
523	Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-96-3	270-779-1
524	Gas (petrolio), ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-97-4	270-780-7
525	Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-98-5	270-781-2
526	Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C ₄ , esenti da idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-99-6	270-782-8
527	Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-00-2	270-783-3
528	Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-01-3	270-784-9
529	Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-02-4	270-785-4
530	Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-03-5	270-787-5
531	Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-04-6	270-788-0
532	Gas (petrolio), distillazione da cracking termico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-05-7	270-789-6
533	Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-21-7	270-802-5
534	Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-22-8	270-803-0
535	Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l'idrodesolforatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-24-0	270-804-6
536	Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazionamento dell'apparecchiatura di cracking catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-25-1	270-805-1
537	Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-26-2	270-806-7
538	Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-27-3	270-807-2
539	Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-28-4	270-808-8
540	Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-29-5	270-809-3
541	Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrodesolforata, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-30-8	270-810-9

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
542	Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C ₄ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-32-0	270-813-5
543	Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C ₁₋₂ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-33-1	270-814-0
544	Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking termico di residui sotto vuoto, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-34-2	270-815-6
545	Idrocarburi, ricchi di C ₃₋₄ , distillato di petrolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68512-91-4	270-990-9
546	Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68513-14-4	270-999-8
547	Gas (petrolio), dall'apparecchio di deesanizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68513-15-5	271-000-8
548	Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68513-16-6	271-001-3
549	Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68513-17-7	271-002-9
550	Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell'effluente del reforming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68513-18-8	271-003-4
551	Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell'effluente del reforming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68513-19-9	271-005-5
552	Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C ₄ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68513-66-6	271-010-2
553	Idrocarburi, C ₁₋₄ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68514-31-8	271-032-2
554	Idrocarburi, C ₁₋₄ , addolciti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68514-36-3	271-038-5
555	Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68527-15-1	271-258-1
556	Idrocarburi, C ₁₋₃ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68527-16-2	271-259-7
557	Idrocarburi, C ₁₋₄ , frazione debutanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68527-19-5	271-261-8
558	Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotrattamento dell'unità benzene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68602-82-4	271-623-5
559	Gas (petrolio), C ₁₋₅ , umidi, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68602-83-5	271-624-0
560	Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68602-84-6	271-625-6
561	Idrocarburi, C ₂₋₄ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68606-25-7	271-734-9
562	Idrocarburi, C ₃ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68606-26-8	271-735-4
563	Gas (petrolio), carica di alchilazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68606-27-9	271-737-5
564	Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68606-34-8	271-742-2
565	Prodotti del petrolio, gas di raffineria, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68607-11-4	271-750-6
566	Gas (petrolio), hydrocracking, dal separatore a bassa pressione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68783-06-2	272-182-1
567	Gas (petrolio), miscela di raffineria, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68783-07-3	272-183-7
568	Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68783-64-2	272-203-4

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
569	Gas (petrolio), C ₂₋₄ , addolciti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68783-65-3	272-205-5
570	Gas (petrolio), di raffineria, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68814-67-5	272-338-9
571	Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68814-90-4	272-343-6
572	Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrotrattato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68911-58-0	272-775-5
573	Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68911-59-1	272-776-0
574	Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68918-99-0	272-871-7
575	Gas (petrolio), dal deesanzizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-00-6	272-872-2
576	Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolforazione «unifining», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-01-7	272-873-8
577	Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-02-8	272-874-3
578	Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-03-9	272-875-9
579	Gas (petrolio), da stripper di desolforazione di idrotrattamento di distillato pesante, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-04-0	272-876-4
580	Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-05-1	272-878-5
581	Gas (petrolio), da stripper di desolforazione «unifining» di nafta, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-06-2	272-879-0
582	Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-07-3	272-880-6
583	Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-08-4	272-881-1
584	Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-09-5	272-882-7
585	Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-10-8	272-883-2
586	Gas (petrolio), dallo stripper del catrame, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-11-9	272-884-8
587	Gas (petrolio), dallo stripper «unifining», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-12-0	272-885-3
588	Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-20-0	272-893-7
589	Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68952-76-1	273-169-3
590	Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68952-77-2	273-170-9
591	Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68952-79-4	273-173-5
592	Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68952-80-7	273-174-0
593	Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68952-81-8	273-175-6

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
594	Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68952-82-9	273-176-1
595	Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68955-28-2	273-265-5
596	Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolforazione gasolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68955-33-9	273-269-7
597	Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68955-34-0	273-270-2
598	Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68989-88-8	273-563-5
599	Idrocarburi, C ₄ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	87741-01-3	289-339-5
600	Alcani, C ₁₋₄ , ricchi di C ₃ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	90622-55-2	292-456-4
601	Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolamina, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	92045-15-3	295-397-2
602	Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	92045-16-4	295-398-8
603	Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolforazione del gasolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	92045-17-5	295-399-3
604	Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell'idrogenatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	92045-18-6	295-400-7
605	Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	92045-19-7	295-401-2
606	Gas (petrolio), residuo «visbreaking», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	92045-20-0	295-402-8
607	Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C ₃ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	92045-22-2	295-404-9
608	Idrocarburi, C ₄ , distillato da cracker a vapore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	92045-23-3	295-405-4
609	Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C ₄ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	92045-80-2	295-463-0
610	Idrocarburi, C ₄ , privi di 1,3-butadiene e isobutene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	95465-89-7	306-004-1
611	Raffinati (petrolio), frazione C ₄ crackizzata con vapore dell'estrazione con ammonio acetato di rame, C ₃₋₅ e C ₃₋₅ insaturi, privi di butadiene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	97722-19-5	307-769-4
612	Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene)	50-32-8	200-028-5
613	Pece, catrame-petrolio di carbone, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	68187-57-5	269-109-0
614	Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	68188-48-7	269-159-3
615	Spostato o soppresso		
616	Spostato o soppresso		
617	Olio di creosoto, frazione acenafene, privo di acenafene, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	90640-85-0	292-606-9
618	Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	90669-57-1	292-651-4
619	Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	90669-58-2	292-653-5

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
620	Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	90669-59-3	292-654-0
621	Residui di estrazione (carbone), bruno, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	91697-23-3	294-285-0
622	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	92045-71-1	295-454-1
623	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	92045-72-2	295-455-7
624	Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	92062-34-5	295-549-8
625	Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	94114-13-3	302-650-3
626	Residui (carbone), estrazione con solvente liquido, con contenuto 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	94114-46-2	302-681-2
627	Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	94114-47-3	302-682-8
628	Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	94114-48-4	302-683-3
629	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	97926-76-6	308-296-6
630	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	97926-77-7	308-297-1
631	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	97926-78-8	308-298-7
632	Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterociclica, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	101316-45-4	309-851-5
633	Idrocarburi aromatici, C ₂₀₋₂₈ , policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	101794-74-5	309-956-6
634	Idrocarburi aromatici, C ₂₀₋₂₈ , policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	101794-75-6	309-957-1
635	Idrocarburi aromatici, C ₂₀₋₂₈ , policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	101794-76-7	309-958-7
636	Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	121575-60-8	310-162-7
637	Dibenzo[a,h]antracene	53-70-3	200-181-8
638	Benzo[a]antracene	56-55-3	200-280-6
639	Benzo[e]pirene	192-97-2	205-892-7
640	Benzo[j]fluorantene	205-82-3	205-910-3
641	Benzo(e)acefenantrilene	205-99-2	205-911-9
642	Benzo[k]fluorantene	207-08-9	205-916-6
643	Crisene	218-01-9	205-923-4
644	2-bromopropano	75-26-3	200-855-1
645	Tricloroetilene	79-01-6	201-167-4
646	1,2-dibromo-3-cloropropano	96-12-8	202-479-3

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
647	2,3-dibromopropan-1-olo	96-13-9	202-480-9
648	1,3-dicloropropan-2-olo	96-23-1	202-491-9
649	α,α,α-triclorotoluene	98-07-7	202-634-5
650	α-clorotoluene (cloruro di benzile)	100-44-7	202-853-6
651	1,2-dibromoetano	106-93-4	203-444-5
652	Esaclorobenzene	118-74-1	204-273-9
653	Bromoetilene (bromuro di vinile)	593-60-2	209-800-6
654	1,4-diclorobut-2-ene	764-41-0	212-121-8
655	Metilossirano (ossido di propilene)	75-56-9	200-879-2
656	(Epossietil)benzene (osido di stirene)	96-09-3	202-476-7
657	1-cloro-2,3-epossipropano (epicloroidrina)	106-89-8	203-439-8
658	R-1-cloro-2,3-epossipropano	51594-55-9	424-280-2
659	1,2-epossi-3-fenossipropano (fenil glicidil etere)	122-60-1	204-557-2
660	2,3-epossipropan-1-olo (glicidolo)	556-52-5	209-128-3
661	R-2,3-epossi-1-propanolo	57044-25-4	404-660-4
662	2,2'-biossirano (1,2:3,4-diepossibutano)	1464-53-5	215-979-1
663	(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl] methyl]oxirane; Epoxiconazole	133855-98-8	406-850-2
664	Ossido di clorometile e metile	107-30-2	203-480-1
665	2-metossietanolo e suo acetato (2-metossietil-acetato)	109-86-4 / 110-49-6	203-713-7 / 203-772-9
666	2-etossietanolo e suo acetato (2-etossietil-acetato)	110-80-5	203-804-1
667	Ossibis[clorometan], ossido di bis(clorometile)	542-88-1	208-832-8
668	2-metossipropanolo	1589-47-5	216-455-5
669	Propiolattone	57-57-8	200-340-1
670	Cloruro di dimetilcarbammile	79-44-7	201-208-6
671	Uretano (carbammato di etile)	51-79-6	200-123-1
672	Spostato o soppresso		
673	Spostato o soppresso		
674	Acido metossiacetico	625-45-6	210-894-6
675	Ftalato di dibutile	84-74-2	201-557-4
676	bis(2-metossietil) etere (dietilen glicol dimetil etere)	111-96-6	203-924-4
677	Ftalato di bis(2-etilesile) (dietilesil ftalato)	117-81-7	204-211-0
678	Ftalato di bis(2-metossietile)	117-82-8	204-212-6
679	Acetato di 2-metossipropile	70657-70-4	274-724-2
680	[[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]tio]acetato di 2-etilesile	80387-97-9	279-452-8
681	Acrilammide, qualora non sia indicato altrimenti nel presente regolamento	79-06-1	201-173-7
682	Acrilonitrile	107-13-1	203-466-5
683	2-nitropropano	79-46-9	201-209-1

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
684	Dinoseb, suoi sali e esteri, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco	88-85-7	201-861-7
685	2-nitroanisolo	91-23-6	202-052-1
686	4-nitrobifenile	92-93-3	202-204-7
687	2,4 - Dinitrotoluene Dinitrotoluene, tecnico	121-14-2 / 25321-14-6	204-450-0 / 246-836-1
688	Binapacril	485-31-4	207-612-9
689	2-nitronaftalene	581-89-5	209-474-5
690	2,3-dinitrotoluene	602-01-7	210-013-5
691	5-nitroacenaftene	602-87-9	210-025-0
692	2,6-Dinitrotoluene	606-20-2	210-106-0
693	3,4-Dinitrotoluene	610-39-9	210-222-1
694	3,5-Dinitrotoluene	618-85-9	210-566-2
695	2,5-Dinitrotoluene	619-15-8	210-581-4
696	Dinoterbe, suoi sali e esteri	1420-07-1	215-813-8
697	Nitrofeni	1836-75-5	217-406-0
698	Spostato o soppresso		
699	Diazometano	334-88-3	206-382-7
700	1,4,5,8-tetraamminoantrachinone (Blu Disperso 1 – Disperse Blue 1)	2475-45-8	219-603-7
701	Spostato o soppresso		
702	1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina	70-25-7	200-730-1
703	Spostato o soppresso		
704	Spostato o soppresso		
705	4,4'-metilendianilina	101-77-9	202-974-4
706	4,4'-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilene)dianilina, cloridrato	569-61-9	209-321-2
707	4,4'-metilendi-o-toluidina	838-88-0	212-658-8
708	o-anisidina	90-04-0	201-963-1
709	3,3'-dimetossibenzidina (o-Dianisidina) e suoi sali	119-90-4	204-355-4
710	Spostato o soppresso		
711	Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina		
712	3,3'-diclorobenzidina	91-94-1	202-109-0
713	Benzidina, dicloridrato	531-85-1	208-519-6
714	Solfato di [[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]di ammonio	531-86-2	208-520-1
715	3,3'-diclorobenzidina, dicloridrato	612-83-9	210-323-0
716	Solfato di benzidina	21136-70-9	244-236-4
717	Acetato di benzidina	36341-27-2	252-984-8
718	Diidrogenobis(solfato) di 3,3'-diclorobenzidina	64969-34-2	265-293-1
719	Solfato di 3,3'-diclorobenzidina	74332-73-3	277-822-3
720	Azocoloranti della benzidina		
721	4,4'-bi-o-toluidina (o-Tolidina)	119-93-7	204-358-0
722	4,4'-bi-o-toluidina, dicloridrato	612-82-8	210-322-5
723	Bis(idrogenosolfato) di [3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio	64969-36-4	265-294-7

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
724	Solfato di 4,4'-bi-o-toluidina	74753-18-7	277-985-0
725	Sostanze coloranti a base di o-tolidina		611-030-00-4
726	Bifenil-4-ilammina (4-aminodifenil) e suoi sali	92-67-1	202-177-1
727	Azobenzene	103-33-3	203-102-5
728	Acetato di (metil-ONN-azossi)metile	592-62-1	209-765-7
729	Cicloesimide	66-81-9	200-636-0
730	2-metilaziridina	75-55-8	200-878-7
731	Imidazolidin-2-tione (Etilene tiourea)	96-45-7	202-506-9
732	Furano	110-00-9	203-727-3
733	Aziridina	151-56-4	205-793-9
734	Captatolo	2425-06-1	219-363-3
735	Carbadox	6804-07-5	229-879-0
736	Flumioxazine	103361-09-7	613-166-00-X
737	Tridemorfo	24602-86-6	246-347-3
738	Vinclozolin	50471-44-8	256-599-6
739	Fluazifop-butile	69806-50-4	274-125-6
740	Flusilazolo	85509-19-9	014-017-00-6
741	1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (TGIC, Triglicidilisocianurato)	2451-62-9	219-514-3
742	Tioacetammide	62-55-5	200-541-4
743	Spostato o soppresso		
744	Formammide	75-12-7	200-842-0
745	N-metilacetammide	79-16-3	201-182-6
746	N-metilformammide	123-39-7	204-624-6
747	N,N-dimetilacetammide	127-19-5	204-826-4
748	Triammide esametilfosforica	680-31-9	211-653-8
749	Solfato di dietile	64-67-5	200-589-6
750	Solfato di dimetile	77-78-1	201-058-1
751	1,3-propansolfone	1120-71-4	214-317-9
752	Cloruro di dimetilsolfammoile	13360-57-1	236-412-4
753	Sulfallate	95-06-7	202-388-9
754	Miscela di:4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazolo		403-250-2
755	(+/-) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato	119738-06-6	607-373-00-4
756	6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile	85136-74-9	400-340-3
757	Formiato di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-solfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(ammio-1-metiletil)ammonio	108225-03-2	402-060-7
758	[4'-(8-acetilammio-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4''-(6-benzoilammio-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3',3'',1'''-tetraolato-O,O',O'',O'''] rame(II) di trisodio		413-590-3

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
759	Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-[2,3-bis-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e metilacrilammide e 2-metil-N-(2-metilacriloilamminometossipropossimetil)-2-metilacrilammide e N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide		412-790-8
760	1,3,5-tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (Terossirone)	59653-74-6	616-091-00-0
761	Erionite	12510-42-8	650-012-00-0
762	Amianto	12001-28-4	650-013-00-6
763	Petrolio	8002-05-9	232-298-5
764	Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64741-76-0	265-077-7
765	Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solvente con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64741-88-4	265-090-8
766	Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64741-89-5	265-091-3
767	Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64741-95-3	265-096-0
768	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64741-96-4	265-097-6
769	Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64741-97-5	265-098-1
770	Oli residui (petrolio), raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-01-4	265-101-6
771	Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-36-5	265-137-2
772	Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-37-6	265-138-8
773	Oli residui (petrolio), trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-41-2	265-143-5
774	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-44-5	265-146-1
775	Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-45-6	265-147-7
776	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idrotrattata, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-52-5	265-155-0
777	Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-53-6	265-156-6
778	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-54-7	265-157-1
779	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-55-8	265-158-7
780	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-56-9	265-159-2
781	Oli residui (petrolio), idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-57-0	265-160-8
782	Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-62-7	265-166-0

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
783	Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-63-8	265-167-6
784	Distillati (petrolio), naftenici leggeri deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-64-9	265-168-1
785	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-65-0	265-169-7
786	Olio di trasudamento (petrolio), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-67-2	265-171-8
787	Oli naftenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-68-3	265-172-3
788	Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-69-4	265-173-9
789	Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-70-7	265-174-4
790	Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-71-8	265-176-5
791	Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffinati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-75-2	265-179-1
792	Oli naftenici (petrolio), leggeri complessi deparaffinati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-76-3	265-180-7
793	Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	68783-00-6	272-175-3
794	Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	68783-04-0	272-180-0
795	Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	68814-89-1	272-342-0
796	Oli lubrificanti (petrolio), C ₂₀₋₅₀ , a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	72623-85-9	276-736-3
797	Oli lubrificanti (petrolio), C ₁₅₋₃₀ , a base di olio neutro, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	72623- 86-0	276-737-9
798	Oli lubrificanti (petrolio), C ₂₀₋₅₀ , a base di olio neutro, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	72623- 87-1	276-738-4
799	Oli lubrificanti, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	74869-22-0	278-012-2
800	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90640-91-8	292-613-7
801	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90640-92-9	292-614-2
802	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90640-94-1	292-616-3
803	Idrocarburi, C ₂₀₋₅₀ , paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90640-95-2	292-617-9
804	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90640-96-3	292-618-4
805	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90640-97-4	292-620-5
806	Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90641-07-9	292-631-5

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
807	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90641-08-0	292-632-0
808	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90641-09-1	292-633-6
809	Oli residui (petrolio), idrotrattati deparaffinati con solvente con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90669-74-2	292-656-1
810	Oli residui (petrolio), deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91770-57-9	294-843-3
811	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995-39-0	295-300-3
812	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995-40-3	295-301-9
813	Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995-45-8	295-306-6
814	Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995-54-9	295-316-0
815	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrotrattato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995-73-2	295-335-4
816	Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico leggero, idrodesolforato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995-75-4	295-338-0
817	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995-76-5	295-339-6
818	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrodesolforati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995-77-6	295-340-1
819	Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995-79-8	295-342-2
820	Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	92045-12-0	295-394-6
821	Oli lubrificanti (petrolio), C ₁₇₋₃₅ , estratti con solvente, deparaffinati, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	92045-42-6	295-423-2
822	Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	92045-43-7	295-424-8
823	Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	92061-86-4	295-499-7
824	Oli paraffinici (petrolio), pesanti deparaffinati raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	92129-09-4	295-810-6
825	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	92704-08-0	296-437-1
826	Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	93572-43-1	297-474-6
827	Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolforato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	93763-10-1	297-827-4
828	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante deparaffinato con solvente, idrodesolforato, con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO	93763-11-2	297-829-5

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
829	Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, deparaffinati con solvente con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	93763-38-3	297-857-8
830	Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	93924-31-3	300-225-7
831	Olio di sedimento (petrolio), trattato con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	93924-32-4	300-226-2
832	Idrocarburi, C ₂₀₋₅₀ , distillato sotto vuoto dell'idrogenazione dell'olio residuo, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	93924-61-9	300-257-1
833	Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con solvente, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	94733-08-1	305-588-5
834	Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	94733-09-2	305-589-0
835	Oli lubrificanti (petrolio), C ₁₈₋₄₀ , a base distillato deparaffinati con solvente idrocrackizzati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	94733-15-0	305-594-8
836	Oli lubrificanti (petrolio), C ₁₈₋₄₀ , a base distillato deparaffinati con solvente idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	94733-16-1	305-595-3
837	Idrocarburi, C ₁₃₋₃₀ , ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	95371-04-3	305-971-7
838	Idrocarburi, C ₁₆₋₃₂ , ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	95371-05-4	305-972-2
839	Idrocarburi, C ₃₇₋₆₈ , residui della distillazione sotto vuoto deparaffinati deasfaltati idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	95371-07-6	305-974-3
840	Idrocarburi, C ₃₇₋₆₅ , residui della distillazione sotto vuoto deasfaltati idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	95371-08-7	305-975-9
841	Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97488-73-8	307-010-7
842	Distillati (petrolio), pesanti idrogenati raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97488-74-9	307-011-2
843	Oli lubrificanti (petrolio), C ₁₈₋₂₇ , idrocrackizzati deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97488-95-4	307-034-8
844	Idrocarburi, C ₁₇₋₃₀ , residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni leggere della distillazione, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97675-87-1	307-661-7
845	Idrocarburi, C ₁₇₋₄₀ , residuo della distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della distillazione sotto vuoto, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97722-06-0	307-755-8
846	Idrocarburi, C ₁₃₋₂₇ , naftenici leggeri estratti con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97722-09-3	307-758-4
847	Idrocarburi, C ₁₄₋₂₉ , naftenici leggeri estratti con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97722-10-6	307-760-5
848	Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97862-76-5	308-126-0
849	Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido silicico, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97862-77-6	308-127-6

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
850	Idrocarburi, C ₂₇₋₄₂ , dearomatizzati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97862-81-2	308-131-8
851	Idrocarburi, C ₁₇₋₃₀ , distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97862-82-3	308-132-3
852	Idrocarburi, C ₂₇₋₄₅ , distillazione naftenica sotto vuoto, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97862-83-4	308-133-9
853	Idrocarburi, C ₂₇₋₄₅ , dearomatizzati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97926-68-6	308-287-7
854	Idrocarburi, C ₂₀₋₅₈ , idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97926-70-0	308-289-8
855	Idrocarburi, C ₂₇₋₄₂ , naftenici, con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO	97926-71-1	308-290-3
856	Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	100684-02-4	309-672-2
857	Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	100684-03-5	309-673-8
858	Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	100684-04-6	309-674-3
859	Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	100684-05-7	309-675-9
860	Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	100684-37-5	309-710-8
861	Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	100684-38-6	309-711-3
862	Oli lubrificanti (petrolio), C _{>25} , estratti con solvente, deasfaltati, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	101316-69-2	309-874-0
863	Oli lubrificanti (petrolio), C ₁₇₋₃₂ , estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	101316-70-5	309-875-6
864	Oli lubrificanti (petrolio), C ₂₀₋₃₅ , estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	101316-71-6	309-876-1
865	Oli lubrificanti (petrolio), C ₂₄₋₅₀ , estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	101316-72-7	309-877-7
866	Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita, a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64741-86-2	265-088-7
867	Gasoli (petrolio), raffinati con solvente a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64741-90-8	265-092-9
868	Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64741-91-9	265-093-4
869	Gasoli (petrolio), trattati con acido a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-12-7	265-112-6
870	Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-13-8	265-113-1
871	Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-14-9	265-114-7

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
872	Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-29-6	265-129-9
873	Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-30-9	265-130-4
874	Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-38-7	265-139-3
875	Distillati (petrolio), frazione intermedia idrotrattata a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-46-7	265-148-2
876	Gasoli (petrolio), idrodesolforati a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-79-6	265-182-8
877	Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-80-9	265-183-3
878	Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	68477-29-2	270-719-4
879	Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	68477-30-5	270-721-5
880	Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	68477-31-6	270-722-0
881	Alcani, C ₁₂₋₂₆ ramificati e lineari a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	90622-53-0	292-454-3
882	Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	90640-93-0	292-615-8
883	Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	91995-34-5	295-294-2
884	Gasoli, paraffinici a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	93924-33-5	300-227-8
885	Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	97488-96-5	307-035-3
886	Idrocarburi, C ₁₆₋₂₀ , idrotrattati, distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	97675-85-9	307-659-6
887	Idrocarburi, C ₁₂₋₂₀ , paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	97675-86-0	307-660-1
888	Idrocarburi, C ₁₁₋₁₇ , naftenici leggeri estratti con solvente a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	97722-08-2	307-757-9

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
889	Gasoli, idrotrattati a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	97862-78-7	308-128-1
890	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	100683-97-4	309-667-5
891	Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	100683-98-5	309-668-0
892	Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	100683-99-6	309-669-6
893	Grassi lubrificanti a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	74869-21-9	278-011-7
894	Paraffina molle (petrolio) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-61-6	265-165-5
895	Paraffina molle (petrolio), trattata con acido a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	90669-77-5	292-659-8
896	Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	90669-78-6	292-660-3
897	Paraffina molle (petrolio), idrotrattata a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	92062-09-4	295-523-6
898	Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	92062-10-7	295-524-1
899	Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	92062-11-8	295-525-7
900	Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	97863-04-2	308-155-9
901	Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	97863-05-3	308-156-4
902	Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	97863-06-4	308-158-5
903	Paraffina molle (petrolio), trattata con carbone a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	100684-49-9	309-723-9
904	Petrolato, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena	8009-03-8	232-373-2
905	Petrolato (petrolio), ossidato, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena	64743-01-7	265-206-7
906	Petrolato (petrolio), trattato con allumina, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena	85029-74-9	285-098-5

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
907	Petrolato (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-77-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena	92045-77-7	295-459-9
908	Petrolato (petrolio), trattato con carbone, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena	97862-97-0	308-149-6
909	Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena	97862-98-1	308-150-1
910	Petrolato (petrolio), trattato con argilla, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena	100684-33-1	309-706-6
911	Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico	64741-59-9	265-060-4
912	Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico	64741-60-2	265-062-5
913	Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking termico	64741-82-8	265-084-5
914	Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente	68333-25-5	269-781-5
915	Distillati (petrolio), frazione leggera di nafta crackizzata con vapore d'acqua	68475-80-9	270-662-5
916	Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del petrolio crackizzati	68477-38-3	270-727-8
917	Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua	68527-18-4	271-260-2
918	Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati	85116-53-6	285-505-6
919	Gasoli (petrolio), crackizzati termicamente, idrodesolforati	92045-29-9	295-411-7
920	Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata	92062-00-5	295-514-7
921	Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore	92062-04-9	295-517-3
922	Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente	92201-60-0	295-991-1
923	Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore	93763-85-0	297-905-8
924	Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termicamente	97926-59-5	308-278-8
925	Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker»	101316-59-0	309-865-1
926	Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore	101631-14-5	309-939-3
927	Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica	64741-45-3	265-045-2
928	Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto	64741-57-7	265-058-3
929	Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico	64741-61-3	265-063-0
930	Oli purificati (petrolio), cracking catalitico	64741-62-4	265-064-6
931	Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico	64741-67-9	265-069-3
932	Residui (petrolio), frazioni di idrocracking	64741-75-9	265-076-1
933	Residui (petrolio), da cracking termico	64741-80-6	265-081-9
934	Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico	64741-81-7	265-082-4
935	Gasoli (petrolio), idrotrattati, sotto vuoto	64742-59-2	265-162-9
936	Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica	64742-78-5	265-181-2
937	Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto	64742-86-5	265-189-6
938	Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua	64742-90-1	265-193-8
939	Residui (petrolio), atmosferici	68333-22-2	269-777-3
940	Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente	68333-26-6	269-782-0
941	Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente	68333-27-7	269-783-6
942	Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente	68333-28-8	269-784-1

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
943	Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo	68476-32-4	270-674-0
944	Olio combustibile, residuo	68476-33-5	270-675-6
945	Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico	68478-13-7	270-792-2
946	Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto	68478-17-1	270-796-4
947	Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni leggere sotto vuoto	68512-61-8	270-983-0
948	Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto	68512-62-9	270-984-6
949	Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore	68513-69-9	271-013-9
950	Olio combustibile n. 6	68553-00-4	271-384-7
951	Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo	68607-30-7	271-763-7
952	Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica	68783-08-4	272-184-2
953	Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati	68783-13-1	272-187-9
954	Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio	68955-27-1	273-263-4
955	Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi	68955-36-2	273-272-3
956	Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto	70592-76-6	274-683-0
957	Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto	70592-77-7	274-684-6
958	Distillati (petrolio), sotto vuoto	70592-78-8	274-685-1
959	Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati	85117-03-9	285-555-9
960	Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati	90669-75-3	292-657-7
961	Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri	90669-76-4	292-658-2
962	Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo	92045-14-2	295-396-7
963	Residui (petrolio), cracking catalitico	92061-97-7	295-511-0
964	Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente	92201-59-7	295-990-6
965	Oli residui (petrolio)	93821-66-0	298-754-0
966	Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente	98219-64-8	308-733-0
967	Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi	101316-57-8	309-863-0
968	Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere	64741-50-0	265-051-5
969	Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti	64741-51-1	265-052-0
970	Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere	64741-52-2	265-053-6
971	Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti	64741-53-3	265-054-1
972	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido	64742-18-3	265-117-3
973	Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido	64742-19-4	265-118-9
974	Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido	64742-20-7	265-119-4
975	Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido	64742-21-8	265-121-5
976	Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente	64742-27-4	265-127-8
977	Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente	64742-28-5	265-128-3
978	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente	64742-34-3	265-135-1
979	Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente	64742-35-4	265-136-7
980	Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente	64742-03-6	265-102-1
981	Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente	64742-04-7	265-103-7

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
982	Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente	64742-05-8	265-104-2
983	Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente	64742-11-6	265-111-0
984	Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto	91995-78-7	295-341-7
985	Idrocarburi, C ₂₆₋₅₅ , ricchi di aromatici	97722-04-8	307-753-7
986	3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)] bis(4-amminonaftalen-1-solfonato) di disodio,	573-58-0	209-358-4
987	4-ammino-3-[[4'-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1'-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2,7-disolfonato di disodio,	1937-37-7	217-710-3
988	3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis[5-ammino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio,	2602-46-2	220-012-1
989	4-o-tolilazo-o-toluidina,	97-56-3	202-591-2
990	4-amminoazobenzene,	60-09-3	200-453-6
991	[5-[[4'-[[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil)azo]fenil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprato(2-)	16071-86-6	240-221-1
992	Etere diglicidilico di resorcinolo	101-90-6	202-987-5
993	1,3-difenilguanidina	102-06-7	203-002-1
994	Epossido di eptacloro	1024-57-3	213-831-0
995	4-nitrosifenolo	104-91-6	203-251-6
996	Carbendazina	10605-21-7	234-232-0
997	Ossido di allile e glicidile	106-92-3	203-442-4
998	Cloroacetaldeide	107-20-0	203-472-8
999	Esano	110-54-3	203-777-6
1000	2-(2-metossietossi)etanolo (dietilene glicol monometil etere; DEGME)	111-77-3	203-906-6
1001	(+/-)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetiletere (Tetraconazolo ISO)	112281-77-3	407-760-6
1002	4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]-1,8-diidrossi-5-nitroantrachinone	114565-66-1	406-057-1
1003	5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diisochinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone	115662-06-1	405-100-1
1004	Fosfato di tris(2-cloroetile)	115-96-8	204-118-5
1005	4'-etossi-2-benzimidazolanilide	120187-29-3	407-600-5
1006	Diidrossido di nichel)	12054-48-7	235-008-5
1007	N,N-dimetilanilina	121-69-7	204-493-5
1008	Simazina	122-34-9	204-535-2
1009	Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil)titanio	125051-32-3	412-000-1
1010	N,N,N',N'-tetraglicidil-4,4'-diammino-3,3'-dietildifenilmetano	130728-76-6	410-060-3
1011	Pentaossido di divanadio	1314-62-1	215-239-8
1012	Pentaclorofenolo e suoi sali alcalini	87-86-5 / 131-52-2 / 7778-73-6	201-778-6 / 205-025-2 / 231-911-3

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
1013	Fosfamidon	13171-21-6	236-116-5
1014	N-(triclorometiltio)ftalimide (Folpet ISO)	133-07-3	205-088-6
1015	N-2-naftilanilina	135-88-6	205-223-9
1016	Ziram	137-30-4	205-288-3
1017	1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene	138526-69-9	418-480-9
1018	Propazina	139-40-2	205-359-9
1019	Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA	140-41-0	006-043-00-1
1020	Isoxaflutolo	141112-29-0	606-054-00-7
1021	Kresoxim-metile	143390-89-0	607-310-00-0
1022	Clordecone	143-50-0	205-601-3
1023	9-vinilcarbazolo	1484-13-5	216-055-0
1024	Acido 2-etilesanoico	149-57-5	205-743-6
1025	Monuron	150-68-5	205-766-1
1026	Cloruro di morfolin-4-carbonile	15159-40-7	239-213-0
1027	Daminozide	1596-84-5	216-485-9
1028	Alacloro (ISO)	15972-60-8	240-110-8
1029	Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachis-idrossimetilfosfonio, urea e sego alchilammina C ₁₆₋₁₈ distillata idrogenata	166242-53-1	422-720-8
1030	Iossinilo e ottanoato di iossinilo (ISO)	1689-83-4 / 3861-47-0	216-881-1 / 223-375-4
1031	Bromossinil (ISO) (3,5-dibromo-4-idrossibenzonitrile) e bromossinil eptanoato (ISO)	1689-84-5 / 56634-95-8	216-882-7 / 260-300-4
1032	Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile	1689-99-2	216-885-3
1033	Spostato o soppresso		
1034	5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one	17630-75-0	412-200-9
1035	Benomil	17804-35-2	241-775-7
1036	Clorotalonil	1897-45-6	217-588-1
1037	N'-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato	19750-95-9	243-269-1
1038	4,4'-metilenbis(2-etilanilina)	19900-65-3	243-420-1
1039	Valinammide	20108-78-5	402-840-7
1040	[(p-tolilossi)metil]ossirano	2186-24-5	218-574-8
1041	[(m-tolilossi)metil]ossirano	2186-25-6	218-575-3
1042	Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile	2210-79-9	218-645-3
1043	[(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere	26447-14-3	247-711-4
1044	Diallato	2303-16-4	218-961-1
1045	Benzil-2,4-dibromobutanoato	23085-60-1	420-710-8
1046	Trifluoroiodometano	2314-97-8	219-014-5
1047	Tiofanato-metile	23564-05-8	245-740-7
1048	Dodecacloropentaciclo[5.2.1.0 ^{2,6} .0 ^{3,9} .0 ^{5,8}] decano (Mirex)	2385-85-5	219-196-6
1049	Propizammida	23950-58-5	245-951-4
1050	Ossido di butile e glicidile	2426-08-6	219-376-4
1051	2,3,4-triclorobut-1-ene	2431-50-7	219-397-9

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
1052	Chinometionato	2439-01-2	219-455-3
1053	(R)- α -feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato monoidrato	25383-07-7	418-570-8
1054	5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole	2593-15-9	219-991-8
1055	Disperse Yellow 3	2832-40-8	220-600-8
1056	1,2,4-triazolo	288-88-0	206-022-9
1057	Aldrin (ISO)	309-00-2	206-215-8
1058	Diuron (ISO)	330-54-1	206-354-4
1059	Linuron (ISO)	330-55-2	206-356-5
1060	Carbonato di nichel	3333-67-3	222-068-2
1061	3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea	34123-59-6	251-835-4
1062	Iprodione	36734-19-7	253-178-9
1063	Spostato o soppresso		
1064	5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2-idrossimetiltetraidrofurano	41107-56-6	415-360-8
1065	Crotonaldeide	4170-30-3	224-030-0
1066	Esaidrociclopenta(c)pirrol-1-(1H)-ammonio-N-etossicarbonil-N-(p-oilsolfonil)azanide		418-350-1
1067	4,4'-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] e suoi sali	492-80-8	207-762-5
1068	DNOC (ISO)	534-52-1	208-601-1
1069	Cloruro di toluidinio	540-23-8	208-740-8
1070	Solfato di toluidina (1:1)	540-25-0	208-741-3
1071	2-(4-terz-butilfenil)etanolo	5406-86-0	410-020-5
1072	Fention	55-38-9	200-231-9
1073	Clordano, puro	57-74-9	200-349-0
1074	Esan-2-one (metil-butil-chetone)	591-78-6	209-731-1
1075	Fenarimol	60168-88-9	262-095-7
1076	Acetammide	60-35-5	200-473-5
1077	N-cicloesil-N-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (Furmeciclox - ISO)	60568-05-0	262-302-0
1078	Dieldrin	60-57-1	200-484-5
1079	4,4'-isobutiletildendifenolo	6807-17-6	401-720-1
1080	Clordimeforme	6164-98-3	228-200-5
1081	Amitrolo	61-82-5	200-521-5
1082	Carbaril	63-25-2	200-555-0
1083	Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking	64741-77-1	265-078-2
1084	Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio	65756-41-4	612-182-00-4
1085	(3-clorofenil)-(4-metossi-3-nitrofenil)metanone	66938-41-8	423-290-4
1086	Combustibili, diesel, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena	68334-30-5	269-822-7
1087	Olio combustibile n. 2	68476-30-2	270-671-4
1088	Olio combustibile n. 4	68476-31-3	270-673-5
1089	Combustibili, diesel n. 2	68476-34-6	270-676-1

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
1090	2,2-dibromo-2-nitroetanolo	69094-18-4	412-380-9
1091	Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio	69227-51-6	612-183-00-X
1092	Monocrotofos	6923-22-4	230-042-7
1093	Nichel	7440-02-0	231-111-4
1094	Bromometano (bromuro di metile (ISO))	74-83-9	200-813-2
1095	Clorometano (cloruro di metile)	74-87-3	200-817-4
1096	Iodometano (ioduro di metile)	74-88-4	200-819-5
1097	Bromoetano (bromuro di etile)	74-96-4	200-825-8
1098	Eptacloro	76-44-8	200-962-3
1099	Idrossido di fentina	76-87-9	200-990-6
1100	Solfato di nichel	7786-81-4	232-104-9
1101	3,5,5-trimetilcicloes-2-enone (Isoforone)	78-59-1	201-126-0
1102	2,3-dicloropropene	78-88-6	201-153-8
1103	Fluazifop-P-butile	79241-46-6	607-305-00-3
1104	Acido (S)-2,3-diidro-1H-indol-carbossilico	79815-20-6	410-860-2
1105	Toxafene	8001-35-2	232-283-3
1106	(4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato	81880-96-8	406-090-1
1107	Colorante CI Solvent Yellow 14	842-07-9	212-668-2
1108	Clozolate	84332-86-5	282-714-4
1109	Alcani, C ₁₀₋₁₃ , monocloro	85535-84-8	287-476-5
1110	Spostato o soppresso		
1111	2,4,6-triclorofenolo	88-06-2	201-795-9
1112	Cloruro di dietilcarbammoile	88-10-8	201-798-5
1113	1-vinil-2-pirrolidone	88-12-0	201-800-4
1114	Miclobutanil (ISO) 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile	88671-89-0	410-400-0
1115	Acetato di fentina	900-95-8	212-984-0
1116	Bifenil-2-ilammina	90-41-5	201-990-9
1117	Trans-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato	90657-55-9	419-160-1
1118	Diisocianato di 2-metil-m-fenilene (2,6-toluene diisocianato)	91-08-7	202-039-0
1119	Diisocianato di 4-metil-m-fenilene (2,4-toluene diisocianato)	584-84-9	209-544-5
1120	Diisocianato di m-tolilidene (toluene diisocianato)	26471-62-5	247-722-4
1121	Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking	94114-58-6	302-694-3
1122	Carburanti, diesel, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking	94114-59-7	302-695-9
1123	Pece, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	61789-60-4	263-072-4
1124	2-butanossima	96-29-7	202-496-6
1125	Idrocarburi, C ₁₆₋₂₀ , residuo della distillazione di paraffine da idrocracking deparaffinati con solvente	97675-88-2	307-662-2
1126	α,α-diclorotoluene	98-87-3	202-709-2

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
1127	Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell'elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi ($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$) superiore al 18 % in peso]		
1128	Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico		406-230-1
1129	Spostato o soppresso		
1130	Spostato o soppresso		
1131	Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio		400-810-8
1132	Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi-2-idrossipropil-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo		417-470-1
1133	Olio di radice di costo (<i>Saussurea lappa Clarke</i>), se impiegato come fragranza.	8023-88-9	
1134	7-Ethoxy-4-methylcoumarin, se impiegato come fragranza.	87-05-8	201-721-5
1135	Hexahydrocoumarin, se impiegato come fragranza	700-82-3	211-851-4
1136	Balsamo del Perù (nome INCI: Myroxylon pereirae;), se impiegato come fragranza	8007-00-9	232-352-8
1137	Nitrito di isobutile	542-56-2	208-819-7
1138	Isoprene (stabilizzato) (2-metil-1,3-butadiene)	78-79-5	201-143-3
1139	1-bromopropano; n-bromuro di propile	106-94-5	203-445-0
1140	Cloroprene (stabilizzato); (2-clorobuta-1,3-diene)	126-99-8	204-818-0
1141	1,2,3-tricloropropano	96-18-4	202-486-1
1142	Etilenglicol dimetiletere (EGDME)	110-71-4	203-794-9
1143	Dinocap (ISO)	39300-45-3	254-408-0
1144	Diaminotoluene, prodotto tecnico-miscela di (4-metil-m-fenilendiamina) ⁽⁴⁾ e (2-metil-m-fenilendiamina) ⁽⁵⁾ Metil-m-fenilendiamina	25376-45-8	246-910-3
1145	p-clorobenzotricloruro	5216-25-1	226-009-1
1146	Difeniletere, ottabromoderivato	32536-52-0	251-087-9
1147	1,2-bis(2-metossietossi)etano; trietilenglicol dimetiletere (TEGDME)	112-49-2	203-977-3
1148	Tetraidrotopiran-3-carbossaldeide	61571-06-0	407-330-8
1149	4,4'-bis(dimetilamino)benzofenone (chetone di Michler)	90-94-8	202-027-5
1150	4-metilbenzensolfonato di (S)-ossiranemetanolo	70987-78-9	417-210-7
1151	Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare [1]; n-pentilisopentilftalato [2];- di-n-pentilftalato [3]; Diisopentilftalato [4]	84777-06-0 [1] [2] 131-18-0 [3] 605-50-5 [4]	284-032-2 205-017-9 210-088-4

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
1152	Benzilbutilftalato (BBP)	85-68-7	201-622-7
1153	Acido 1,2-benzenedicarbossilico alchilesteri di -C ₇₋₁₁ ramificati e lineari	68515-42-4	271-084-6
1154	Miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di disodio e 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-ossido-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di trisodio		402-660-9
1155	(metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammino)propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3-diil))-1,1'-diclorodipiridinio, di cloridrato		401-500-5
1156	2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-idrossi-3-(3-metilfenil)carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-one		420-580-2
1157	Azafenidina	68049-83-2	
1158	2,4,5-trimetilanilina [1] 2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2]	137-17-7 [1] 21436-97-5 [2]	205-282-0
1159	4,4'-tiodianilina e suoi sali	139-65-1	205-370-9
1160	4,4'-ossidianilina (p-amminofenil etere) e suoi sali	101-80-4	202-977-0
1161	N,N,N',N'-tetrametil-4,4-metilenedianilina	101-61-1	202-959-2
1162	6-metossi-m-toluidina (p-cresidina)	120-71-8	204-419-1
1163	3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina	143860-04-2	421-150-7
1164	Miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione e miscela di oligomeri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione		421-550-1
1165	2-nitrotoluene	88-72-2	201-853-3
1166	Tributilfosfato	126-73-8	204-800-2
1167	Naftalene	91-20-3	202-049-5
1168	Nonilfenolo [1] 4-nonilfenolo, ramificato [2]	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]	246-672-0 284-325-5
1169	1,1,2-tricloroetano	79-00-5	201-166-9
1170	Spostato o soppresso		
1171	Spostato o soppresso		
1172	Cloruro di allile 3-cloropropene	107-05-1	203-457-6
1173	1,4-diclorobenzene (p-diclorobenzene)	106-46-7	203-400-5
1174	bis(2-cloroetil) etere	111-44-4	203-870-1
1175	Fenolo	108-95-2	203-632-7
1176	Bisfenolo A (4,4'-isopropilidendifenolo)	80-05-7	201-245-8
1177	Triossimetilene (1,3,5-triossano)	110-88-3	203-812-5
1178	Propargite (ISO)	2312-35-8	219-006-1
1179	1-cloro-4-nitrobenzene	100-00-5	202-809-6
1180	Molinato (ISO)	2212-67-1	218-661-0
1181	Fenpropimorf (ISO)	67564-91-4	266-719-9
1182	Spostato o soppresso		
1183	Isocianato di metile	624-83-9	210-866-3

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
1184	N,N-dimetilanilinio tetrachis(pentafluorofenil)borato	118612-00-3	422-050-6
1185	O,O'-(etenilmetsililene)di[(4-metilpentan-2-one) ossima]		421-870-1
1186	Miscela 2:1 di: 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinol-4-il-tris (6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen-1-solfonato) e 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinolobis(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen-1-solfonato)	140698-96-0	414-770-4
1187	Miscela di: prodotto di reazione di 4,4'-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalensolfonato (1:2) e prodotto di reazione di 4,4'-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalenesolfonato (1:3)		417-980-4
1188	Verde malachite cloridrato [1]	569-64-2 [1]	209-322-8
	Verde malachite ossalato [2]	18015-76-4 [2]	241-922-5
1189	1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo	107534-96-3	403-640-2
1190	5-(3-butil-2,4,6-trimetilfenile)-2-[1-(etossimino)propil]-3-idrossicicloes-2-en-1-one	138164-12-2	414-790-3
1191	<i>trans</i> -4-fenil-L-prolina	96314-26-0	416-020-1
1192	Spostato o soppresso		
1193	Miscela di: acido 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico e 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-3-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico	163879-69-4	418-230-9
1194	2-{4-(2-ammoniopropilamino)-6-[4-idrossi-3-(5-metil-2-metossi-4-solfammoilfenilazo)-2-solfonato-naft-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino}-2-aminopropilformiato		424-260-3
1195	5-nitro-o-toluidina	99-55-8 [1]	202-765-8
	5-nitro-o-toluidina cloridrato [2]	51085-52-0 [2]	256-960-8
1196	Cloruro di 1-(1-naftilmetil)chinolinio	65322-65-8	406-220-7
1197	(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirrolidinilmetil)-1H-indolo	143322-57-0	422-390-5
1198	Pimetrozina (ISO)	123312-89-0	613-202-00-4
1199	Oxadiargil (ISO)	39807-15-3	254-637-6
1200	Clortoluron(3-(3-cloro-p-tolil)-1,1-dimetilurea	15545-48-9	239-592-2
1201	N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetammide		416-860-9
1202	1,3-bis(vinilsolfonilacetammido)-propano	93629-90-4	428-350-3
1203	<i>p</i> -fenetidina (4-etossianilina)	156-43-4	205-855-5
1204	<i>m</i> -fenilenediammina e suoi sali	108-45-2	203-584-7
1205	Residui (catrame di carbone), distillazione di olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	92061-93-3	295-506-3
1206	Olio di creosoto, frazione acenaftene olio lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	90640-84-9	292-605-3
1207	Olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	61789-28-4	263-047-8
1208	Creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	8001-58-9	232-287-5
1209	Olio di creosoto, distillato altobollente; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	70321-79-8	274-565-9
1210	Residui di estrazione (carbone), acido dell'olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	122384-77-4	310-189-4
1211	Olio di creosoto, distillato a basso punto d'ebollizione; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	70321-80-1	274-566-4

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
1212	6-metossi-2,3-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	94166-62-8	303-358-9
1213	2,3-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	92-44-4	202-156-7
1214	2,4-diamminodifenilammina, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	136-17-4	
1215	2,6-bis (2-idrossietossi)-3,5-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	117907-42-3	
1216	2-metossimetil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	135043-65-1 / 29785-47-5	
1217	4,5-diammino-1-metilpirazolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	20055-01-0 / 21616-59-1	
1218	Solfato 4,5-diammino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pirazolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	163183-00-4	
1219	2-ammino-4-clorofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	95-85-2	202-458-9
1220	4-idrossiindolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	2380-94-1	219-177-2
1221	4-metossitoluene-2,5-diammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	56496-88-9	
1222	Solfato 5-ammino-4-fluoro-2-metilfenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	163183-01-5	
1223	N,N-dietil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	91-68-9 / 68239-84-9	202-090-9 / 269-478-8
1224	N,N-dimetil-2,6-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	—	
1225	N-ciclopentil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	104903-49-3	
1226	N-(2-metossietil)-p-fenilendiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	72584-59-9 / 66566-48-1	276-723-2
1227	2,4-diammino-5-metilfenetolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	113715-25-6	
1228	1,7-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	575-38-2	209-383-0
1229	Acido 3,4-diamminobenzoico, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	619-05-6	210-577-2
1230	2-amminometil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	79352-72-0	
1231	Solvent Red 1 (CI 12150), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	1229-55-6	214-968-9
1232	Acid Orange 24 (CI 20170), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	1320-07-6	215-296-9
1233	Acid Red 73 (CI 27290), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	5413-75-2	226-502-1
1234	PEG-3,2',2'-di-p-Phenylenediamine	144644-13-3	
1235	6-Nitro-o-Toluidine	570-24-1	209-329-6
1236	HC Yellow n. 11	73388-54-2	
1237	HC Orange n. 3	81612-54-6	
1238	HC Green n. 1	52136-25-1	257-687-7
1239	HC Red n. 8 e i suoi sali	13556-29-1 / 97404-14-3	- / 306-778-0
1240	Tetraidro-6-nitrochinoxalina e i suoi sali	158006-54-3 / 41989-35-7 / 73855-45-5	

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
1241	Disperse Red 15, eccetto come impurità nel Disperse Violet 1	116-85-8	204-163-0
1242	4-ammino-3-fluorofenolo	399-95-1	402-230-0
1243	N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide (Questamide H)	149591-38-8	422-560-9
1244	1-Metil-2,4,5-triidrossibenzene e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	1124-09-0	214-390-7
1245	2,6-Diidrossi-4-metilpiridina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	4664-16-8	225-108-7
1246	5-Idrossi-1,4-benzodiossano e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	10288-36-5	233-639-0
1247	3,4-Metilendioossifenolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	533-31-3	208-561-5
1248	3,4-Metilendioossianilina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	14268-66-7	238-161-6
1249	Idrossipiridinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	822-89-9	212-506-0
1250	3-Nitro-4-amminofenossietanolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	50982-74-6	
1251	2-metossi-4-nitrofenolo (4-Nitroguaiacolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	3251-56-7	221-839-0
1252	CI Acid Black 131 e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	12219-01-1	
1253	1,3,5-Triidrossibenzene (Floroglucinolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	108-73-6	206-611-2
1254	1,2,4- Triacetato di benzene e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	613-03-6	210-327-2
1255	Etanolo, 2,2'-imminobis-, prodotti di reazione con epicloridrina e 2-nitro-1,4-benzendiammina (HC Blue n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	68478-64-8 / 158571-58-5	
1256	N-metil-1,4,diamminoantrachinone, prodotti di reazione con epicloridrina e monoetanolammina (HC Blue No. 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	158571-57-4	
1257	Acido 4-amminobenzenosolfonico (acido solfanilico) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	121-57-3 / 515-74-2	204-482-5 / 208-208-5
1258	Acido 3,3'-(sulfonilbis((2-nitro-4,1-fenilen)immino))bis(6-(fenilammino)benzenosolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	6373-79-1	228-922-0
1259	3(o 5)-[[4-[Benzilmetilammino]Fenil]Azo]-1,2-(o 1,4)-Dimetil-1 H-1,2,4-Triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	89959-98-8 / 12221-69-1	289-660-0
1260	2,2'-((3-Cloro-4-((2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo)fenil)immino)bisetanolo (Disperse Brown 1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	23355-64-8	245-604-7
1261	Benzotiazolio, 2-((4-(Etil(2-Idrossietil)Ammino)Fenil)Azo)-6-Metossi-3-Metil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	12270-13-2	235-546-0
1262	2-[(4-Cloro-2-nitrofenil)azo] -N-(2-metossifenil)-3-ossobutanammide (Pigment Yellow 73) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	13515-40-7	236-852-7

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
1263	2,2'-[(3,3'-Dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[3-osso-N-fenilbutanammide] (Pigment Yellow 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	6358-85-6	228-787-8
1264	Acido 2,2'-(1,2-etenediil)bis[5-((4-etossifenil)azo)benzensolfonico] e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2870-32-8	220-698-2
1265	2,3-Diidro-2,2-dimetil-6-((4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo)-1H-pirimidina (Solvent Black 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	4197-25-5	224-087-1
1266	Acido 3 (o 5)-[[4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfonato-2)naftil]azo]-1-naftil]azo]salicilico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	3442-21-5 / 34977-63-4	222-351-0 / 252-305-5
1267	Acido 2-naftalensolfonico, 7-(benzoilammino)-4-idrossi-3-[[4-((4-solfofenil)azo)fenil]azo]- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2610-11-9	220-028-9
1268	(μ-[[7,7'-imminobis(4-idrossi-3-((2-idrossi-5-(N-metilsolfamoid)fenil)azo)naftalene-2-solfonato))((6-))dicuprato(2-) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	37279-54-2	253-441-8
1269	Acido 3-[(4-acetilammino)fenil]azo]-4-idrossi-7-[[[5-idrossi-6-(fenilazo)-7-solfo-2-naftalenil]ammino]carbonil]ammino]-2-naftalensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	3441-14-3	222-384-4
1270	Acido 2-naftalensolfonico, 7,7'-(carbonildiimmino)bis(4-idrossi-3-((2-solfo-4-((4-solfofenil)azo)fenil)azo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2610-10-8 / 25188-41-4	220-027-3
1271	Etanammio, N-(4-[bis[4-(dietilammino)fenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2390-59-2	219-231-5
1272	3H-Indolio, 2-[[[(4-metossifenil)metilidrazono]metil]-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	54060-92-3	258-946-7
1273	3H-Indolio, 2-(2-((2,4-dimetossifenil)ammino)etenil)-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	4208-80-4	224-132-5
1274	Nigrosina solubile in alcool (Solvent Black 5), se usata come sostanza nelle tinture per capelli	11099-03-9	
1275	Fenossazin-5-io, 3,7-bis(dietilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	47367-75-9 / 33203-82-6	251-403-5
1276	Benzo[a]fenossazin-7-io, 9-(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	7057-57-0 / 966-62-1	230-338-6 / 213-524-1
1277	6-ammino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dione (Solvent Yellow 44) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2478-20-8	219-607-9
1278	1-Ammino-4-((4-((dimetilammino)metil)fenil)ammino)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	67905-56-0 / 12217-43-5	267-677-4 / 235-398-7
1279	Acido laccaico (CI Natural Red 25) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	60687-93-6	
1280	Acido benzensolfonico, 5-[(2,4-Dinitrofenil)ammino]-2-(fenilammino)-, e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	6373-74-6 / 15347-52-1	228-921-5 / 239-377-3
1281	4-[(4-nitrofenil)azo]anilina (Disperse Orange 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	730-40-5 / 70170-61-5	211-984-8
1282	4-Nitro-m-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	5131-58-8	225-876-3

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
1283	1-Ammino-4-(metilammino)-9,10-antracendione (Disperse Violet 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	1220-94-6	214-944-8
1284	N-Metil-3-Nitro-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2973-21-9	221-014-5
1285	N1-(2-Idrossietil)-4-Nitro-o-fenilendiammina (HC Yellow n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	56932-44-6	260-450-0
1286	N1-(Tris(idrossimetil))metil-4-nitro-1,2-fenilendiammina (HC Yellow n. 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	56932-45-7	260-451-6
1287	2-Nitro-N-idrossietil-p-anisidina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	57524-53-5	
1288	N,N'-Dimetil-N-Idrossietil-3-nitro-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	10228-03-2	233-549-1
1289	3-(N-Metil-N-(4-metilammino-3-nitrofenil)ammino)propan-1,2-diolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	93633-79-5	403-440-5
1290	Acido 4-Etilammino-3-nitrobenzoico (N-Etil-3-Nitro PABA) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2788-74-1	412-090-2
1291	(8-[(4-Ammino-2-nitrofenil)azo]-7-idrossi-2-naftil)trimetilammonio e suoi sali, eccetto Basic Red 118 (n. CAS 71134-97-9) come impurità nel Basic Brown 17, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	7113—97-9	275-216-3
1292	5-[(4-(Dimetilammino)fenil)azo]-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	12221-52-2	
1293	m-Fenilendiammina, 4-(fenilazo)-, e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	495-54-5	207-803-7
1294	1,3-benzendiammina, 4-metil-6-(fenilazo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	4438-16-8	224-654-3
1295	Acido 2,7-Naftalendisolfonico, 5-(acetilammino)-4-idrossi-3-((2-metilfenil)azo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	6441-93-6	229-231-7
1296	4,4'-[(4-Metil-1,3-fenilen)bis(azo)]bis(6-metil-1,3-benzendiammina) (Basic Brown 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	4482-25-1	224-764-1
1297	Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	83803-99-0	280-920-9
1298	Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	83803-98-9	280-919-3
1299	Etanamminio, N-[4-[(4-(Dietilammino)fenil)fenilmetilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	633-03-4	211-190-1
1300	9,10-Antracendione, 1-[(2-idrossietil)ammino]-4-(metilammino)- e suoi derivati e sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2475-46-9 / 86722-66-9	219-604-2 / 289-276-3
1301	1,4-Diammino-2-metossi-9,10-antracendione (Disperse Red 11) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2872-48-2	220-703-8
1302	1,4-Diidrossi-5,8-bis[(2-idrossietil)ammino]antrachinone (Disperse Blue 7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	3179-90-6	221-666-0

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
1303	1-[(3-Amminopropil)ammino]-4-(metilammino)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	22366-99-0	244-938-0
1304	N-[6-[(2-Cloro-4-idrossifenil)immino]-4-metossi-3-oxo-1,4-cicloesadien-1-il]acetammide (HC Yellow n. 8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	66612-11-1	266-424-5
1305	[6-[[3-Cloro-4-(metilammino)fenil]immino]-4-metil-3-ossocicloesa-1,4-dien-1-il]urea (HC Red n. 9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	56330-88-2	260-116-4
1306	Fenotiazin-5-io, 3,7-bis(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	61-73-4	200-515-2
1307	4,6-Bis(2-Idrossietossi)-m-Fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	94082-85-6	
1308	5-Ammino-2,6-Dimetossi-3-Idrossipiridina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	104333-03-1	
1309	4,4'-Diamminodifenilammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	537-65-5	208-673-4
1310	4-Dietilammino-o-toluidina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	148-71-0 / 24828-38-4 / 2051-79-8	205-722-1 / 246-484-9 / 218-130-3
1311	N,N-Dietil-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	93-05-0 / 6065-27-6 / 6283-63-2	202-214-1 / 227-995-6 / 228-500-6
1312	N,N-Dimetil-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	99-98-9 / 6219-73-4	202-807-5 / 228-292-7
1313	Toluene-3,4-Diammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	496-72-0	207-826-2
1314	2,4-Diammino-5-metilfenossietanolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	141614-05-3 / 113715-27-8	
1315	6-Ammino-o-cresolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	17672-22-9	
1316	Idrossietilamminometil-p-amminofenolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	110952-46-0 / 135043-63-9	
1317	2-Ammino-3-nitrofenolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	603-85-0	210-060-1
1318	2-Cloro-5-nitro-N-idrossietil-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	50610-28-1	256-652-3
1319	2-Nitro-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	5307-14-2 / 18266-52-9	226-164-5 / 242-144-9
1320	Idrossietil-2,6-dinitro-p-anisidina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	122252-11-3	
1321	6-Nitro-2,5-piridindiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	69825-83-8	
1322	Fenazinio, 3,7-diammino-2,8-dimetil-5-fenil- e suoi sali (se usati come sostanze nelle tinture per capelli)	477-73-6	207-518-8
1323	Acido 3-Idrossi-4-[(2-idrossinaftil)azo]-7-nitronaftalen-1-solfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	16279-54-2 / 5610-64-0	240-379-1 / 227-029-3

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
1324	3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)ammino]propan-1,2-diolo (HC Yellow n. 6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	104333-00-8	
1325	2-[(4-cloro-2-nitrofenil)ammino]etanolo (HC Yellow n. 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	59320-13-7	
1326	3-[[4-[(2-Idrossietil)metilammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	173994-75-7 / 102767-27-1	
1327	3-[[4-[Etil(2-idrossietil)ammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	114087-41-1 / 114087-42-2	
1328	Etanamminio, N-[4-[[4-(dietilammino)fenil][4-(etilammino)-1-naftalenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2390-60-5	219-232-0

(1) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(2) Denominazione INN modificata.

(3) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(4) Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 364 nell'allegato II.

(5) Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 413 nell'allegato II.

ALLEGATO III

ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI, SALVO ENTRO DETERMINATI LIMITI

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossari degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1a	Acido borico, borati e tetraborati ad eccezione della sostanza n. 1184 nell'allegato II	Boric acid o	10043-35-3/ 11113-50-1	233-139-2/ 234-343-4	a) Talco	a) 5 % (espresso in acido borico)	a) Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico)	a) Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni Da non usare su pelli escoriate o irritate
					b) Prodotti per il cavo orale	b) 0,1 % (espresso in acido borico)	b) Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni	b) Non ingerire Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni
					c) Altri prodotti (ad eccezione dei prodotti per il bagno e per l'arricciatura dei capelli)	c) 3 % (espresso in acido borico)	c) Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico)	c) Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni Da non usare su pelli escoriate o irritate
1b	Tetraborati (si veda anche 1a)				a) Prodotti per il bagno	a) 18 % (espresso in acido borico)	a) Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni	a) Da non usare per bambini al di sotto dei 3 anni
					b) Prodotti per capelli/barba e baffi	b) 8 % (espresso in acido borico)		b) Sciacquare abbondantemente

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
2a	Acido tioglicolico e i suoi sali	Thioglycolic acid	68-11-1	200-677-4	a) barba e baffi	8 %	Uso generale Pronto per l'uso pH 7-9,5	Modalità d'impiego: a), b), c): Evitare il contatto con gli occhi Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista a) c) Indossare guanti appropriati Avvertenze: a) b) c) Contiene esteri dell'acido tioglicolico Seguire le istruzioni per l'uso Tenere lontano dalla portata dei bambini a) Per uso esclusivamente professionale
						11 %	Uso professionale Pronto per l'uso pH 7-9,5	
					b) Prodotti per la depilazione	5 %	Pronto per l'uso pH 7-12,7	
					c) Prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare	2 % Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico	Pronto per l'uso pH 7-9,5	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
5	Tosylchloramidum natricum (INN)	Chloramine-T	127-65-1	204-854-7		0,2 %		
6	Clorati di metalli alcalini	Sodium chlorate	7775-09-9	231-887-4	a) Dentifrici b) Altri prodotti	a) 5 % b) 3 %		
		Potassium chlorate	3811-04-9	223-289-7				
7	Cloruro di metilene	Dichloromethane	75-09-2	200-838-9		35 % (In caso di miscela con 1,1,1 tricloroetano, la concentrazione totale non può superare il 35 %)	Contenuto massimo di impurità: 0,2 %	
8	p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina ⁽¹⁾ , ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato e ai numeri d'ordine 1309, 1311 e 1312 nell'allegato II	p-Phenylenediamine	106-50-3	203-404-7	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	6 % in base libera	a) uso generale Non usare per le sopracciglia b) uso professionale	a) Può dare una reazione allergica. Contiene fenilendiammine. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia b) Solo per uso professionale. Contiene fenilendiammine. Può dare una reazione allergica. Portare guanti adeguati.

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
9	Diamminotolueni, loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali ⁽¹⁾ esclusa la sostanza di cui ai numeri d'ordine 364, 413, 1144, 1310 e 1313 dell'allegato II	Toluene-2,5-diamine	95-70-5	202-442-1	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	10 % in base libera	a) Uso generale Non usare per sopracciglia b) Uso professionale	a) Può dare una reazione allergica. Contiene fenilendiammine. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia b) Solo per uso professionale. Contiene fenilendiammine. Può dare una reazione allergica. Portare guanti adeguati.
10	Diamminofenoli ⁽¹⁾				Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	10 % in base libera	a) Uso generale Non usare per sopracciglia b) Uso professionale	a) Può dare una reazione allergica. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia b) Solo per uso professionale. Può dare una reazione allergica. Portare guanti adeguati.
11	Diclorofene	Dichlorophene	97-23-4	202-567-1		0,5 %		Contiene Dichlorophene

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
12	Acqua ossigenata e altri prodotti o miscele che liberano acqua ossigenata fra cui il carbammide di acqua ossigenata e il perossido di zinco	Hydrogen peroxide	7722-84-1	231-765-0	a) Prodotti per capelli/barba e baffi b) Prodotti per la pelle c) Prodotti per rinforzare le unghie d) Prodotti per il cavo orale	12 % di H ₂ O ₂ (40 volumi), presente o liberata 4 % di H ₂ O ₂ , presente o liberata 2 % di H ₂ O ₂ , presente o liberata 0,1 % di H ₂ O ₂ , presente o liberata		a) Portare guanti adeguati a), b), c): Contiene perossido d'idrogeno Evitare il contatto con gli occhi Sciacquare immediatamente gli occhi, in caso di contatto con il prodotto
13	Formaldeide ⁽²⁾	Formaldehyde	50-00-0	200-001-8	Prodotti per indurire le unghie	5 % in formaldeide	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	Proteggere la pipite con una sostanza grassa Contiene formaldeide ⁽³⁾
14	Idrochinone ⁽⁴⁾	Hydroquinone	123-31-9	204-617-8	a) Colorante ossidante in tinture per capelli	0,3 %	Uso generale Non usare per sopracciglia Uso professionale	Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto Contiene idrochinone Per uso esclusivamente professionale Contiene idrochinone Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
					b) kit di unghie finte	0,02 % (dopo miscelazione per l'uso)	uso professionale	b) Per uso esclusivamente professionale Evitare il contatto con la pelle Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso
15a	Potassa caustica o soda caustica	Potassium hydroxide/Sodium hydroxide	1310-58-3/ 1310-73-2	215-181-3/ 215-185-5	a) Solvente delle cuticole delle unghie	a) 5 % ⁽⁵⁾		a) Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi Pericolo di cecità Tenere lontano dalla portata dei bambini
					b) Prodotti per la stiratura dei capelli	2 % ⁽⁵⁾	Uso generale	Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi Pericolo di cecità Tenere lontano dalla portata dei bambini
						4,5 % ⁽⁵⁾	Uso professionale	Solo per uso professionale Evitare il contatto con gli occhi Pericolo di cecità
					c) Regolatore del pH per prodotti per la depilazione		c) pH < 12,7	c) Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi
					d) Altri usi come regolatore del pH		d) pH < 11	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
15b	Idrossido di litio	Lithium hydroxide	1310-65-2	215-183-4	a) Prodotti per la stiratura dei capelli	2 % ⁽⁶⁾	Uso generale	a) Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi Può causare cecità Tenere lontano dalla portata dei bambini
						4,5 % ⁽⁶⁾	Uso professionale	Evitare il contatto con gli occhi Può causare cecità
					b) Regolatore del pH per prodotti per la depilazione		pH < 12,7	b) Contiene un agente alcalino Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi
					c) Altri impieghi regolatore del pH (unicamente per prodotti da sciacquare)		pH < 11	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
15 c	Idrossido di calcio	Calcium hydroxide	1305-62-0	215-137-3	a) Prodotti per la stiratura dei capelli contenenti due componenti: idrossido di calcio ed un sale della guanidina b) Regolatore del pH per prodotti per la depilazione c) Altri impieghi (ad esempio regolatore del pH, adiuvanti di processo)	a) 7 % in idrossido di calcio	b) pH < 12,7 c) pH < 11	a) Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi Tenere lontano dalla portata dei bambini Pericolo di cecità b) Contiene un agente alcalino Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi
16	1-naftolo (e suoi sali)	1-Naphtol	90-15-3	201-969-4	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %	Può causare una reazione allergica
17	Nitrito di sodio	Sodium nitrite	7632-00-0	231-555-9	Anticorrosivo	0,2 %	Da non usare con le ammine secondarie e/o terziarie o altre sostanze che formino nitroammine	
18	Nitrometano	Nitromethane	75-52-5	200-876-6	Anticorrosivo	0,3 %		
19	Spostato o soppresso							
20	Spostato o soppresso							

[illegible]

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
25	Zinco solfofenato	Zinc phenolsulfonate	127-82-2	204-867-8	Deodoranti, antitraspiranti e lozioni astringenti	6 % (in percentuale di sostanza anidra)		Evitare il contatto con gli occhi.
26	Monofluorofosfato di ammonio	Ammonium monofluoro-phosphate	20859-38-5/ 66115-19-3		Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene monofluorofosfato di ammonio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»
27	Monofluorofosfato di sodio	Sodium monofluorofosphate	10163-15-2/ 7631-97-2	233-433-0/ 231-552-2	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene monofluorofosfato di sodio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
								«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»
28	Monofluorofosfato di potassio	Potassium monofluorophosphate	14104-28-0	237-957-0	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene monofluorofosfato di potassio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»
29	Monofluorofosfato di calcio	Calcium monofluorophosphate	7789-74-4	232-187-1	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene monofluorofosfato di calcio

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
								Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»
30	Fluoruro di calcio	Calcium fluoride	7789-75-5	232-188-7	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoruro di calcio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
31	Fluoruro di sodio	Sodium fluoride	7681-49-4	231-667-8	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoruro di sodio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»
32	Fluoruro di potassio	Potassium fluoride	7789-23-3	232-151-5	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoruro di potassio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
33	Fluoruro di ammonio	Ammonium fluoride	12125-01-8	235-185-9	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoruro di ammonio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»
34	Fluoruro di alluminio	Aluminium fluoride	7784-18-1	232-051-1	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoruro di alluminio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
35	Fluoruro stannoso	Stannous fluoride	7783-47-3	231-999-3	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoruro stannoso Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»
36	Fluoridrato di cetilammina	Cetylamine hydrofluoride	3151-59-5	221-588-7	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoridrato di cetilammina Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
37	Difluoridrato di bis(idrossietil)ammino-propil-N-idrossietilotta-decilammina		—	—	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene Difluoridrato di bis(idrossietil)ammino-propil-N-idrossietilottadecilammina Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»
38	Difluoridrato di N,N',N'-tri(poliossietilene)-N-esadecilpropilendiammina		—	—	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene Difluoridrato di N,N',N'-tri(poliossietilene)-N-esadecilpropilendiammina Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
								«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»
39	Fluoridrato di ottadecenilammina	Octadecenyl-ammonium fluoride	2782-81-2	—	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoridratodi ottadecenilammina Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»
40	Fluosilicato di sodio	Sodium fluorosilicate	16893-85-9	240-934-8	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluosilicato di sodio

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
								Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»
41	Fluosilicatodi potassio	Potassium fluorosilicate	16871-90-2	240-896-2	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluosilicato di potassio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
42	Fluosilicato di ammonio	Ammonium fluorosilicate	16919-19-0	240-968-3	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluosilicato di ammonio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»
43	Fluosilicato di magnesio	Magnesium fluorosilicate	16949-65-8	241-022-2	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluosilicato di magnesio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
44	1,3-bis(idrossimetil)-2-imidazolidintione	Dimethylol ethylene thiourea	15534-95-9	239-579-1	a) Prodotti per capelli/barba e baffi b) Prodotti per le unghie	a) 2 % b) 2 %	a) Da non utilizzare negli aerosol (spray) b) pH < 4	Contiene 1,3-bis(idrossimetil)-2-imidazolidintione
45	Alcool benzilico (7)	Benzyl alcohol	100-51-6	202-859-9	Solventi, profumi e composizioni profumanti		Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto	
46	Metil-6-cumarina	6-Methylcoumarin	92-48-8	202-158-8	Prodotti per il cavo orale	0,003 %		
47	Fluoridrato di nicometanolo	Nicomethanol hydrofluoride	62756-44-9	—	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F) In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoridrato di nicometanolo Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»
48	Nitrato d'argento	Silver nitrate	7761-88-8	231-853-9	Solo per la colorazione delle ciglia e sopracciglia	4 %		Contiene nitrato d'argento Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
49	Disolfuro di selenio	Selenium disulphideo	7488-56-4	231-303-8	Shampoo antiforfora	1 %		Contiene disolfuro di selenio Evitare il contatto con gli occhi e la pelle lesa
50	Idrossicloruro di alluminio e di zirconio idrati $Al_xZr(OH)_yCl_z$ e loro complessi con la glicina				Antitraspiranti	20 % di idrossicloruro di alluminio e di zirconio anidro 5,4 % di zirconio	1. Il rapporto tra il numero di atomi di alluminio e di zirconio deve essere compreso tra 2 e 10 2. Il rapporto tra il numero di atomi di (Al + Zr) e di cloro deve essere compreso tra 0,9 e 2,1 3. Da non utilizzare negli aerosol (spray)	Non applicare sulla cute irritata o lesa
51	8-idrossichinolina e suo solfato	Oxyquinoline and oxyquinoline sulfate	148-24-3/134-31-6	205-711-1/205-137-1	Stabilizzante dell'acqua ossigenata nei prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare Stabilizzante dell'acqua ossigenata nei prodotti per capelli/barba e baffi, da non sciacquare	0,3 % in base 0,03 % in base		
52	Alcool metilico	Methyl alcohol	67-56-1	200-659-6	Denaturante per l'alcool etilico e l'alcool isopropilico	5 % in % dell'alcool etilico e isopropilico		

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
53	Acido etidronico e i suoi sali (acido-1-idrossi--etilidendi-fosfonico e suoi sali)	Etidronic acid	2809-21-4	220-552-8	a) Prodotti per capelli/barba e baffi b) Sapone	1,5 % in acido etidronico 0,2 % (acido etidronico)		
54	1-fenossipropan-2-olo ⁽⁸⁾	Phenoxyisopropanol	770-35-4	212-222-7	Da utilizzare solo nei prodotti da sciacquare Da non utilizzare nei prodotti per il cavo orale	2 %	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto	
55	Spostato o soppresso							
56	Fluoruro di magnesio	Magnesium fluoride	7783-40-6	231-995-1	Prodotti per il cavo orale	0,15 % (in F.) In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoruro di magnesio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
57	Cloruro di stronzio (esaidrato)	Strontium chloride	10476-85-4	233-971-6	a) Prodotti per il cavo orale b) Shampoo e prodotti per il viso	3,5 % (in stronzio). In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %. 2,1 % (in stronzio). In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 2,1 %.		Contiene cloruro di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego frequente per i bambini.
58	Acetato di stronzio (semi-idrato)	Strontium acetate	543-94-2	208-854-8	Prodotti per il cavo orale	3,5 % (in stronzio). In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %.		Contiene acetato di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego frequente per i bambini.
59	Talco: silicato di magnesio idrato	Talc	14807-96-6	238-877-9	a) Prodotti polverulenti per bambini di età inferiore a 3 anni b) Altri prodotti			a) Tenere lontano dal naso e dalla bocca del bambino

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
60	Dialchilamidi e dialcanolamidi di acidi grassi					Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 %	— Non impiegare con sistemi nitrosanti — Tenore massimo di amine secondarie: 5 % (per le materie prime) — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	
61	Monoalchilamine, monoalcanolamine e loro sali					Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 %	— Non impiegare con sistemi nitrosanti – Purezza minima: 99 % — Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime) — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
62	Trialchilamine, trialcanolamine e loro sali				(a) Prodotti da non sciacquare b) Prodotti da sciacquare	a) 2,5 %	a) b) — Non impiegare con sistemi nitrosanti — Purezza minima: 99 % — Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime) — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	
63	Idrossido di stronzio	Strontium hydroxide	18480-07-4	242-367-1	Regolatore del pH nei prodotti per la depilazione	3,5 % (in stronzio)	pH ≤ 12,7	Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi.
64	Perossido di stronzio	Strontium peroxide	1314-18-7	215-224-6	Prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare	4,5 % (in stronzio)	Tutti i prodotti devono ottemperare le esigenze in materia di perossido di idrogeno Uso professionale	Evitare il contatto con gli occhi Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente. Per uso esclusivamente professionale Portare guanti adeguati

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
65	Cloruro, bromuro e saccarinato di benزالconio (*)	Benzalkonium bromide Benzalkonium chloride Benzalkonium saccharinate	91080-29-4 63449-41-2/ 68391-01-5/ 68424-85-1/ 85409-22-9 68989-01-5	293-522-5 264-151-6/ 269-919-4/ 270-325-2/ 287-089-1 273-545-7	Prodotti per capelli, da sciacquare	3 % (in cloruro di benزالconio)	Nel prodotto finito le concentrazioni di cloruro, bromuro e saccarinato di benزالconio, con catena alchilica pari o inferiore a C₁₄, non devono superare lo 0,1 % (espresso in benزالconio) Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	Evitare il contatto con gli occhi
66	Polyacrylamides				a) Prodotti per il corpo, da non sciacquare b) Altri prodotti		a) Tenore massimo residuo d'acrilamide 0,1 mg/kg b) Tenore massimo residuo d'acrilamide 0,5 mg/kg	
67	2-Benzilideneptanale	Amyl cinnamal	122-40-7	204-541-5			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
68	Alcool benzilico	Benzyl alcohol	100-51-6	202-859-9			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
69	Alcool cinnamico	Cinnamyl alcohol	104-54-1	203-212-3			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
70	3,7-dimetil-2,6-ottadienale	Citral	5392-40-5	226-394-6			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
71	Eugenolo	Eugenol	97-53-0	202-589-1			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
72	Idrossicitronellale	Hydroxy-citronellal	107-75-5	203-518-7			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
73	Isoeugenolo	Isoeugenol	97-54-1	202-590-7			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
74	Alcool beta-pentilcinnamilico	Amylcinnamyl alcohol	101-85-9	202-982-8			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
75	Salicilato di benzile	Benzyl salicylate	118-58-1	204-262-9			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
76	3-fenil 2-propenale (cinnamaldeide)	Cinnamal	104-55-2	203-213-9			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
77	2H-1-benzopiran-2-one	Coumarin	91-64-5	202-086-7			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
78	Geraniolo	Geraniol	106-24-1	203-377-1			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
79	3 e 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-encarbaldeide	Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde	51414-25-6/ 31906-04-4	257-187-9/ 250-863-4			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
80	Alcool 4-metossibenzilico	Anise alcohol	105-13-5	203-273-6			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
81	Cinnamato di benzile	Benzyl cinnamate	103-41-3	203-109-3			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
82	Farnesolo	Farnesol	4602-84-0	225-004-1			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
83	2-(4-terz-butil-benzil) propionaldeide	Butylphenyl methylpropional	80-54-6	201-289-8			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
84	Linalolo	Linalool	78-70-6	201-134-4			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
85	Benzoato di benzile	Benzyl benzoate	120-51-4	204-402-9			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
86	Citronellolo(±)-3,7-dimetilott-6-en-1-olo	Citronellol	106-22-9/ 26489-01-0	203-375-0/ 247-737-6			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
87	2-benzilidenottanale	Hexyl cinnamal	101-86-0	202-983-3			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
88	R-(+)-4-isopropenil-1-metil-1-cicloesene	Limonene	5989-27-5	227-813-5			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
89	Ott-2-inoato di metile	Methyl 2-octynoate	111-12-6	203-836-6			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
90	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one	alpha-Isomethyl ionone	127-51-5	204-846-3			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
91	Estratto di Evernia prunastri	Evernia prunastri extract	90028-68-5	204-846-3			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
92	Estratto di Evernia furfuracea	Evernia furfuracea extract	90028-67-4	289-860-8			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
93	2,4-diaminopirimidina-3 ossido	Diaminopyrimidine oxide	74638-76-9	—	a) Prodotti per capelli/barba e baffi	1,5 %		
94	Perossido di benzoile	Benzoyl peroxide	94-36-0	202-327-6	Kit di unghie finte	0,7 % (dopo miscelazione per l'uso)	Uso professionale	Solo per uso professionale Evitare il contatto con la pelle Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso
95	Idrochinone dimetiletere/ Mechinolo	p-Hydroxyanisole	150-76-5	205-769-8	Kit di unghie finte	0,02 % (dopo miscelazione per l'uso)	Uso professionale	Solo per uso professionale Evitare il contatto con la pelle Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso
96	5-terz-butyl-2,4,6-trinitro-m-xilene	Musk xylene	81-15-2	201-329-4	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,0 % nel «parfum» b) 0,4 % nell'«eau de toilette» c) 0,03 % negli altri prodotti		

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
97	4-terz-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetofenone	Musk ketone	81-14-1	201-328-9	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,4 % nel «parfum» b) 0,56 % nell'«eau de toilette» c) 0,042 % negli altri prodotti		
98	Acido 2-idrossibenzoico ⁽¹⁰⁾	Salicylic acid	69-72-7	200-712-3	a) Prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare b) Altri prodotti	a) 3,0 % b) 2,0 %	Da non usare nei preparati destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, ad eccezione degli shampoo. Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto	Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni ⁽¹¹⁾
99	Solfiti e bisolfiti non organici ⁽¹²⁾				a) Prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli/di barba e baffi b) Prodotti per la stiratura dei capelli c) Prodotti autoabbronzanti per il viso d) Altri prodotti autoabbronzanti	a) 0,67 % in SO ₂ libero b) 6,7 % in SO ₂ libero c) 0,45 % in SO ₂ libero d) 0,40 % in SO ₂ libero	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
100	Triclocarban (¹³)	Triclocarban	101-20-2	202-924-1	Prodotti da sciacquare	1,5 %	Criteri di purezza: 3,3',4,4'-tetracloroazobenzene ≤ 1 ppm 3,3',4,4'-tetracloroazossibenzene ≤ 1 ppm Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto	
101	Zinco piritione (¹⁴)	Zinc pyrithione	13463-41-7	236-671-3	Prodotti per capelli/barba e baffi, da non sciacquare	0,1 %	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto	
102	1,2-dimetossi-4-(2-propenil)-benzene	Methyl eugenol	93-15-2	202-223-0	«Parfum» «Eau de toilette» Creme profumanti In altri prodotti da non sciacquare e in prodotti per il cavo orale Prodotti da sciacquare	0,01 % 0,004 % 0,002 % 0,0002 % 0,001 %		

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
215	4-Amino-3-nitrofenolo e suoi sali	4-amino-3-nitrophenol	610-81-1	210-236-8	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 3,0 % b) 3,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 31.12.2009	a) b) Può causare una reazione allergica
216	2,7-Naftalendiolo e suoi sali	Naphthalene-2,7-diol	582-17-2	209-478-7	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	1,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5 % Da non usare dopo il 31.12.2009	
217	m-Aminofenolo e suoi sali	3-Aminophenol	591-27-5	209-711-2	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 31.12.2009	Può causare una reazione allergica
218	2,6-Diidrossi3,4-dimetilpiridina e suoi sali	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine	84540-47-6	283-141-2	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 31.12.2009	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
219	1-idrossi-3-nitro-4-(3-idrossipropilammino)benzene e suoi sali	Hydroxypropylamino-3-nitrophenol	92952-81-3	406-305-9	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 5,2 % b) 2,6 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,6 % Da non usare dopo il 31.12.2009	a) b) Può causare una reazione allergica
220	1-[(2'-metossietil)ammino]-2-nitro-4-[di-(2'-idrossietil)ammino]benzene e suoi sali	HC Blue n. 11	23920-15-2	459-980-7	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 3,0 % b) 2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 31.12.2009	a) b) Può causare una reazione allergica
221	1-metil-3-nitro-4-(beta-idrossietil)amminobenzene e suoi sali	Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine	100418-33-5	408-090-7	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,0 % b) 1,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 31.12.2009	a) b) Può causare una reazione allergica
222	1-idrossi-2-.beta.-idrossietilammino-4,6-dinitrobenzene e suoi sali	2-Hydroxyethylpicramic acid	99610-72-7	412-520-9	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 3,0 % b) 2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 31.12.2009	a) b) Può causare una reazione allergica

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
223	4-metilammino-fenolo e suoi sali	p-Methylamino-phenol	150-75-4	205-768-2	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 31.12.2009	Può causare una reazione allergica
224	1-(3-idrossipropilammino)-2-nitro-4-bis(2-idrossietilammino) benzene e suoi sali	HC Violet No. 2	104226-19-9	410-910-3	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	Da non usare dopo il 31.12.2009	
225	1-(.beta.-idrossietil)ammino-2-nitro-4-N-etil-N-(.beta.-idrossietil)amminobenzene e suoi sali	HC Blue No. 12	104516-93-0	407-020-2	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 1,5 % b) 1,5 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,75 % Da non usare dopo il 31.12.2009	a) b) Può causare una reazione allergica
226	4,4'-[1,3-propanediilbis (ossi)]bis-, benzene-1,3-diamina e suoi sali	1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy) propane	81892-72-0	279-845-4	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 31.12.2009	Può causare una reazione allergica
227	3-Amino-2,4-diclorofenolo e suoi sali	3-Amino-2,4-dichlorophenol	61693-43-4	262-909-0	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 31.12.2009	Può causare una reazione allergica

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
228	3-Metil-1-fenil-5-pirazolone e suoi sali	Phenyl methyl pyrazolone	89-25-8	201-891-0	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	0,5 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % Da non usare dopo il 31.12.2009	
229	5-[(2-idrossietil)ammino]-o-cresolo e suoi sali	2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol	55302-96-0	259-583-7	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 31.12.2009	Può causare una reazione allergica
230	3,4-diidro-2H-1,4-benzoxazin-6-olo e suoi sali	Hydroxybenzomorpholine	26021-57-8	247-415-5	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 31.12.2009	Può causare una reazione allergica
231	1,5-bis(beta.-idrossietil)ammino-2-nitro-4-clorobenzene e suoi sali	HC Yellow No. 10	109023-83-8	416-940-3	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,2 %	Da non usare dopo il 31.12.2009	
232	3,5-diammino-2,6-dimetossipiridina e suoi sali	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl	85679-78-3/ 56216-28-5	-260-062-1	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	0,5 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % Da non usare dopo il 31.12.2009	Può causare una reazione allergica

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
233	1-(2-amminoetil)ammino-4-(2-idrossietil)ossi-2-nitrobenzene e suoi sali	HC Orange No. 2	85765-48-6	416-410-1	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,0 %	Da non usare dopo il 31.12.2009	
234	Etanolo, 2-[(4-ammino-2-metil-5-nitrofenil)ammino]-e suoi sali	HC Violet No. 1	82576-75-8	417-600-7	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 0,5 % b) 0,5 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % Da non usare dopo il 31.12.2009	
235	2-[3-(metilammino)-4-nitrofenossi]etanolo e suoi sali	3-Methylamino-4-nitro-phenoxyethanol	59820-63-2	261-940-7	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,0 %	Da non usare dopo il 31.12.2009	
236	2-[(2-metossi-4-nitrofenil)ammino]etanolo e suoi sali	2-Hydroxy-ethylamino-5-nitro-anisole	66095-81-6	266-138-0	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,0 %	Da non usare dopo il 31.12.2009	
237	2,2'-[(4-ammino-3-nitrofenil)immino]bisetanolo idrocloruro e altri sali	HC Red No. 13	94158-13-1	303-083-4	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,5 % b) 2,5 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,25 % Da non usare dopo il 31.12.2009	
238	Naftalene-1,5-diolo e suoi sali.	1,5-Naphthalenediol	83-56-7	201-487-4	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	1,0 %	Da non usare dopo il 31.12.2009	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
239	Idrossipropil-bis-(N-idrossietil-p-fenilendiammina) e suoi sali	Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenyldiamine) HCl	128729-30-6	416-320-2	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 31.12.2009	Può causare una reazione allergica
240	o-Aminofenolo e suoi sali	o-Aminophenol	95-55-6	202-431-1	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 31.12.2009	
241	5-ammino-o-cresolo e suoi sali	4-Amino-2-hydroxytoluene	2835-95-2	220-618-6	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 31.12.2009	
242	2,4-Diamminofenossietanolo e suoi sali	2,4-Diaminophenoxyethanol HCl	66422-95-5	266-357-1	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	4,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,0 % Da non usare dopo il 31.12.2009	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
243	1,3-benzenediolo, 2-metil e suoi sali	2-Methylresorcinol	608-25-3	210-155-8	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 31.12.2009	
244	4-Amino-m-cresolo e suoi sali	4-Amino-m-cresol	2835-99-6	220-621-2	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 31.12.2009	
245	2-[(3-ammino-4-metossifenil)ammino]etanolo e suoi sali	2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole	83763-47-7	280-733-2	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 31.12.2009	
246	Idrossietil-3,4-metilendiossianilina 2-(1,3-benzodiossol-5-ilammino)etanolo, cloridrato e altri sali	Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl	81329-90-0	303-085-5	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 31.12.2009	
247	2,2'-[[4-[(2-idrossietil)ammino]-3-nitrofenil]immino]bisetanolo e suoi sali	HC Blue No. 2	33229-34-4	251-410-3	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,8 %	Da non usare dopo il 31.12.2009	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
248	4-[(2-idrossietil)ammino]-3-nitrofenolo e suoi sali	3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol	65235-31-6	265-648-0	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 6,0 % b) 6,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 3,0 % Da non usare dopo il 31.12.2009	
249	1-(.beta.-Ureidoetil)ammino-4-nitrobenzene e suoi sali	4-Nitrophenyl aminoethylurea	27080-42-8	410-700-1	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 0,5 % b) 0,5 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % Da non usare dopo il 31.12.2009	
250	1-ammino-2-nitro-4-(2',3'-diidrossipropil)ammino-5-clorobenzene e 1,4-bis-(2',3'-diidrossipropil)ammino-2-nitro-5-clorobenzene e suoi sali	HC Red No. 10 + HC Red No. 11	95576-89-9 e 95576-92-4	—	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,0 % b) 1,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 31.12.2009	
251	Fenolo, 2-cloro-6-(etilammino)-4-nitro- e suoi sali	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol	131657-78-8	411-440-1	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 3,0 % b) 3,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 31.12.2009	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
252	2-Amino-6-cloro-4-nitrofenolo e suoi sali	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol	6358-09-4	228-762-1	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,0 % b) 2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 31.12.2009	
253	[4-[[4-anilino-1-naftil] [4-(dimetilammino)fenil]metilene] cicloesa-2,5-dien-1-ilidene] dimetilammonio cloruro (CI 44045). e altri sali	Basic Blue 26 (CI 44045)	2580-56-5	219-943-6	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 0,5 % b) 0,5 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % Da non usare dopo il 31.12.2009	
254	Disodio 5-ammino-4-idrossi-3-(fenilazo)naftalene-2,7-disolfonato (CI 17200). e altri sali	Acid Red 33 (CI 17200)	3567-66-6	222-656-9	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	Da non usare dopo il 31.12.2009	
255	Disodio 3-[(2,4-dimetil-5-solfonatofenil)azo]-4-idrossinaftalene-1-solfonato (14700). e altri sali	Ponceau SX (CI 14700)	4548-53-2	224-909-9	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	Da non usare dopo il 31.12.2009	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
256	(4-(4-amminofenil)(4-imminocicloesa-2,5-dienilidene)metil)-2-metilanilina idrocloruro (CI 42510) e altri sali	Basic Violet 14 (CI 42510)	632-99-5	211-189-6	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 0,3 % b) 0,3 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,15 % Da non usare dopo il 31.12.2009	

⁽¹⁾ Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 1.

⁽²⁾ Come conservante, cfr. Allegato V, n. 5.

⁽³⁾ Solo se la concentrazione è superiore a 0,05 %.

⁽⁴⁾ Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 2

⁽⁵⁾ La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. In caso di miscela la somma non deve superare il limite dato nella colonna g

⁽⁶⁾ La concentrazione d'idrossido di sodio, potassio o litio è espressa come peso di idrossido di sodio. In caso di miscele la somma dei composti non deve superare il limite dato nella colonna g

⁽⁷⁾ Come conservante, cfr. Allegato V, n. 34

⁽⁸⁾ Come conservante, cfr. Allegato V, n. 43.

⁽⁹⁾ Come conservante, cfr. Allegato V, n. 54.

⁽¹⁰⁾ Come conservante, cfr. allegato V, n. 3.

⁽¹¹⁾ Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di 3 anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

⁽¹²⁾ Come conservante, cfr. allegato V, n. 9.

⁽¹³⁾ Come conservante, cfr. allegato V, n. 23.

⁽¹⁴⁾ Come conservante, cfr. allegato V, n. 8.

ALLEGATO IV

ELENCO DEI COLORANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI

Premessa

Ferme restando le altre disposizioni del presente regolamento, un colorante comprende i suoi sali e lacche e quando è espresso in un sale specifico comprende anche i suoi altri sali e lacche.

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica	Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Tris(1,2-naftochinone-1-ossimato-O,O')ferrato(1-) di sodio	10006			Verde	Prodotti da sciacquare			
2	Tris[5,6-diidro-5-(idrossiimmino)-6-ossonaftalen-2-solfonato(2-)-N5,O6]ferrato(3-) di trisodio	10020			Verde	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose			
3	5,7-dinitro-8-ossidonaftalen-2-solfonato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	10316			Giallo	Da non usare nei prodotti per gli occhi			
4	2-[(4-metil-2-nitrofenil)azo]-3-osso-N-fenilbutirrammide	11680			Giallo	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose			
5	2-[(4-cloro-2-nitrofenil)azo]-N-(2-clorofenil)-3-ossobutirramide	11710			Giallo	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose			
6	2-[(4-metossi-2-nitrofenil)azo]-3-osso-N-(o-tolil)butirrammide	11725			Arancione	Prodotti da sciacquare			
7	4-(fenilazo)resorcinolo	11920			Arancione				
8	4-[(4-etossifenil)azo]naftolo	12010			Rosso	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose			

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica	Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
9	1-[(2-cloro-4-nitrofenil)azo]-2-naftolo e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	12085			Rosso		3 %		
10	1-[(4-metil-2-nitrofenil)azo]-2-naftolo	12120			Rosso	Prodotti da sciacquare			
11	3-idrossi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triclorofenil)azo]naftalen-2-carbossammide	12370			Rosso	Prodotti da sciacquare			
12	N-(4-cloro-2-metilfenil)-4-[(4-cloro-2-metilfenil)azo]-3-idrossinaftalen-2-carbossammide	12420			Rosso	Prodotti da sciacquare			
13	4-[(2,5-diclorofenil)azo]-N-(2,5-dimetossifenil)-3-idrossinaftalen-2-carbossammide	12480			Bruno	Prodotti da sciacquare			
14	N-(5-cloro-2,4-dimetossifenil)-4-[[5-[(dietilammino)solfonil]-2-metossifenil]azo]-3-idrossinaftalen-2-carbossammide	12490			Rosso				
15	2,4-diidro-5-metil-2-fenil-4-(fenilazo)-3H-pirazol-3-one	12700			Giallo	Prodotti da sciacquare			
16	2-ammino-5-[(4-solfonatofenil)azo]benzensolfonato di disodio	13015			Giallo				
17	4-(2,4-diidrossifenilazo)benzensolfonato di sodio	14270			Arancione				
18	3-[(2,4-dimetil-5-solfonatofenil)azo]-4-idrossinaftalen-1-solfonato di disodio	14700			Rosso				
19	4-idrossi-3-[(4-solfonatoaftil)azo]naftalensolfonato di disodio	14720		222-657-4	Rosso			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 122)	

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica	Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
20	6-[(2,4-dimetil-6-solfonatofenil)azo]-5-idrossinaftalen-1-solfonato di disodio	14815			Rosso				
21	4-[(2-idrossi-1-naftil)azo]benzensolfonato di sodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	15510			Arancione	Da non usare nei prodotti per gli occhi			
22	Bis[2-cloro-5-[(2-idrossi-1-naftil)azo]-4-solfonatobenzoato] di calcio e disodio	15525			Rosso				
23	Bis[4-[(2-idrossi-1-naftil)azo]-2-metilbenzensolfonato] di bario.	15580			Rosso				
24	4-(2-idrossi-1-naftilazo)naftalensolfonato di sodio	15620			Rosso	Prodotti da sciacquare			
25	2-[(2-idrossinaftil)azo]naftalensolfonato di sodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	15630			Rosso		3 %		
26	Bis[3-idrossi-4-(fenilazo)-2-naftoato] di calcio	15800			Rosso	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose			
27	3-idrossi-4-[(4-metil-2-solfonatofenil)azo]-2-naftoato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	15850		226-109-5	Rosso			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 180)	
28	4-[(5-cloro-4-metil-2-solfonatofenil)azo]-3-idrossi-2-naftoato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	15865			Rosso				

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica	Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
29	3-idrossi-4-[(1-solfonato-2-naftil)azo]-2-naftoato di calcio	15880			Rosso				
30	6-idrossi-5-[(3-solfonato-fenil)azo]naftalen-2-solfonato di disodio	15980			Arancione				
31	6-idrossi-5-[(4-solfonato-fenil)azo]naftalen-2-solfonato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	15985		220-491-7	Giallo			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 110)	
32	6-idrossi-5-[(2-metossi-4-solfonato-m-tolil)azo]naftalen-2-solfonato di disodio	16035		247-368-0	Rosso			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 129)	
33	3-idrossi-4-[(4'-solfonato-naftil)azo]naftalen-2,7-disolfonato di trisodio	16185		213-022-2	Rosso			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 123)	
34	7-idrossi-8-fenilazonaftalen-1,3-disolfonato di disodio	16230			Arancione	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose			
35	1-(1-naftilazo)-2-idrossinaftalen-4',6,8-trisolfonato di trisodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	16255		220-036-2	Rosso			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 124)	
36	7-idrossi-8-[(4-solfonato-1-naftil)azo]naftalen-1,3,6-trisolfonato di tetrasodio	16290			Rosso				
37	5-ammino — 4-idrossi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disolfonato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	17200			Rosso				

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica	Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
38	5-acetilammino-4-idrossi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disolfonato di disodio	18050		223-098-9	Rosso	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose		I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 128)	
39	Acido 2,7-naftalendisolfonico, 3-((4-cicloesil-2-metilfenil)azo)-4-idrossi-5-(((4-metilfenil)solfonil)ammino)-, sale di disodio	18130			Rosso	Prodotti da sciacquare			
40	Bis[2-[(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]benzoato(2-)]cromato(1-) di idrogeno	18690			Giallo	Prodotti da sciacquare			
41	Bis[5-cloro-3-[(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-2-idrossibenzensolfonato(3-)]cromato(3-) di disodio e idrogeno	18736			Rosso	Prodotti da sciacquare			
42	4-(3-idrossi-5-metil-4-fenilazopirazol-2-il)benzensolfonato di sodio	18820			Giallo	Prodotti da sciacquare			
43	2,5-dicloro-4-(5-idrossi-3-metil-4-(solfofenilazo)pirazol-1-il)benzensolfonato di disodio	18965			Giallo				
44	5-idrossi-1-(4-solfofenil)-4-(4-solfofenilazo)pirazol-3-carbossilato di trisodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	19140		217-699-5	Giallo			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 102)	
45	N,N'-(3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis[2-[(2,4-diclorofenil)azo]-3-ossobutirrammide]	20040			Giallo	Prodotti da sciacquare		Tenore massimo in 3,3'-dimetilbenzidina nel colorante: 5 ppm	
46	4-ammino-5-idrossi-3-(4-nitrofenilazo)-6-(fenilazo)naftalen-2,7-disolfonato di sodio	20470			Nero	Prodotti da sciacquare			

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica	Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
47	2,2'-[(3,3'-dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-ossobutirrammide]	21100			Giallo	Prodotti da sciacquare		Tenore massimo in 3,3'-dimetilbenzidina nel colorante: 5 ppm	
48	2,2'-[(3,3'-dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)-3-ossobutirrammide]	21108			Giallo	Prodotti da sciacquare		Tenore massimo in 3,3'-dimetilbenzidina nel colorante: 5 ppm	
49	2,2'-[cicloesilidenbis[(2-metil-4,1-fenilen)azo]]bis[4-cicloesilfenolo]	21230			Giallo	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose			
50	4,6-diidrossi-3-[[4-[1-[4-[[1-idrossi-7-[(fenilsolfonil)ossi]-3-solfonato-2-naftil]azo]fenil]cicloesil]fenil]azo]naftalen-2-solfonato di disodio	24790			Rosso	Prodotti da sciacquare			
51	1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftolo	26100			Rosso	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose		Criteri di purezza: anilina ≤ 0,2 % 2-naftolo ≤ 0,2 % 4-amminoazobenzene ≤ 0,1 % 1-(fenilazo)-2-naftolo ≤ 3 % 1-[[2-(fenilazo)fenilazo]-2 naftale-nolo ≤ 2 %	
52	6-ammino-4-idrossi-3-[[7-solfonato-4-[(4-solfonato)fenil]azo]-1-naftil]azo]naftalen-2,7-disolfonato di tetrasodio	27755			Nero				
53	1-acetammido-2-idrossi-3-(4-((4-solfonato)fenilazo)-7-solfonato-1-naftilazo))naftalen-4,6-disolfonato di tetrasodio	28440		219-746-5	Nero			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 151)	

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica	Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
54	Acido benzensolfonico, 2,2'-(1,2-etendiil)bis[5-nitro-, sale di disodio, prodotti di reazione con acido 4-[(4-amminofenil)azo]benzensolfonico, sali di sodio	40215			Arancione	Prodotti da sciaquare			
55	β -carotene	40800		230-636-6	Arancione			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160a)	
56	8'-apo- β -caroten-8'-ale	40820			Arancione			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160c)	
57	8'-apo- β -caroten-8'-oato di etile	40825		214-173-7	Arancione			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160f)	
58	Cantaxantina	40850		208-187-2	Arancione			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 161g)	
59	Idrogeno[4-[4-(dietilammino)-2',4'-disolfobenzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden]dietilammonio, sale di sodio	42045			Blu	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose			
60	Bis[idrogeno[4-[4-(dietilammino)-5'-idrossi-2',4'-disolfonatobenzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden]dietilammonio], sale di calcio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	42051		222-573-8	Blu			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 131)	
61	Diidrogeno (etil)[4-[4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino](4-idrossi-2-solfonatobenzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](3-solfonatobenzil)ammonio, sale di disodio	42053			Verde				

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica	Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
62	Idrogeno (benzil)[4-[[4-[benziletilammino]fenil](2,4-disolfonatofenil)metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)ammonio, sale di sodio	42080			Blu	Prodotti da sciacquare			
63	Diidrogeno (etil)[4-[4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]-2'-solfonatobenzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](3-solfonatobenzil)ammonio, sale di disodio	42090		223-339-8	Blu			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 133)	
64	Idrogeno [4-[(2-clorofenil)[4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio	42100			Verde	Prodotti da sciacquare			
65	Idrogeno [4-[(2-clorofenil)[4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]-o-tolil]metilen]-3-metilcicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio	42170			Verde	Prodotti da sciacquare			
66	(4-(4-amminofenil)(4-imminocicloesa-2,5-dieniliden)metil)-2-metilanilina, cloridrato	42510			Violetto	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose			
67	4-[(4-ammino-m-tolil)(4-immino-3-metilcicloesa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidina, monoclorigrato	42520			Violetto	Prodotti da sciacquare	5 ppm		
68	Idrogeno [4-[[4-(dietilammino)fenil][4-[etil[(3-solfonatobenzil)ammino]-o-tolil]metilen]-3-metilcicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio	42735			Blu	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose			

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica	Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
69	Cloruro di [4-[[4-anilino-1-naftil][4-(dimetilammino)fenil]metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden]dimetilammonio	44045			Blu	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose			
70	Idrogeno [4-[4-(dimetilammino)-α-(2-idrossi-3,6-disolfonato-1-naftil)benziliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden]dimetilammonio, sale di monosodio	44090		221-409-2	Verde			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 142)	
71	Idrogeno 3,6-bis(dietilammino)-9-(2,4-disolfonatofenil)xantilio, sale di sodio	45100			Rosso	Prodotti da sciacquare			
72	Idrogeno 9-(2-carbossilatofenil)-3-(2-metilnilino)-6-(2-metil-4-solfoanilino)xantilio, sale di monosodio	45190			Violetto	Prodotti da sciacquare			
73	Idrogeno 9-(2,4-disolfonatofenil)-3,6-bis(etilammino)-2,7-dimetilxantilio, sale di monosodio	45220			Rosso	Prodotti da sciacquare			
74	2-(3-osso-6-ossidoxanten-9-il)benzoato di disodio	45350			Giallo		6 %		
75	4',5'-dibromo-3',6'-diidrossispiro [isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-one e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	45370			Arancioe			Tenore massimo dell' 1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina	
76	2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-ossido-3-ossioxanten-9-il)benzoato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	45380			Rosso			Tenore massimo dell' 1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina	
77	3',6'-diidrossi-4',5'-dinitrospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-one	45396			Arancione		Quando viene usato in prodotti per le labbra 1 %	Solo sotto forma di acido libero, quando viene usato nei prodotti per le labbra	

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica	Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
78	3,6-dicloro-2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-ossido-3-ossoxanten-9-il)benzoato di dipotassio	45405			Rosso	Da non usare nei prodotti per gli occhi		Tenore massimo dell' 1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina	
79	Acido 3,4,5,6-tetracloro-2-(1,4,5,8-tetrabromo-6-idrossi-3-ossoxanten-9-il)benzoico e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	45410			Rosso			Tenore massimo dell' 1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina	
80	2-(2,4,5,7-tetraiodo-6-ossido-3-ossoxanten-9-il)benzoato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	45430		240-474-8	Rosso			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 127)	
81	1,3-Isobenzofurandione, prodotti di reazione con metilchinolina e chinolina	47000			Giallo	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose			
82	1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-chinolinil)-, solfonato, sali di sodio	47005		305-897-5	Giallo			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 104)	
83	Idrogeno 9-[(3-metossifenil)ammino]-7-fenil-5-(fenilammino)-4,10-disolfonatobenzo[a]fenazinio, sale di sodio	50325			Violetto	Prodotti da sciacquare			
84	CI Acid Black 2, essenza di nigrosina solfonato solubile	50420			Nero	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose			
85	8,18-dicloro-5,15-dietil-5,15-diidrodindolo[3,2-b:3',2'-m]trifenodiossazina	51319			Violetto	Prodotti da sciacquare			
86	1,2-diidrossiantrachinone	58000			Rosso				
87	8-idrossipirene-1,3,6-trisolfonato di trisodio	59040			Verde	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose			

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica	Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
88	1-anilino-4-idrossiantrachinone	60724			Violetto	Prodotti da sciacquare			
89	1-idrossi-4-(p-toluidino)antrachinone	60725			Violetto				
90	4-[(9,10-diidro-4-idrossi-9,10-diosso-1-antril)ammino]toluene-3-solfonato di sodio	60730			Violetto	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose			
91	1,4-bis(p-tolilammino)antrachinone	61565			Verde				
92	2,2'-(9,10-diossoantracene-1,4-diildimmino)bis(5-metilsolfonato) di sodio	61570			Verde				
93	3,3'-(9,10-diossoantracene-1,4-diildimmino)bis(2,4,6-trimetilbenzensolfonato) di sodio	61585			Blu	Prodotti da sciacquare			
94	1-ammino-4-(cicloesilammino)-9,10-diidro-9,10-diossoantracene-2-solfonato di sodio	62045			Blu	Prodotti da sciacquare			
95	6,15-diidroantrazina-5,9,14,18-tetrone	69800			Blu				
96	7,16-dicloro-6,15-diidroantrazina-5,9,14,18-tetrone	69825			Blu				
97	Bisbenzimidazo[2,1-b:2',1'-i]benzo[lmn][3,8]fenantrolin-8,17-dione	71105			Arancione	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose			
98	2-(1,3-diidro-3-osso-2H-indazol-2-iliden)-1,2-diidro-3H-indol-3-one	73000			Blu				
99	5,5'-(2-(1,3-diidro-3-osso-2H-indazol-2-iliden)-1,2-diidro-3H-indol-3-one)disolfonato di disodio	73015		212-728-8	Blu			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 132)	
100	6-cloro-2-(6-cloro-4-metil-3-ossobenzo[b]tien-2(3H)-iliden)-4-metilbenzo[b]tiofen-3(2H)-one	73360			Rosso				

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica	Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
101	5-cloro-2-(5-cloro-7-metil-3-ossobenzob[<i>b</i>]tien-2(3H)-iliden)-7-metilbenzob[<i>b</i>]tiofen-3(2H)-one	73385			Violetto				
102	5,12-diidrochino[2,3- <i>b</i>]acridin-7,14-dione	73900			Violetto	Prodotti da sciacquare			
103	5,12-diidro-2,9-dimetilchino[2,3- <i>b</i>]acridin-7,14-dione	73915			Rosso	Prodotti da sciacquare			
104	29H,31H-ftalocianina	74100			Blu	Prodotti da sciacquare			
105	29H,31H-ftalocianinato(2-)-N29,N30,N31,N32 di rame	74160			Blu				
106	[29H,31H-ftalocianindisolfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprato(2-) di disodio	74180			Blu	Prodotti da sciacquare			
107	Policloro-ftalocianina di rame	74260			Verde	Da non usare nei prodotti per gli occhi			
108	Acido 8,8'-diapo- ψ,ψ -carotendioico	75100			Giallo				
109	Annatto	75120		215-735-4/ 289-561-2/ 230-248-7	Arancione			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160b)	
110	Licopene	75125		—	Giallo			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160a)	
111	Cl arancia da tavola 5	75130		214-171-6	Arancione			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 161e)	
112	β ,T-caroten-3-olo	75135			Giallo				
113	2-Amino-1,7-diidro-6H-purin-6-one	75170			Bianco				

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica	Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
114	Curcumina	75300		207-280-5	Giallo			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 100)	
115	Carminio	75470		215-680-6/ 215-023-3/ 215-724-4	Rosso			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 120)	
116	(2S-trans)-[18-carbossi-20-(carbossimetil)-13-etil-2,3-diidro-3,7,12,17-tetrametil-8-vinil-21H,23H-porfina-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprato(3-) di trisodio (Chlorophylls)	75810		215-800-7/ 207-536-6/ 208-272-4/ 287-483-3/ 239-830-5/ 246-020-5	Verde			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 140, E 141)	
117	Alluminio	77000		231-072-3	Bianco			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 173)	
118	Idrossisolfato d'alluminio	77002			Bianco				
119	Silicato d'alluminio naturale idrato, $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, contenente carbonati di calcio, magnesio o ferro, idrossido ferrico, sabbie di quarzo, mica, ecc.sotto forma di impurità	77004			Bianco				
120	Lazurite	77007			Blu				
121	Silicato d'alluminio colorato da ossido ferrico	77015			Rosso				
122	Solfato di bario	77120			Bianco				
123	Ossicloruro di bismuto	77163			Bianco				

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica	Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
124	Carbonato di calcio	77220		207-439-9/ 215-279-6	Bianco			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 170)	
125	Solfato di calcio	77231			Bianco				
126	Nerofumo (carbon black)	77266		215-609-9	Nero			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 153)	
127	Nero animale (carbone d'ossa). Sottile polvere nera ottenuta tramite combustione di ossa di animali in recipiente chiuso. Costituito principalmente da fosfato di calcio e carbonio	77267			Nero				
128	Carbo vegetabilis (nero di coke)	77268:1			Nero				
129	Ossido di cromo (III)	77288			Verde			Esente da ioni cromo	
130	Idrossido di cromo (III)	77289			Verde			Esente da ioni cromo	
131	Ossido di cobalto-alluminio	77346			Verde				
132	Rame	77400			Bruno				
133	Oro	77480		231-165-9	Bruno			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E175)	
134	Ossido di ferro	77489			Arancione				
135	Ossido di ferro rosso	77491		215-168-2	Rosso			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 172)	

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica	Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
136	Ossido di ferro giallo	77492	51274-00-1	257-098-5	Giallo			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E172)	
137	Ossido di ferro nero	77499		235-442-5	Nero			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 172)	
138	Ferrocianuro ferrico (Blu di Prussia)	77510			Blu			Esente da ioni di cianuro	
139	Carbonato di magnesio	77713			Bianco				
140	Difosfato di ammonio e manganese (3+)	77742			Violetto				
141	Bis(ortofosfato) di trimanganese	77745			Rosso				
142	Argento	77820		231-131-3	Bianco			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 174)	
143	Biossido di titanio ⁽¹⁾	77891		236-675-5	Bianco			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 171)	
144	Ossido di zinco	77947			Bianco				
145	Riboflavina	Lactoflavin		201-507-1/ 204-988-6	Giallo			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 101)	
146	Caramello(colorante)	Caramel		232-435-9	Bruno			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 150a-d)	

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica	Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
147	Estratto di paprika, capsantina, capsorubina	Capsanthin, capso-rubin		207-364-1/ 207-425-2	Arancione			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160c)	
148	Barbabietola rossa	Beetroot Red	7659-95-2	231-628-5	Rosso			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 162)	
149	Antociani (Cianidina Peonidina Malvidina Delfinidina Petunidina Pelargonidina	Anthocyanins	528-58-5 134-01-0 528-53-0 643-84-5 134-04-3	208-438-6 205-125-6 211-403-8 208-437-0 — 205-127-7	Rosso			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 163)	
150	Stearati di alluminio, di zinco, di magnesio e di calcio	Aluminium stearate; Zinc stearate; Magnesium stearate Calcium stearate	7047-84-9 557-05-1 557-04-0 216-472-8	230-325-5 209-151-9 209-150-3 216-472-8	Bianco				
151	Fenolo, 4,4'-(3H-2,1-benzossatiol-3-ilidene)bis[2-bromo-3-metil-6-(1-metiletil)-S,S-diossido	Bromothymol blue	76-59-5	200-971-2	Blu	Prodotti da sciacquare			
152	Fenolo, 4,4'-(3H-2,1-benzossatiol-3-ilidene)bis[2,6-dibromo-3-metil-, S, S-diossido	Bromocresol green	76-60-8	200-972-8	Verde	Prodotti da sciacquare			
153	Sodio 4-[(4,5-diidro-3-metil-5-oxo-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-3-idrossinaftalene-1-sulfonato	Acid red 195	12220-24-5	—	Rosso	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose			

(1) Come filtro UV, cfr. Allegato VI, n. 27.

ALLEGATO V

ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI NEI PRODOTTI COSMETICI

Premessa

1. Nel presente elenco si intendono per:
- sali: i sali dei cationi sodio, potassio, calcio, magnesio, ammonio ed etanolammine; i sali degli anioni cloruro, bromuro, solfato, acetato.
 - esteri: gli esteri di metile, etile, propile, isopropile, butile, isobutile, fenile.
2. Tutti i prodotti finiti contenenti formaldeide o sostanze che figurano nel presente allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura: «contiene formaldeide», qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 %.

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Acido benzoico e il suo sale di sodio	Benzoic acid	65-85-0	200-618-2	Prodotti da sciacquare, tranne i prodotti per il cavo orale	2,5 % (acido)		
		Sodium benzoate	532-32-1	208-534-8	Prodotti per il cavo orale	1,7 % (acido)		
					Prodotti da non sciacquare	0,5 % (acido)		
1a	Sali di acido benzoico diversi da quelli elencati al numero d'ordine 1 e esteri di acido benzoico	Ammonium benzoate, Calcium benzoate, Potassium benzoate, Magnesium benzoate, MEA-benzoate, Methyl benzoate, Ethyl benzoate, Propyl benzoate, Butyl benzoate, Isobutyl benzoate, Isopropyl benzoate, Phenyl benzoate	1863-63-4, 2090-05-3, 582-25-2, 553-70-8, 4337-66-0, 93-58-3, 93-89-0, 2315-68-6, 136-60-7, 120-50-3, 939-48-0, 93-99-2	217-468-9, 218-235-4, 209-481-3, 209-045-2, 224-387-2, 202-259-7, 202-284-3, 219-020-8, 205-252-7, 204-401-3, 213-361-6, 202-293-2		0,5 % (acido)		

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
2	Acido propionico e suoi sali	Propionic acid, Ammonium propionate, Calcium propionate, Magnesium propionate, Potassium propionate, Sodium propionate	79-09-4, 17496-08-1, 4075-81-4, 557-27-7, 327-62-8, 137-40-6	201-176-3, 241-503-7, 223-795-8, 209-166-0, 206-323-5, 205-290-4		2 % (acido)		
3	Acido salicilico ⁽¹⁾ e suoi sali	Salicylic acid, Calcium salicylate, Magnesium salicylate, MEA-salicylate, Sodium salicylate, Potassium salicylate, TEA-salicylate	69-72-7, 824-35-1, 18917-89-0, 59866-70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5	200-712-3, 212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3		0,5 % (acido)	Da non utilizzare nei prodotti per bambini al di sotto dei 3 anni, esclusi gli shampoo	Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni ⁽²⁾
4	Acido sorbico e suoi sali	Sorbic acid, Calcium sorbate, Sodium sorbate, Potassium sorbate	110-44-1, 7492-55-9, 7757-81-5, 24634-61-5	203-768-7, 231-321-6, 231-819-3, 246-376-1		0,6 % (acido)		
5	Formaldeide e paraformaldeide ⁽³⁾	Formaldehyde Paraformaldehyde	50-00-0, 30525-89-4	200-001-8	Prodotti per il cavo orale Altri prodotti	0,1 % in formaldeide libera 0,2 % in formaldeide libera	Da non usare negli aerosol (spray)	
6	Spostato o rimosso							
7	Bifenil-2-olo, e suoi sali	o-Phenylphenol, Sodium o-phenylphenate, Potassium o-phenylphenate, MEA o-phenylphenate	90-43-7, 132-27-4, 13707-65-8, 84145-04-0	201-993-5, 205-055-6, 237-243-9, 282-227-7		0,2 % in fenolo		
8	Piritione zinco ⁽⁴⁾	Zinc pyrithione	13463-41-7	236-671-3	Prodotti per capelli/barba e baffi: Altri prodotti:	1,0 % 0,5 %	Solo prodotti da sciacquare. Da non usare nei prodotti per il cavo orale.	

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
9	Solfiti e bisolfiti inorganici ⁽⁵⁾	Sodium sulfite, Ammonium bisulfite, Ammonium sulfite, Potassium sulfite, Potassium hydrogen sulfite, Sodium bisulfite, Sodium metabisulfite, Potassium metabisulfite	7757-83-7, 10192-30-0, 10196-04-0, 10117-38-1, 7773-03-7, 7631-90-5, 7681-57-4, 16731-55-8	231-821-4, 233-469-7, 233-484-9, 233-321-1, 231-870-1, 231-548-0, 231-673-0, 240-795-3		0,2 % in SO ₂ libero		
10	Spostato o rimosso							
11	Clorobutanolo	Chlorbutanol	57-15-8	200-317-6		0,5 %	Da non usare negli aerosol (spray)	Contiene clorobutanolo
12	Acido p-idrossibenzoico, suoi sali ed esteri	4-Hydroxybenzoic acid, Methylparaben, Butylparaben, Potassium ethylparaben, Potassium paraben, Propylparaben, Isobutylparaben, Sodium methylparaben, Sodium ethylparaben, Sodium propylparaben, Sodium butylparaben, Sodium isobutylparaben, Ethylparaben, Sodium paraben, Isopropylparaben, Potassium methylparaben, Potassium butylparaben, Potassium propylparaben, Sodium propylparaben, Calcium paraben, Phenylparaben	99-96-7, 99-76-3, 94-26-8, 36457-19-9, 16782-08-4, 94-13-3, 4247-02-3, 5026-62-0, 35285-68-8, 35285-69-9, 36457-20-2, 84930-15-4, 120-47-8, 114-63-6, 4191-73-5, 2611-07-2, 38566-94-8, 84930-17-4, 35285-69-9, 69959-44-0, 17696-62-7	202-804-9, 202-785-7, 202-318-7, 253-048-1, 240-830-2, 202-307-7, 224-208-8, 225-714-1, 252-487-6, 252-488-1, 253-049-7, 284-595-4, 204-399-4, 204-051-1, 224-069-3, 247-464-2, 254-009-1, 284-597-5, 252-488-1, 274-235-4, 241-698-9		0,4 % (in acido) per un singolo estere, 0,8 % (in acido) per le miscele di esteri		
13	Acido deidroacetico e suoi sali	Dehydroacetic acid, Sodium dehydroacetate	520-45-6, 4418-26-2, 16807-48-0	208-293-9, 224-580-1		0,6 % (in acido)	Da non usare negli aerosol (spray)	
14	Acido formico e il suo sale di sodio	Formic acid, Sodium formate	64-18-6, 141-53-7	200-579-1, 205-488-0		0,5 % (in acido)		

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
15	1,6-di (4-amidino-2-bromofenossi)-n-esano e suoi sali (compreso l'isetionato)	Dibromohexamidine Isethionate	93856-83-8	299-116-4		0,1 %		
16	Tiosalicilato di etilmercurio, sale iodico (tiomersale)	Thimerosal	54-64-8	200-210-4	Prodotti per gli occhi	0,007 % (in Hg). In caso di miscela con altri composti mercuriali autorizzati dal presente regolamento, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 %		Contiene tiomersale
17	Fenilmercurio e suoi sali (compreso il borato)	Phenyl Mercuric Acetate, Phenyl Mercuric Benzoate	62-38-4, 94-43-9	200-532-5, 202-331-8	Prodotti per gli occhi	0,007 % (in Hg). In caso di miscela con altri composti mercuriali autorizzati dal presente regolamento, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 %		Contiene composti di fenilmercurio
18	Acido undecilenico e suoi sali	Undecylenic acid, Potassium undecylenate, Sodium undecylenate, TEA-undecylenate, MEA-undecylenate	112-38-9, 6159-41-7, 3398-33-2, 1322-14-1, 84471-25-0, 56532-40-2	203-965-8, 222-264-8, 215-331-8, 282-908-9, 260-247-7		0,2 % (in acido)		
19	Ammino-5-bis(etil-2-esil)-1,3 metil-5-peridropirimidina	Hexetidine	141-94-6	205-513-5		0,1 %		

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
20	5-bromo-5-nitro-1,3-diossano	5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane	30007-47-7	250-001-7	Prodotti da sciacquare	0,1 %	Evitare la formazione di nitrosammine	
21	2-bromo-2-nitro-1,3 propan-diolo (bronopol)	2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol	52-51-7	200-143-0		0,1 %	Evitare la formazione di nitrosammine	
22	Alcool 2,4-e diclorobenzilico	Dichlorobenzyl Alcohol	1777-82-8	217-210-5		0,15 %		
23	1-(4-Clorofenil)-3-(3,4-diclorofenil)urea (*)	Triclocarban	101-20-2	202-924-1		0,2 %	Criteri di purezza: 3,3',4,4'-tetracloroazobenzene < 1 ppm 3,3',4,4'-tetracloroazossibenzene < 1 ppm	
24	Clorocresolo	p-Chloro-m-Cresol	59-50-7	200-431-6	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose	0,2 %		
25	5-cloro-2-(2,4-diclorofenossi)fenolo	Triclosan	3380-34-5	222-182-2		0,3 %		
26	Paraclorometaxilenolo	Chloroxylenol	88-04-0	201-793-8		0,5 %		
27	N,N'-metilenbis [N'-(3-idrossimetil)-2,5-diosso-4 Imidazolidinil]urea	Imidazolidinyl urea	39236-46-9	254-372-6		0,6 %		
28	Poli(metilene), α,ω-bis[[(amminoimminometil)ammino]imminometil]ammino]-, diidrocioruro	Polyaminopropyl biguanide	70170-61-5, 28757-47-3, 133029-32-0			0,3 %		
29	2-fenossietanolo	Phenoxyethanol	122-99-6	204-589-7		1,0 %		
30	Metenamina	Methenamine	100-97-0	202-905-8		0,15 %		

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
31	Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azonia adamantano	Quaternium-15	4080-31-3	223-805-0		0,2 %		
32	1-imidazolil-1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-butan-2-one	Climbazole	38083-17-9	253-775-4		0,5 %		
33	1,3-bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-dione	DMDM Hydantoin	6440-58-0	229-222-8		0,6 %		
34	Alcool benzilico (7)	Benzyl alcohol	100-51-6	202-859-9		1,0 %		
35	1-idrossi-4-metil-6-(2,4,4-trimetilpentil)piridin-2(1H)-one, composto con 2-amminoetanolo (1:1), e il suo sale monoetanolinico	1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon, Piroctone olamine	50650-76-5, 68890-66-4	272-574-2	Prodotti da sciacquare Altri prodotti:	1,0 % 0,5 %		
36	Spostato o rimosso							
37	2,2'-metilenbis(6-bromo-4-clorofenolo)	Bromochlorophene	15435-29-7	239-446-8		0,1 %		
38	Isopropil-m-cresolo	o-Cymen-5-ol	3228-02-2	221-761-7		0,1 %		
39	Miscela di 5-Cloro-2-metil-isotiazol-3(2H)-one e 2-metil-isotiazol-3(2H)-one con cloruro di magnesio e nitrato di magnesio	Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone	26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9	247-500-7, 220-239-6		0,0015 % (di una miscela 3:1 di 5-cloro-2-metilisotiazol 3(2H)-one e 2-metilisotiazol-3(2H)-one)		
40	2-Benzil-4-clorofenolo (clorofene)	Chlorophene	120-32-1	204-385-8		0,2 %		
41	2-Cloroacetammide	Chloroacetamide	79-07-2	201-174-2		0,3 %		Contiene cloroacetammide

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
42	N,N"-bis(4-clorofenil)-3,12-diimmino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiammidina, suo diacetato, gluconato e dicloridrato	Chlorhexidine, Chlorhexidine diacetate, Chlorhexidine digluconate, Chlorhexidine dihydrochloride	55-56-1, 56-95-1, 18472-51-0, 3697-42-5	200-238-7, 200-302-4, 242-354-0, 223-026-6		0,3 % (in clorexidina)		
43	Fenossisopropanolo ⁽⁸⁾	Phenoxyisopropanol	770-35-4	212-222-7	Solamente per i prodotti da sciacquare	1,0 %		
44	Bromuro e cloruro di alchil (C ₁₂₋₂₂) trimetil-ammonio	Behentrimonium chloride, Cetrimonium bromide, Cetrimonium chloride, Laurrimonium bromide, Laurrimonium chloride, Stearrimonium bromide, Stearrimonium chloride	17301-53-0, 57-09-0, 112-02-7, 1119-94-4, 112-00-5, 1120-02-1, 112-03-8	241-327-0, 200-311-3, 203-928-6, 214-290-3, 203-927-0, 214-294-5, 203-929-1		0,1 %		
45	4,4-dimetil-1,3-ossazolidina	Dimethyl Oxazolidine	51200-87-4	257-048-2		0,1 %	pH > 6	
46	N-(idrossimetil)-N-(1,3-diidrossimetil2,5-diosso-4-imidazolidinil)-N(idrossimetil)urea	Diazolidinyl Urea	78491-02-8	278-928-2		0,5 %		
47	Benzencarbossimidammide, 4,4'-(1,6-esandiilbis(ossi)bis-e suoi sali (compreso l'isetionato e il p-idrossibenzoato)	Hexamidine, Hexamidine diisethionate, Hexamidine paraben	3811-75-4, 659-40-5, 93841-83-9	211-533-5, 299-055-3		0,1 %		
48	Glutaraldeide (1,5-pentandiale)	Glutaral	111-30-8	203-856-5		0,1 %	Da non usare negli aerosol (sprays)	Contiene glutaral ⁽⁹⁾
49	5-etil-3,7-diossa-1-azabicyclo [3.3.0] ottano	7- Ethylbicyclooxazolidine	7747-35-5	231-810-4		0,3 %	Da non usare nei prodotti per il cavo orale e nei prodotti da applicare sulle membrane mucose	

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
50	3-(p-clorofenossi)-propano-1,2 diol (clorfenesina)	Clorphenesin	104-29-0	203-192-6		0,3 %		
51	Idrossimetilamminoacetato di sodio (idrossimetilglicinato di sodio)	Sodium Hydroxymethylglycinate	70161-44-3	274-357-8		0,5 %		
52	Cloruro d'argento depositato su biossido di titanio	Silver chloride	7783-90-6	232-033-3		0,004 % (in AgCl)	20 % AgCl (p/p) su TiO ₂ . Da non usare nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, nei prodotti per il cavo orale e nei prodotti per gli occhi o per le labbra	
53	Benzenmetanamminio, cloruro di N,N-dimetil-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenossi]etil]-	Benzethonium Chloride	121-54-0	204-479-9	a) Prodotti da sciacquare b) Prodotti da non sciacquare, esclusi quelli per il cavo orale	0,1 %		
54	Cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio ⁽¹⁰⁾	Benzalkonium chloride, Benzalkonium bromide, Benzalkonium saccharinate	8001-54-5, 63449-41-2, 91080-29-4, 68989-01-5, 68424-85-1, 68391-01-5, 61789-71-7, 85409-22-9	264-151-6, 293-522-5, 273-545-7, 270-325-2, 269-919-4, 263-080-8, 287-089-1		0,1 % in cloruro di benzalconio		Evitare il contatto con gli occhi.
55	Benzilemiformale Metanolo, (fenilmetossi)-	Benzylhemiformal	14548-60-8	238-588-8	Prodotti da sciacquare	0,15 %		

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
56	Iodopropinilbutylcarbammato 3-iodo-2-propinilbutylcarbammato	Iodopropynyl butylcarbamate	55406-53-6	259-627-5	a) Prodotti da sciacquare b) Prodotti da non sciacquare c) deodoranti/antitraspiranti	a) 0,02 % b) 0,01 % c) 0,0075 %	Da non usarsi nei prodotti per il cavo orale e per le labbra a) Da non usarsi in prodotti destinati a bambini di meno di 3 anni, fatta eccezione per i prodotti per il bagno/gel per la doccia e gli shampoo b) Da non usarsi in lozioni e creme per il corpo ⁽¹³⁾ b) e c) Da non usarsi in prodotti destinati a bambini di meno di 3 anni	a) Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni ⁽¹¹⁾ b) e c) Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni ⁽¹²⁾
57	2-metil-2H-isotiazol-3-one	Methylisothiazolinone	2682-20-4	220-239-6		0,01 %		

⁽¹⁾ Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 98.

⁽²⁾ Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

⁽³⁾ Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 13.

⁽⁴⁾ Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 101.

⁽⁵⁾ Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 99.

⁽⁶⁾ Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 100.

⁽⁷⁾ Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, nn. 45, 68.

⁽⁸⁾ Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 54.

⁽⁹⁾ Solo se la concentrazione supera lo 0,05 %.

⁽¹⁰⁾ Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 65.

⁽¹¹⁾ Soltanto per prodotti, diversi da prodotti per il bagno/gel da doccia e shampoo, che potrebbero essere usati per bambini di meno di 3 anni.

⁽¹²⁾ Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età inferiore a 3 anni.

⁽¹³⁾ Riguarda i prodotti destinati a essere applicati su un'ampia superficie del corpo.

ALLEGATO VI

ELENCO DEI FILTRI UV AUTORIZZATI NEI PRODOTTI COSMETICI

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Acido 4-amminobenzoico	PABA	150-13-0	205-753-0		5 %		
2	N,N,N-trimetil-[(2-cheto-3-bornilidene) metil]4-anilina metilsolfato	Camphor Benzalkonium Methosulfate	52793-97-2	258-19 -8		6 %		
3	Acido benzoico, 2-idrossi-, 3,3,5-trimetilcicloesil estere/Homosalato	Homosalate	118-56-9	204-260-8		10 %		
4	2-idrossi-4-metossibenzofenone/Ossibenzone	Benzophenone-3	131-57-7	205-031-5		10 %		Contiene Benzo-phenone-3 ⁽¹⁾
5	Spostato o rimosso							
6	Acido 2-fenil-benzimidazolo 5 solfonico e suoi sali di potassio, sodio e trietanolammina/Ensulizole	Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid	27503-81-7	248-502-0		8 % (in acido)		
7	3,3'-(1,4-fenilenedimetilene) bis [7,7-dimetil-2-ossibiciclo-(2,2,1) epta-1-ilmetanosolfonico acido] e suoi sali/Ecamsule	Terephthalidene Dicamphor Sulfonic Acid	92761-26-7, 90457-82-2	410-960-6		10 % (in acido)		
8	1-(4-ter -butil-fenil)-3-(4-metossifenil)propano-1,3-dione	Butyl Methoxydibenzoylmethane	70356-09-1	274-581-6		5 %		
9	Acido alfa (ossi-2-bornilidene-3-)-toluene-4-solfonico e suoi sali/Avobenzone	Benzylidene Camphor Sulfonic Acid	56039-58-8			6 % (in acido)		
10	Acido 2-ciano-3,3-difenilacrilico, estere 2 etilesile/Octocrilene	Octocrylene	6197-30-4	228-250-8		10 % (in acido)		
11	Polimero di N-[(2 e 4)-[2-ossoborn-3-ilidene)metil]benzil]acrilammide	Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor	113783-61-2			6 %		
12	4-metossicinnamato di 2-etilesile/Octinossato	Ethylhexyl Methoxycinnamate	5466-77-3	226-775-7		10 %		
13	Etossilato etil-4-amminobenzoato	PEG-25 PABA	116242-27-4			10 %		
14	Isopentil-4-metossicinnamat o/Amiloxate	Isoamyl p-Methoxycinnamate	71617-10-2	275-702-5		10 %		

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
15	2,4,6-trianilino-(p-carbo-2'-etilessil-1'ossi)-1,3,5-triazina	Ethylhexyl Triazone	88122-99-0	402-070-1		5 %		
16	Fenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-metil-6-(2-metil-3-(1,3,3,3-tetrametil-1-(trimetilsilil)ossi)-disilossanil)propil)	Drometrizole Trisiloxane	155633-54-8			15 %		
17	Acido benzoico, 4,4-((6-((4-(((1,1-dimetiletil)ammino)carbonil)fenil)ammino)1,3,5-triazin-2,4-diil)diimmuno)bis-, bis(2-etilessil)estere/Isotrizinol (USAN)	Diethylhexyl Butamido Triazone	154702-15-5			10 %		
18	3-(4-metilbenziliden)-dl canfora/Enzacamene	4-Methylbenzylidene Camphor	38102-62-4/36861-47-9	- / 253-242-6		4 %		
19	3-Benziliden canfora	3-Benzylidene Camphor	15087-24-8	239-139-9		2 %		
20	2-etilessil salicitato/Octisalato	Ethylhexyl Salicylate	118-60-5	204-263-4		5 %		
21	4-(dimetilammino)benzoato di 2-etilessile/Padimato-O (USAN: BAN)	Ethylhexyl Dimethyl PABA	21245-02-3	244-289-3		8 %		
22	Acido-2-idrossi-4-metossibenzofenone-5-sulfonico [benzofenone-5] e il suo sale sodico/Sulisobenzone	Benzophenone-4, Benzophen one-5	4065-45-6, 6628-37-1	223-772-2 /		5 % (in acido)		
23	2,2'-metilene-bis-6(2H-benzotriazolo-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutile)fenolo/Bisotrizole	Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol	103597-45-1	403-800-1		10 %		
24	Sale dell'acido 2-2'-bis-(1,4-fenilene)1H-benzimidazolo-4,6-disulfonico/Bisdisulizole disodium (USAN)	Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate	180898-37-7	429-750-0		10 % (in acido)		
25	2,2'-(6-(4-Metossifenil)-1,3,5-triazina-2,4-diil)bis(5-((2-etilessil)ossi)fenolo) /Bemotrizinol	Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine	187393-00-6			10 %		
26	Dimeticodietilbenzalmalonato	Polysilicone-15	207574-74-1	426-000-4		10 %		
27	Biossido di titanio ⁽²⁾	Titanium dioxide	13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2	236-675-5205-280-1/215-282-2		25 %		
28	4-(dietilamino)-2- idrossibenzoil]- benzoato di esile	Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	302776-68-7	443-860-6		10 % nei prodotti per la protezione solare		

⁽¹⁾ La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto.

⁽²⁾ Per usi diversi dal colorante, cfr. Allegato IV, n. 143.

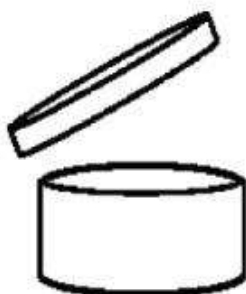
ALLEGATO VII

SIMBOLI IMPIEGATI SULL'IMBALLAGGIO/SUL RECIPIENTE

1. Riferimento alle informazioni allegate o fissate al prodotto



2. Periodo post apertura



3. Durata minima



ALLEGATO VIII

ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti del presente regolamento che non sono elencati nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Poiché la sperimentazione animale non può essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nell'allegato VIII se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.

Numero d'ordine	Metodi alternativi convalidati	Sostituzione totale o parziale
A	B	C

ALLEGATO IX

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modifiche successive**(di cui all'articolo 33)**

Direttiva 76/768/CEE del 27 luglio 1976	(GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169)
Direttiva 79/661/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979	(GU L 192 del 31.7.1979, pag. 35)
Direttiva 82/147/CEE della Commissione dell'11 febbraio 1982	(GU L 63 del 6.3.1982, pag. 26)
Direttiva 82/368/CEE del Consiglio del 17 maggio 1982	(GU L 167 del 15.6.1982, pag. 1)
Direttiva 83/191/CEE della Commissione del 30 marzo 1983	(GU L 109 del 26.4.1983, pag. 25)
Direttiva 83/341/CEE della Commissione del 29 giugno 1983	(GU L 188 del 13.7.1983, pag. 15)
Direttiva 83/496/CEE della Commissione del 22 settembre 1983	(GU L 275 dell'8.10.1983, pag. 20)
Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983	(GU L 332 del 28.11.1983, pag. 38)
Direttiva 84/415/CEE della Commissione del 18 luglio 1984	(GU L 228 del 25.8.1984, pag. 31)
Direttiva 85/391/CEE della Commissione del 16 luglio 1985	(GU L 224 del 22.8.1985, pag. 40)
Direttiva 86/179/CEE della Commissione del 28 febbraio 1986	(GU L 138 del 24.5.1986, pag. 40)
Direttiva 86/199/CEE della Commissione del 26 marzo 1986	(GU L 149 del 3.6.1986, pag. 38)
Direttiva 87/137/CEE della Commissione del 2 febbraio 1987	(GU L 56 del 26.2.1987, pag. 20)
Direttiva 88/233/CEE della Commissione del 2 marzo 1988	(GU L 105 del 26.4.1988, pag. 11)
Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988	(GU L 382 del 31.12.1988, pag. 46)
Direttiva 89/174/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989	(GU L 64 dell'8.3.1989, pag. 10)
Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989	(GU L 398 del 30.12.1989, pag. 25)
Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990	(GU L 71 del 17.3.1990, pag. 40)
Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991	(GU L 91 del 12.4.1991, pag. 59)
Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992	(GU L 70 del 17.3.1992, pag. 23)
Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992	(GU L 325 dell'11.11.1992, pag. 18)
Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993	(GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32)
Direttiva 93/47/CEE della Commissione del 22 giugno 1993	(GU L 203 del 13.8.1993, pag. 24)
Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994	(GU L 181 del 15.7.1994, pag. 31)
Direttiva 95/17/CE della Commissione del 19 giugno 1995	(GU L 140 del 23.6.1995, pag. 26)
Direttiva 95/34/CEE della Commissione del 10 luglio 1995	(GU L 167 del 18.7.1995, pag. 19)
Direttiva 96/41/CEE della Commissione del 25 giugno 1996	(GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 36)
Direttiva 97/1/CEE della Commissione del 10 gennaio 1997	(GU L 16 del 18.1.1997, pag. 85)
Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997	(GU L 114 dell'1.5.1997, pag. 43)
Direttiva 97/45/CEE della Commissione del 14 luglio 1997	(GU L 196 del 24.7.1997, pag. 77)
Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998	(GU L 77 del 14.3.1998, pag. 44)
Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998	(GU L 253 del 15.9.1998, pag. 20)
Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000	(GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 42)
Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000	(GU L 65 del 14.3.2000, pag. 22)
Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000	(GU L 145 del 20.6.2000, pag. 25)
Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002	(GU L 102 del 18.4.2002, pag. 19)
Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2003	(GU L 5 del 10.1.2003, pag. 14)

Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003	(GU L 46 del 20.2.2003, pag. 24)
Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003	(GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 26)
Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003	(GU L 224 del 6.9.2003, pag. 27)
Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003	(GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23)
Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004	(GU L 287 dell'8.9.2004, pag. 4)
Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004	(GU L 287 dell'8.9.2004, pag. 5)
Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004	(GU L 294 del 17.9.2004, pag. 28)
Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004	(GU L 300 del 25.9.2004, pag. 13)
Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005	(GU L 27 del 29.1.2005, pag. 46)
Direttiva 2005/42/CE della Commissione del 20 giugno 2005	(GU L 158 del 21.6.2005, pag. 17)
Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005	(GU L 234 del 10.9.2005, pag. 9)
Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005	(GU L 303 del 22.11.2005, pag. 32)
Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006	(GU L 198 del 20.7.2006, pag. 11)
Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006	(GU L 271 del 30.9.2006, pag. 56)
Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007	(GU L 25 dell'1.2.2007, pag. 9)
Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007	(GU L 82 del 23.3.2007, pag. 27)
Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007	(GU L 101 del 18.4.2007, pag. 11).
Direttiva 2007/53/CE della Commissione del 29 agosto 2007	(GU L 226 del 30.8.2007, pag. 19)
Direttiva 2007/54/CE della Commissione del 29 agosto 2007	(GU L 226 del 30.8.2007, pag. 21)
Direttiva 2007/67/CE della Commissione del 22 novembre 2007	(GU L 305 del 23.11.2007, pag. 22)
Direttiva 2008/14/CE della Commissione del 15 febbraio 2008	(GU L 42 del 16.2.2008, pag. 43)
Direttiva 2008/42/CE della Commissione del 3 aprile 2008	(GU L 93 del 4.4.2008, pag. 13)
Direttiva 2008/88/CE della Commissione del 23 settembre 2008	(GU L 256 del 24.9.2008, pag. 12)
Direttiva 2008/123/CE della Commissione del 18 dicembre 2008	(GU L 340 del 19.12.2008, pag. 71)
Direttiva 2009/6/CE della Commissione del 4 febbraio 2009	(GU L 36 del 5.2.2009, pag. 15)
Direttiva 2009/36/CE della Commissione del 16 aprile 2009	(GU L 98 del 17.4.2009, pag. 31)

PARTE B

**Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione
(di cui all'articolo 33)**

Direttiva	Termine per il recepimento
Direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976	30.1.1978
Direttiva 79/661/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979	30.7.1979
Direttiva 82/147/CEE della Commissione dell'11 febbraio 1982	31.12.1982
Direttiva 82/368/CEE del Consiglio del 17 maggio 1982	31.12.1983
Direttiva 83/191/CEE della Commissione del 30 marzo 1983	31.12.1984
Direttiva 83/341/CEE della Commissione del 29 giugno 1983	31.12.1984
Direttiva 83/496/CEE della Commissione del 22 settembre 1983	31.12.1984
Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983	31.12.1984
Direttiva 84/415/CEE della Commissione del 18 luglio 1984	31.12.1985
Direttiva 85/391/CEE della Commissione del 16 luglio 1985	31.12.1986

Direttiva	Termine per il recepimento
Direttiva 86/179/CEE della Commissione del 28 febbraio 1986	31.12.1986
Direttiva 86/199/CEE della Commissione del 26 marzo 1986	31.12.1986
Direttiva 87/137/CEE della Commissione del 2 febbraio 1987	31.12.1987
Direttiva 88/233/CEE della Commissione del 2 marzo 1988	30.9.1988
Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988	31.12.1993
Direttiva 89/174/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989	31.12.1989
Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989	3.1.1990
Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990	31.12.1990
Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991	31.12.1991
Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992	31.12.1992
Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992	30.6.1993
Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993	14.6.1995
Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1993	30.6.1994
Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994	30.6.1995
Direttiva 95/17/CE della Commissione del 19 giugno 1995	30.11.1995
Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995	30.6.1996
Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996	30.6.1997
Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997	30.6.1997
Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997	31.12.1997
Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997	30.6.1998
Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998	1.4.1998
Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998	30.6.1999
Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000	1.7.2000
Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000	1.6.2000
Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000	29.6.2000
Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002	15.4.2003
Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2003	15.4.2003
Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003	28.2.2003
Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003	10.9.2004
Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003	11.9.2004
Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003	23.9.2004
Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004	1.10.2004
Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004	1.10.2004
Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004	21.9.2004
Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004	30.9.2004
Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005	16.2.2006
Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005	31.12.2005
Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005	1.1.2006
Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005	22.5.2006
Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006	1.9.2006
Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006	30.3.2007

Direttiva	Termine per il recepimento
Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007	21.8.2007
Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007	23.9.2007
Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007	18.1.2008
Direttiva 2007/53/CE della Commissione del 29 agosto 2007	19.4.2008
Direttiva 2007/54/CE della Commissione del 29 agosto 2007	18.3.2008
Direttiva 2007/67/CE del 22 novembre 2007	31.12.2007
Direttiva 2008/14/CE della Commissione del 15 febbraio 2008	16.8.2008
Direttiva 2008/42/CE della Commissione del 3 aprile 2008	4.10.2008
Direttiva 2008/88/CE della Commissione del 23 settembre 2008	14.2.2009
Direttiva 2008/123/CE della Commissione del 18 dicembre 2008	8.7.2009
Direttiva 2009/6/CE della Commissione del 4 febbraio 2009	5.8.2009
Direttiva 2009/36/CE della Commissione del 16 aprile 2009	15.11.2009

ALLEGATO X

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 76/768/CEE	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	—
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 17
Articolo 4 bis	Articolo 18
Articolo 4 ter	Articolo 15 paragrafo 1
Articolo 5	—
Articolo 5 bis	Articolo 33
Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 4
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 20
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 9
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 19, paragrafi 5 e 6
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 13
Articolo 7bis, paragrafo 1, lettera h)	Articolo 21
Articolo 7bis, paragrafi 1, 2 e 3	Articoli 10 e 11, Allegato I
Articolo 7bis, paragrafo 4	Articolo 13
Articolo 7bis, paragrafo 5	Articoli 29 e 34
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 12
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 31
Articolo 8 bis	—
Articolo 9	Articolo 35
Articolo 10	Articolo 32
Articolo 11	—
Articolo 12	Articolo 27
Articolo 13	Articolo 28
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Allegato I	Considerando 7
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	—
Allegato VI	Allegato V
Allegato VII	Allegato VI
Allegato VIII	Allegato VII
Allegato VIIIbis	Allegato VII
Allegato IX	Allegato VIII
—	Allegato IX
—	Allegato X